

Università degli studi di Roma “Tor Vergata”

Dipartimento di Giurisprudenza



Tesi di Laurea in Diritto Privato Comparato

**ANALISI COMPARATISTICA DI
S.R.L. SEMPLIFICATA E
PRIVATE COMPANY LTD BY SHARES**

Relatore:
Chiar.mo Prof.
Raffaele Lener

Candidato:
Michele De Luca

Anno Accademico 2013/2014

INDICE

	<i>Pag.</i>
Introduzione	5
 Capitolo I LA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA	
1.1 LA GENESI NORMATIVA	
1.1.1 L'articolo 2463- <i>bis</i> del codice civile	8
1.1.2 La società a responsabilità limitata a capitale ridotto	14
1.1.3 L'abolizione della società a capitale ridotto e la rinnovata disciplina delle S.r.l.	16
1.2 LA FASE COSTITUTIVA	
1.2.1 La forma dell'atto costitutivo e la questione sull'inderogabilità del modello standard	21
1.2.2 Il contenuto dell'atto costitutivo	26
1.2.3 Lo statuto e i limiti alla modificabilità del modello standard	28
1.2.4 L'iscrizione nel registro delle imprese e le agevolazioni di spesa	32
1.3 IL CAPITALE SOCIALE E LA DISCIPLINA DEI CONFERIMENTI	
1.3.1 Il capitale minimo obbligatorio di S.r.l.s. e S.r.l. "ordinaria" dopo il d.l. n. 76/2013	34

1.3.2	La riserva legale nelle S.r.l. con capitale sociale inferiore a diecimila euro	38
1.3.3	I beni conferibili e le modalità di conferimento	40
1.4	IL SOCIO	
1.4.1	I requisiti oggettivi e soggettivi	43
1.4.2	Il ruolo centrale del socio e i sistemi di amministrazione	45
1.4.3	Le decisioni dei soci: il superamento del metodo collegiale nella S.r.l.s.	50

Capitolo II

LA PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES

2.1	ASPETTI GENERALI	
2.1.1	Premessa	55
2.1.2	Il <i>Companies Act</i> del 2006	55
2.1.3	La classificazione delle <i>companies</i> nel Regno Unito	58
2.2	LA FASE COSTITUTIVA	
2.2.1	Premessa	62
2.2.2	Il <i>memorandum of association</i> e l'oggetto sociale " <i>unrestricted</i> "	63
2.2.3	Gli <i>articles of association</i>	66
2.2.4	Il controllo del <i>Registrar Officer</i> e il <i>certificate of incorporation</i>	68
2.3	LO SHARE CAPITAL E LA DISCIPLINA DEI CONFERIMENTI	
2.3.1	Le partecipazioni dei soci (<i>shareholders</i>) nella Ltd	73
2.3.2	Il <i>minimum capital</i>	75
2.3.3	I beni conferibili e le modalità di conferimento	76

2.4	IL SOCIO	
2.4.1	I requisiti soggettivi	78
2.4.2	Il ruolo dell'autonomia statutaria nel riparto di competenze tra <i>shareholders</i> e <i>directors</i>	79
2.4.3	Il <i>general meeting</i>	84
2.4.4	Le <i>written resolutions</i> e le <i>informal unanimous resolutions</i>	87

Capitolo III

PROFILI COMPARATIVI

3.1	<i>THINK SMALL FIRST</i>	
3.1.1	Premessa. Pmi, microimprese e <i>small companies</i> : questioni definitorie	92
3.1.2	Gli obiettivi della riforma britannica: il principio “ <i>think small first</i> ”	94
3.1.3	Gli obiettivi della riforma italiana: semplificazione o confusione?	98
3.1.4	La semplificazione dei modelli societari come corollario del principio “ <i>think small first</i> ”	101
3.2	SOCIETÀ DI CAPITALI “SENZA CAPITALE SOCIALE”	
3.2.1	Il capitale sociale “quasi inesistente”	107
3.2.2	L'attenuata funzione di garanzia del capitale sociale e la sua “capacità di resistenza”	113
3.2.3	Il finanziamento di Ltd e S.r.l.s.: l'accesso al mercato del capitale di credito	116
3.2.4	Segue. I finanziamenti dei soci e la “sottocapitalizzazione patologica” della S.r.l.s.	119

3.3	L'AUTONOMIA STATUTARIA E L'ARMONIZZAZIONE DEI MODELLI SOCIETARI	
3.3.1	L'ampiezza dell'autonomia statutaria concessa ai soci di S.r.l.s. e Ltd	123
3.3.2	Segue. La S.r.l.s. come "variante tipologica" della S.r.l.	125
3.3.3	L'autonomia statutaria e l'"assemblea amministratrice"	127
3.3.4	L'armonizzazione dei modelli societari e la proposta di regolamento per la <i>Societas Privata Europaea</i>	131
	Conclusioni	137
	Bibliografia	141

INTRODUZIONE

Il presente elaborato propone l'esame della disciplina della S.r.l. semplificata (S.r.l.s.) in un'ottica comparatistica. La recente istituzione della nuova variante societaria italiana non rappresenta difatti un *unicum* nel panorama europeo. Al contrario sono diversi gli Stati membri i quali hanno similmente predisposto "schemi alternativi" di società a responsabilità limitata.

La scelta di utilizzare come termine di comparazione la *private company Ltd by shares* (Ltd) non è tuttavia casuale. Gli stessi Legislatori nazionali si sono infatti ispirati, in un contesto di competitività degli ordinamenti, al tipo societario britannico. La spiccata vocazione alla semplicità e il rilassamento delle regole in tema di capitale sociale ne rappresentano il minimo comune denominatore.

Da parte sua la S.r.l.s., creata al fine di agevolare l'accesso dei giovani all'attività d'impresa, riunisce in sé elementi tipici della Ltd e tratti peculiari. Tramite la sua formulazione sono state così inserite nel nostro ordinamento norme fortemente innovative. Ci si riferisce, in particolare, alla predisposizione di uno statuto standard e alla sostanziale soppressione del capitale minimo obbligatorio.

Oggetto della tesi è pertanto un'analisi delle normative di Ltd e S.r.l.s., specificamente orientata a evidenziare le criticità di quest'ultima. La sua attuale disciplina è infatti il risultato di un *iter* legislativo "frenetico e disordinato". Si valutano così il raggiungimento degli obiettivi in origine prefissati e le modalità attraverso le quali sono stati recepiti elementi tipici di una società di *common law*.

L'analisi in questione, svolta parallelamente nei primi due capitoli, si focalizza su tre distinti momenti della vita societaria: la fase costitutiva, la formazione del capitale sociale e l'organizzazione della gestione interna.

La disamina dei profili più problematici si concentra nel terzo capitolo. Si osserva innanzitutto il differente approccio della riforma italiana rispetto ai principi che hanno ispirato il *Companies Act* del 2006. Sono poi esaminati il ruolo centrale del socio, la rilevanza dell'autonomia statutaria e la configurabilità delle due società di capitali in senso personalistico. Particolare attenzione è infine rivolta alle norme in tema di capitale sociale. In un contesto europeo nel quale ne viene criticata la stessa funzione di garanzia, si vagliano le soluzioni adottate dal nostro Legislatore. La sostanziale eliminazione della regola sul capitale minimo rappresenta infatti la novità più rilevante e, allo stesso tempo, il vero *punctum dolens* della S.r.l.s.

Obiettivo primario di questo lavoro è infine quello di valutare la funzionalità della nuova variante societaria e di individuarne il ruolo all'interno del nostro ordinamento. A tale scopo si considera utile un confronto con il modello britannico della Ltd. È nondimeno imprescindibile un costante riferimento alla disciplina generale della S.r.l. "ordinaria".

Capitolo I
LA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
SEMPLIFICATA

1.1 LA GENESI NORMATIVA

1.1.1 L'articolo 2463-bis del codice civile

La società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.) è stata introdotta nel nostro ordinamento con l'articolo 3 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante “*disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*”.¹

Con il c.d. “decreto cresci Italia”, emanato dal Consiglio dei Ministri sotto la presidenza di Mario Monti e poi convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, si è infatti provveduto a inserire nel codice civile l'art. 2463-bis, contenente la disciplina di un nuovo e alternativo modello di S.r.l.² Accessibile, almeno nella previsione iniziale, unicamente alle persone fisiche che non avessero compiuto i trentacinque anni di età e caratterizzata da un regime agevolato sia sotto il profilo del capitale sociale minimo sia per le formalità e le spese di costituzione, la S.r.l.s. è già stata oggetto di numerosi interventi normativi che ne hanno modificato in breve tempo la struttura.

¹ Il decreto in questione, anche noto come “decreto liberalizzazioni”, presenta un contenuto eterogeneo. L'intervento normativo in materia societaria si colloca infatti in un più ampio contesto di riforme strutturali che, come si evince dalla lettura del comunicato stampa n. 11 del 20 gennaio 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avrebbero dovuto «*traghettare l'economia nazionale fuori dalla spirale recessiva e possibilmente, nel medio/lungo periodo, allinearla ai ritmi di crescita dei partners europei e internazionali*». Il testo integrale del comunicato stampa citato è disponibile online all'indirizzo: <http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=66264>.

² È necessario fin da ora precisare che, seppure in questa sede ci si riferirà *lato sensu* alla S.r.l.s. come a un modello societario, questa rappresenta in effetti, secondo l'unanime dottrina, una variante tipologica (o sottotipo) della S.r.l. “ordinaria”. Si rimanda, per un approfondimento della questione, al par. 3.3.2, cap. III.

Il testo originario dell'art. 2463-*bis* c.c., nella formula precedente alla conversione in legge, fissava nel primo comma i suddetti limiti soggettivi e anagrafici, stabilendo inoltre che la costituzione potesse essere effettuata non solo da una pluralità di soci attraverso la stipulazione di un contratto, ma anche da un singolo socio fondatore mediante atto unilaterale.

Nel secondo comma si disponeva invece che *«l'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve indicare: 1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società semplificata a responsabilità limitata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 3) l'ammontare del capitale sociale non inferiore a un euro sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro; 4) i requisiti previsti dai numeri 3, 6, 7, 8 del secondo comma dell'articolo 2463; 5) luogo e data di sottoscrizione»*.

Veniva dunque ritenuta sufficiente per la formazione dell'atto costitutivo la forma della scrittura privata richiesta, tra l'altro, anche per il verbale recante sue eventuali modificazioni deliberate dall'assemblea dei soci (comma 5) e per gli atti di trasferimento delle partecipazioni (comma 6).³

Tra i vari requisiti elencati, dei quali veniva richiesta l'indicazione, l'ammontare del capitale sociale (art. 2463-*bis*, comma 2, n. 3) rappresentava una delle novità di maggior rilievo rispetto alla disciplina della S.r.l.

³ Da parte sua il Consiglio Nazionale del Notariato ha immediatamente denunciato l'insufficienza della sola scrittura privata reclamando l'imprescindibilità del controllo notarile. In particolare, nel *Comunicato stampa del 25 gennaio 2012*, si sosteneva che *«i controlli preventivi notarili in materia di identità, rappresentanza, oggetto e organizzazione sociale e, più in generale, di contenuto dei patti, assicurano un insopprimibile ausilio all'applicazione delle normative in materia di antiriciclaggio, evasione fiscale e regolarità»*. Il comunicato stampa è consultabile online all'indirizzo: <http://www.notariato.it/it/Comunicati-stampa?page=5>.

“ordinaria”. La sua somma può infatti essere pari alla misura di un euro,⁴ deve essere immediatamente versata ed è esclusa la possibilità di conferimenti di beni in natura o di crediti. Si prevedeva così, con riferimento al capitale sociale, la possibilità di un importo minimo praticamente simbolico, ma nessuna indicazione veniva data riguardo un limite massimo.⁵

Le agevolazioni di spesa per i giovani imprenditori cui si è accennato sono state invece previste nel terzo comma in cui si stabiliva che *«l'atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro quindici giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale»* e che *«l'iscrizione è effettuata con unica comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo»*.

Ai sensi del comma 4 si individuava poi, nella figura dell'ufficiale del registro, il soggetto il quale, una volta verificata la sussistenza dei requisiti

⁴ A fronte dei diecimila euro allora richiesti per la formazione di una S.r.l. ex art. 2463 c.c. Tuttavia, come si avrà modo di scrivere in seguito, è intervenuto al riguardo il decreto legge 28 giugno 2013 n. 76. Questo ha infatti previsto, a determinate condizioni, la possibilità di costituire una S.r.l. “ordinaria” con capitale sociale pari a un euro.

⁵ Come evidenzia M. MIOLA, *La tutela dei creditori ed il capitale sociale: realtà e prospettive*, in *Rivista delle Società*, n. 2-3, 2012, pp.248 ss., le linee di tendenza sulla sostanziale abolizione del capitale minimo obbligatorio, attraverso la sua fissazione in una cifra puramente simbolica, hanno preso le mosse dalla disciplina della *private limited company* inglese. In ordine cronologico la medesima soluzione è stata poi adottata nella *société à responsabilité limitée* francese (2003), nella *Unternehmersgesellschaft* tedesca (2009), nella *société privée à responsabilité limitée-Starter belga* (2010), nella *sociedade por quotas* portoghese (2011) e infine nel progetto di *Societas Privata Europaea* (2012). Per un quadro generale dei citati tipi societari, si veda M. ANDENAS, F. WOOLDRIDGE, *European Comparative Company Law*, Cambridge, 2009, pp. 109 ss.

richiesti, avrebbe dovuto «*procedere all'iscrizione entro il termine perentorio di quindici giorni*».

Proprio in riferimento alle qualità soggettive veniva sviluppata nel settimo e nell'ottavo comma la normativa riguardante le conseguenze del superamento da parte dei soci del limite anagrafico, elemento fondamentale della società semplificata così come regolata nel decreto. In caso di perdita del requisito d'età da parte del singolo socio si indicavano due possibilità: la trasformazione della società deliberata dall'assemblea ovvero l'esclusione di diritto in applicazione dell'art. 2773-*bis*, in quanto compatibile (esclusione per giusta causa). In caso di superamento del limite d'età da parte di tutti i soci invece, alla mancata trasformazione della società, sarebbe seguito lo scioglimento di quest'ultima (comma 8).

Il nuovo articolo, dopo aver disposto riguardo la denominazione sociale (comma 9), si chiudeva infine con un'esplicita clausola di rinvio alla disciplina ordinaria della S.r.l., le cui disposizioni trovano applicazione - in quanto compatibili - anche alla nuova società a responsabilità limitata semplificata (comma 10).

Già con la conversione del decreto nella legge 24 marzo 2012, n. 27 sono state tuttavia apportate le prime importanti modifiche formali (il numero di commi è stato dimezzato) e sostanziali al testo dell'art. 2463-*bis* e dunque al regime della S.r.l.s.

Mentre rimaneva interamente invariato il primo comma riguardante, tra l'altro, il limite legato all'età, una novità importante ha interessato innanzitutto l'atto costitutivo. Quest'ultimo, ai sensi del nuovo comma 2, deve infatti essere redatto non più per scrittura privata bensì per atto pubblico in conformità a un modello standard tipizzato che verrà approvato, successivamente, tramite un apposito decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico. La

previsione di un apposito decreto ministeriale da emanare entro sessanta giorni dalla legge di conversione ha così impedito, temporaneamente, l'immediata entrata in vigore della nuova normativa.

Un'ulteriore innovazione di rilievo ha riguardato il capitale sociale necessario per la costituzione della società. Il suo ammontare, sempre almeno pari a un euro, diventava infatti necessariamente inferiore all'importo di diecimila euro richiesto per la S.r.l.⁶

Veniva poi aggiunta, come requisito da indicare nell'atto di costituzione, l'individuazione degli amministratori «*scelti tra i soci*» (comma 2, n. 6) e si escludeva quindi espressamente la possibilità di ammettere amministratori esterni alla società.

Nel terzo comma è stato semplicemente trasportato il testo, che nel decreto legge era contenuto nel comma 9, sulla denominazione societaria. Il quinto e ultimo comma riproduceva infine la norma di chiusura già presente nella formulazione precedente permettendo l'applicazione delle norme del capo VII, titolo V, libro V del codice civile in quanto compatibili.

Altra rilevante novità che distingueva la legge di conversione dal decreto era inoltre rappresentata da un nuovo quarto comma. In quest'ultimo veniva espressamente sancita la nullità dell'eventuale atto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti soggettivi e anagrafici previsti. Un atto del genere era stato perciò specificatamente vietato. Con la l. n. 27/2012 è quindi

⁶ Era chiaro, nelle intenzioni del Legislatore, l'intento di coordinare tale disposizione con la disciplina generale delle S.r.l. Ad avviso di P. REVIGLIONO, *La società semplificata a responsabilità limitata semplificata: un "buco nero" nel sistema delle società di capitali*, in *Il Nuovo Diritto delle Società*, n. 4, 2012, p. 21, la mancata previsione di un limite legale massimo era, peraltro, in contraddizione con le stessa *ratio* ispiratrice della riforma. La possibilità di stabilire un capitale sociale ingente avrebbe smentito, secondo l'Autore, la volontà di agevolare i giovani imprenditori in ragione della *presumibile scarsità di risorse patrimoniali* a loro disposizione.

scomparsa la disciplina che regolava le conseguenze per la società nel caso in cui uno o più soci avessero superato l'età di 35 anni lasciando aperti non pochi interrogativi al riguardo.⁷

Infine ai punti 2 e 3, comma 2 dell'art. 3 della stessa legge sono state confermate le agevolazioni di spesa in cui si specificava che l'iscrizione nel registro delle imprese è esente dall'imposta di bollo, dai diritti di segreteria e che non sono dovuti gli onorari notarili.

La normativa brevemente descritta è finalmente entrata in vigore il 29 agosto 2012 successivamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale 23 giugno 2012, n. 138 recante “Regolamento sul modello standard di atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata semplificata e individuazione dei criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci”. Successivamente, con il parere del Ministero della Giustizia del 10 dicembre 2012, prot. 43644, è stato inoltre precisato che l'atto costitutivo e lo statuto standard del nuovo genere societario possono comunque essere integrati dalla volontà negoziale delle parti. Nulla impedisce quindi a queste, secondo il parere in questione, di derogare allo schema tipico presentato mediante la pattuizione di un diverso regime quando ciò è consentito dalle norme del codice civile. Il d.m. n. 138/2012 contiene infatti

⁷ Largamente condivisa era la tesi sul superamento del trentacinquesimo anno di età dei soci prospettata dall'Associazione fra le Società Italiane per Azioni (Assonime) la quale nella circolare del 30 ottobre 2012, n. 29 chiariva che «*si deve ritenere che il superamento del requisito anagrafico non determini effetti sulla partecipazione del singolo socio o sull'organizzazione delle società e che i presupposti che giustificano l'esclusione, la trasformazione o lo scioglimento della società a responsabilità limitata semplificata siano quelli indicati in generale per le S.r.l. ordinarie dagli artt. 2473-bis e 2484 c.c.*».

«clausole minime essenziali che, integrate dalla regolamentazione codicistica, consentono il funzionamento della S.r.l.s.».⁸

1.1.2 La società a responsabilità limitata a capitale ridotto

Quasi in contemporanea con l'approvazione del succitato modello standard un altro importante intervento normativo aveva ad ogni modo interessato la materia societaria. Con l'emanazione dell'art. 44 del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, poi convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, era stato difatti introdotto nel nostro ordinamento un “terzo genere” di società a responsabilità limitata: la società a responsabilità limitata a capitale ridotto (S.r.l.c.r.), ora soppressa.⁹

Al primo comma dell'art. 44 si disponeva che *«Fermo quanto previsto dall'articolo 2463-bis del codice civile, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto potrà essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione»*.

Alla S.r.l.s., riservata agli under 35, veniva dunque affiancato un nuovo modello societario a disposizione di chi avesse superato tale limite anagrafico.

In realtà la norma non conteneva alcun riferimento né all'introduzione di un apposito articolo nel codice civile, né una disposizione modificativa o

⁸ Per un'analisi più attenta della questione sull'inderogabilità dello statuto standard, si rimanda al par. 1.2.1 di questo capitolo.

⁹ Per un confronto approfondito tra la S.r.l.c.r. e la S.r.l.s. si vedano, tra gli altri.: A. BUSANI, C.A. BUSI, *La s.r.l. semplificata (s.r.l.s) e a capitale ridotto (s.r.l.c.r.)* cit., p. 1307; M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?* In *Rivista delle Società*, n. 6, 2012, p. 1104; C. CICALA, C. DE STEFANIS, *Srl semplificata e a capitale ridotto*, Bologna, 2013; M.IORI, *S.r.l. semplificata e a capitale ridotto*, Milano, 2012.

sostitutiva del disposto ex art. 2463-*bis* c.c. In questo senso, la locuzione “fermo quanto previsto dall’art. 2463-*bis* del codice civile” con cui si apre il primo comma, appariva finalizzata ad estendere le disposizioni d’ordine organizzativo e sistematico proprie della società a responsabilità limitata semplificata a quella a capitale ridotto.

Ai sensi dell’art. 44 comma 1, la costituzione poteva infatti avvenire sia tramite contratto sia attraverso atto unilaterale posti in essere esclusivamente da persone fisiche. L’atto costitutivo doveva poi essere redatto per atto pubblico e soprattutto doveva «*indicare gli elementi di cui al secondo comma dell’articolo 2463-bis del codice civile*» (comma 2, art. 44). In particolare, attraverso questo rinvio, si richiedeva il medesimo ammontare di capitale sociale previsto per la S.r.l.s. compreso quindi tra 1 e 9.999 euro.

Il principale aspetto che differenziava la S.r.l. a capitale ridotto consisteva dunque nel precluderne la costituzione a chi non avesse compiuto i trentacinque anni. Una società composta da soli soci over 35 faceva pertanto pensare a una sorta di evoluzione di quella introdotta pochi mesi prima con il d.l. n. 1/2012: il superamento del requisito anagrafico, ove avesse coinvolto tutti i soci, avrebbe quindi verosimilmente comportato il mutamento della S.r.l.s. nella S.r.l.c.r.

Ciò nonostante, nel comma 4-*bis* dell’art. 44 aggiunto dalla legge di conversione, in riferimento alla previsione di un accordo con l’associazione bancaria italiana volta a favorire l’accesso degli imprenditori al credito, si parlava di “giovani di età inferiore a trentacinque anni che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto”. La contraddizione era evidente. Per di più lo stesso Ministero dello sviluppo economico, con la nota del 30 agosto 2012, prot. 0182223, era arrivato alla conclusione che tale nuovo modello societario potesse essere formato anche da persone fisiche non ancora

trentacinquenni. E' comunque presumibile che la reale intenzione del legislatore non fosse questa e che, verosimilmente, il comma 4-*bis* sarebbe dovuto essere inserito nell'art. 3 della l. n. 27/2012 riguardante la S.r.l.s. dove verrà poi effettivamente ricollocato dal d.l. n. 76/2013.

Un'ulteriore divergenza tra i due nuovi modelli di società riguardava inoltre gli amministratori. Infatti, a differenza di quanto previsto nel punto 6, comma 2 dell'art. 2463-*bis* c.c., il ruolo amministrativo nella S.r.l.c.r. poteva anche essere ricoperto da parte di persone fisiche esterne alla compagine societaria (art.44, comma 2).

Infine, nell'art.44 della l. 134/2012, non venivano previste esenzioni in merito alle spese per diritti di bollo e segreteria e nessuna menzione veniva fatta riguardo alla necessità di uno statuto standard tipizzato. Per entrambi gli aspetti si rimandava, presumibilmente, alla normativa della S.r.l. "tradizionale" la quale, se si prescinde dalle previsioni riguardanti il capitale sociale e il limite di età dei soci, non risultava poi così dissimile.

1.1.3 L'abolizione della società a capitale ridotto e la rinnovata disciplina delle S.r.l.

Il quadro normativo venutosi a formare, composto di due varianti di società a capitale ridotto, comunque riconducibili entrambe al regime generale della società a responsabilità limitata, non era tuttavia destinato a rimanere invariato.¹⁰

L'assetto attuale è infatti il risultato delle numerose novità introdotte dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, di conversione del d.l. 28 giugno 2013, n.76

¹⁰ BUSANI, C.A. BUSI, *La s.r.l. semplificata (s.r.l.s) e a capitale ridotto (s.r.l.c.r.)* cit., p.1306., considerava la S.r.l. come un "sistema tricefalo" nel quale erano individuabili *due sottoinsiemi di pari livello* ovvero, rilevando l'unico sottoinsieme delle S.r.l. a capitale ridotto, come un "sistema bicefalo".

recante “primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto e altre misure finanziarie urgenti”.

In primo luogo il d.l. n. 76/2013, con la soppressione dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 44 della l. 134/2012, ha abolito la società a responsabilità limitata a capitale ridotto (art. 9, comma 14). Di conseguenza le S.r.l.c.r. già iscritte nel registro delle imprese hanno automaticamente assunto, a partire dal 28 giugno 2013, la qualifica di società a responsabilità limitata semplificata (art.9, comma 15).

In secondo luogo sono state apportate importanti modifiche al testo dell'art. 2463-*bis* del codice civile e quindi alla normativa della stessa S.r.l.s.

Anzitutto è stato eliminato il limite d'età di 35 anni previsto per la sua costituzione (art. 9, comma 13, a). Pertanto quest'ultima può ora essere costituita da qualunque persona fisica, tramite contratto o atto unilaterale, senza più alcuna barriera anagrafica.¹¹ Oltre ciò è stato coerentemente abrogato il quarto comma dell'art. 2463-*bis* c.c. nel quale veniva vietato il trasferimento delle partecipazioni a soggetti ultra-trentacinquenni (art.9, comma 13, punto c). Al contrario non è stato rimosso il vincolo soggettivo che tuttora impedisce alle persone giuridiche di partecipare alla costituzione di una S.r.l.s. e di entrare a farvi parte tramite acquisto di quote ovvero attraverso operazioni come aumenti di capitale, fusioni e scissioni.

¹¹ Invero la previsione di un limite anagrafico sembrava addirittura presentare profili di incostituzionalità in violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione. Si veda al riguardo A. BAUDINO, *La nuova società a responsabilità limitata semplificata. Prime riflessioni e spunti operativi*, in *Il Nuovo Diritto delle Società*, n. 12, 2012, pp. 47 ss. L'autore, oltre a sollevare i suddetti dubbi di costituzionalità, critica la funzionalità stessa della limitazione ormai rimossa.

Un'altra innovazione di rilievo ha poi riguardato gli amministratori. Questi, che nella formula originaria dovevano necessariamente essere scelti tra i soci, ora non sono più obbligati ad appartenere alla compagine societaria (art.9, comma 13, punto b).

L'art.9, comma 13, punto *b-bis*, aggiunto in sede di conversione del decreto, ha invece inserito nell'art. 2463-*bis* c.c. un nuovo terzo comma dove si stabilisce categoricamente che «*le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili*». A tale proposito, non essendo ancora intervenuto nessun decreto ministeriale ad aggiornare lo statuto tipo, in sede operativa sarà necessario quanto meno eliminare quei limiti e quei divieti rimossi dalla stessa legge 9 agosto 2013, n.99¹². Quest'ultima ha infine allegato due ulteriori commi al testo dell'art. 9 del decreto legge: il comma 15 *bis* e il comma 15 *ter* che non si limitano a regolare un aspetto riguardante la sola società semplificata ma interessano tout court la disciplina delle S.r.l.

Ai sensi dell'art. 2464, comma 4, c.c., come modificato dal comma 15-*bis*, in qualsiasi società a responsabilità limitata i conferimenti iniziali devono essere ora versati nelle mani dell'organo amministrativo nominato direttamente nell'atto costitutivo. È stato così abolito l'obbligo di versare in banca almeno il 25% del capitale sottoscritto in denaro, se la società è pluripersonale, o l'intero capitale sottoscritto, se la società è unipersonale. Tra l'altro nell'atto di costituzione devono essere indicati anche i relativi mezzi di pagamento.

Da parte sua, il comma 15-*ter* ha emendato l'articolo 2463 del codice civile aggiungendo, dopo il terzo comma, i seguenti:

¹² Il Ministero della Giustizia, interpellato dal Consiglio nazionale del Notariato, si è al riguardo pronunciato con la nota n. 118972.U dell'11 settembre 2013, condividendo la soluzione della soppressione dal modello standard tipizzato delle clausole sub 4 e sub 5, e ritenendo ancora applicabili, così come attualmente formulate nel d.m. n. 138/2012, le ulteriori clausole contenute nel modello.

«L'ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione».

«La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione».

Dal combinato disposto di queste norme si ricava dunque un nuovo assetto del capo VII, titolo V, libro V del codice civile per il quale ogni società a responsabilità limitata può oggi essere costituita con capitale sociale minimo di 1 euro. Ciò è concesso, però, solo a determinate condizioni: purché non vengano effettuati conferimenti diversi dal denaro e purché questi siano versati immediatamente, per intero, nelle mani dei neo nominati amministratori.

Per le S.r.l.s., e in ogni caso per tutte le “nuove” S.r.l. con capitale sociale compreso tra uno e diecimila euro, è stato inoltre predisposto un particolare regime circa la riserva legale. Fino a che il patrimonio netto della società non abbia raggiunto la soglia di diecimila Euro una somma pari a un quinto degli utili netti risultanti dal bilancio di ogni esercizio deve difatti essere destinata a formare la riserva legale. Solo quando questa avrà raggiunto, unitamente al capitale sociale, l'ammontare prescritto, tornerà ad applicarsi la regola ordinaria per la quale un ventesimo degli utili netti deve essere destinato, in ogni esercizio, a integrarla finché non abbia appunto raggiunto il quinto del capitale. Per di più la riserva così formata può essere utilizzata solo per

imputazione a capitale o per colmare le eventuali perdite e deve, ad ogni modo, essere reintegrata in caso di sua diminuzione.

In conclusione le sovrapposizioni normative brevemente descritte, succedutesi “freneticamente” in un breve lasso temporale, hanno mutato la società a responsabilità limitata semplificata in un modello profondamente diverso da quello originariamente previsto dal d.l. 24 gennaio 2012, n.1. In particolare, alla luce della recente modifica degli articoli 2463 e 2464 del codice civile la S.r.l.s., che rappresenta oggi l'unica alternativa alla S.r.l. “ordinaria”, ha perso alcuni tratti distintivi che la caratterizzavano. Specificatamente è venuto meno il limite legato all'età dei soci e per di più la disciplina riguardante capitale sociale e organo amministrativo non è attualmente molto difforme da quella disposta per la stessa S.r.l. ex art. 2463 c.c.

Il travagliato iter normativo, giunto per ora al termine, lascia dunque aperti numerosi interrogativi circa il ruolo della società a responsabilità limitata semplificata nel nostro ordinamento e su una sua possibile ulteriore evoluzione.

1.2 LA FASE COSTITUTIVA

1.2.1 La forma dell'atto costitutivo e la questione sull'inderogabilità del modello standard

Al pari di quanto previsto per le S.r.l. “ordinarie” e per le società di capitali in generale, l'atto costitutivo della S.r.l.s. (contratto o atto unilaterale) deve essere stipulato mediante atto pubblico e non più attraverso scrittura privata non autenticata come invece originariamente consentiva il secondo comma dell'art. 2463-*bis* c.c.

In particolare per la costituzione e le eventuali successive modifiche dell'atto si riteneva sufficiente una comunicazione telematica al registro delle imprese non essendo necessario l'intervento di un Pubblico Ufficiale. Tuttavia la scelta iniziale del legislatore di derogare all'intervento notarile è stata rapidamente abbandonata e come si evince dal testo riformato del suddetto secondo comma, l'unica forma costitutiva ammessa è oggi, per tutte le S.r.l., quella dell'atto pubblico.

L'originaria concessione riguardo all'uso della semplice scrittura privata rispondeva, in ogni caso, a esigenze di semplificazione finalizzate a favorire l'iniziativa imprenditoriale giovanile le quali caratterizzano *tout court* il modello societario in questione.¹³ La norma attuale, che come già anticipato in questo capitolo prevede un atto costitutivo standardizzato, mantiene comunque i medesimi obiettivi. Quest'ultima dispone che l'atto costitutivo *«deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia*

¹³ Sul punto A. POSTIGLIONE, *I limiti alla modificabilità dell'atto costitutivo «standard» della s.r.l. semplificata*, in *Corriere tributario*, n. 14, 2013, pp. 1136 ss.

*e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico».*¹⁴ Inoltre nel comma 2-*bis* dello stesso articolo, aggiunto dal d.l. n. 76/2013 convertito dalla l. 99/2013, si stabilisce espressamente che le clausole di questo modello sono inderogabili. Si è così, da una parte garantito il controllo di legittimità dell'atto da parte del pubblico ufficiale che la sola scrittura privata non avrebbe permesso e, dall'altra, si è evitato di “complicare” la fase costitutiva. La semplificazione viene infatti perseguita minimizzando gli oneri operativi a carico dei notai e consentendo di conseguenza di ridurre le spese di costituzione delle imprese nascenti.¹⁵

Tuttavia la necessità di un'interpretazione teleologica che tenesse conto delle reali intenzioni del legislatore ha aperto la questione in merito alla derogabilità del modello statutario e agli eventuali limiti alla modificabilità di questo. Una questione risolta, come si dirà di qui a breve, solamente attraverso il recente intervento del Ministero dello sviluppo economico.

Gli interpreti i quali sostenevano l'inderogabilità dello statuto standard fondavano il proprio convincimento su tre distinti ordini di idee.¹⁶

Il primo era certamente il dato letterale. La formulazione del co. 2 dell'art. 2463-*bis* c.c. era, secondo questi, chiara e inequivocabile: vista

¹⁴ Ci si riferisce al decreto interministeriale 23 giugno 2012, n. 138 recante “Il regolamento sul modello standard di atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata semplificata” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 29 agosto 2012

¹⁵ A. POSTIGLIONE, *I limiti alla modificabilità dell'atto costitutivo «standard»* cit, p. 1137

¹⁶ La tesi dell'inderogabilità era sostenuta soprattutto dal Notariato. Paradigmatica è la *Massima R.A.I* del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie pubblicata su *ItaliaOggi* del 1° ottobre 2012 : «*Il medesimo notaio rogante e/o le parti non potranno, invece, apportare alcuna modifica alle clausole negoziali tipizzate del negozio costitutivo della s.r.l. semplificata, a meno che non sia necessario adeguarle a disposizioni di legge sopravvenute non ancora recepite dal modello ministeriale*».

l'imperatività della norma non poteva ammettersi alcuna deroga pattizia da considerarsi perciò invalida.

In secondo luogo si riteneva che riducendo il modulo standard a un *minimum* ampliabile e modificabile l'intero schema della S.r.l.s. avrebbe perso il proprio significato.¹⁷ Era, secondo tale interpretazione, proprio l'"assenza" di un vero e proprio statuto a caratterizzare quest'ultima e qualsiasi discostamento dal modello dettato dal d.m. Giustizia avrebbe quindi avuto come conseguenza la costituzione di una S.r.l. "ordinaria" e non di una S.r.l.s. In sostanza la rigidità era considerata il prezzo da pagare per ottenere benefici in termini di semplificazione e di costi di costituzione.¹⁸

Proprio con riguardo a questi ultimi arriviamo così al terzo argomento portato a favore dell'inderogabilità. Un'ampia flessibilità concessa alle parti nell'elaborazione di uno statuto societario "atipico" avrebbe comportato, secondo questo orientamento, dei costi maggiori e certamente non era ciò che si intendeva perseguire con la semplificazione della nuova S.r.l. Per questo considerare il modello tipizzato come derogabile non sarebbe stato in linea con le intenzioni del Legislatore il quale ha previsto diverse agevolazioni di spesa. Ad esempio, tra queste, si prevede che non siano dovuti onorari ai notai roganti e solo l'accettazione di un modello predefinito avrebbe consentito di ridurre al minimo il loro lavoro esentandoli dalla necessità di una laboriosa verifica delle singole clausole del contratto o dell'atto unilaterale. Per questo

¹⁷ In questo senso C. CICALA, C. DE STEFANIS, *Srl semplificata e a capitale ridotto* cit., pp. 40 ss.

¹⁸ A. BUSANI. C.A. BUSI, *La s.r.l. semplificata (s.r.l.s) e a capitale ridotto* cit., p. 1307 riporta la posizione dell'Ufficio studi del Notariato il quale, con una nota del 29 agosto 2012, aveva ribadito che: «Una delle caratteristiche principali della Srls è infatti di esser priva di statuto e che l'atto costitutivo deve coincidere con quello dettato dal d.m. Giustizia, non essendo consentite variazioni di alcun tipo».

solo l'inderogabilità avrebbe garantito il contenimento dei costi che è considerato, come detto, un obiettivo fondamentale nella disciplina delle S.r.l.s. Tale considerazione era mossa infatti dall'assunto secondo il quale solo iniziative imprenditoriali di maggiori dimensioni giustificano i costi per l'elaborazione di uno statuto atipico e per la gestione di soluzioni operative non collaudate. Di conseguenza le agevolazioni nella costituzione di una S.r.l.s. comporterebbero necessariamente l'obbligo di adottare il modello standard e la naturale rinuncia alla flessibilità che caratterizza la S.r.l. ex art. 2463 c.c.

Tali considerazioni sono state tuttavia smentite prima da parte della dottrina e successivamente dal suddetto intervento del Ministero.¹⁹

In primis è stato criticato l'approccio formalistico che non teneva in effetti conto delle reali intenzioni del legislatore. Sarebbe infatti un'interpretazione restrittiva a snaturare le caratteristiche proprie del modello societario a responsabilità limitata e non invece uno statuto modificabile o quanto meno integrabile. Invero, la S.r.l. si caratterizza proprio per la sostanziale apertura alla pluralità di varianti organizzative e per l'ampio spazio lasciato all'autonomia privata.

In secundis il divieto di inserire clausole statutarie ulteriori più che a una semplificazione porterebbe a una limitazione non necessaria. Infatti, fermo restando che il contenimento dei costi resta uno dei tratti distintivi della S.r.l.s., è fuorviante ridurre l'intera questione a una mera quantificazione delle spese. Vietare indistintamente a tutti i soci di sostenere un modesto esborso al fine di adattare il "modello base" alle proprie specifiche esigenze sarebbe in

¹⁹ Di avviso opposto al Notariato, il quale sosteneva l'inderogabilità dello statuto standard, erano anche Assonime e gran parte del "mondo imprenditoriale". Si veda al riguardo la Circolare n. 29 del 30 ottobre 2012 di Assonime (Associazione fra le società italiane per azioni).

effetti assurdo.

Tra l'altro il testo del d.m. n. 138/2012 non è ancora stato aggiornato alla legge 99/2013. Dunque il modello risulta oltretutto già superato e necessita a prescindere un intervento di modifica. Tuttavia, come ha chiarito il Ministero della Giustizia con la nota n. 118972.U dell'11 settembre 2013, questo è tuttora utilizzabile pur dovendosi considerare invalide le clausole obsolete.

Ad ogni modo, come anticipato, è intervenuta la circolare n. 3657/C del 2 gennaio 2013 del Ministero dello sviluppo economico la quale ha recepito un precedente parere del Ministero della giustizia.²⁰ Secondo quest'ultimo la disposizione normativa contenuta nell'art. 2463-bis c.c. «*non può essere letta come norma limitativa dell'autonomia negoziale delle parti*» in quanto «*appare del tutto incongruo ritenere che la norma primaria abbia voluto [...] limitare l'autonomia negoziale rimettendo ad una normativa regolamentare l'individuazione delle innumerevoli possibili opzioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento della società*».

Secondo i “tecnici” l'utilizzazione di un modello predefinito di atto costitutivo e statuto permette infatti l'agevolazione della fase costitutiva e la gratuità della prestazione notarile ma non per questo è da considerarsi totalmente immodificabile. Dalla gratuità non deriva pertanto nessun impedimento ad adottare la formula della società semplificata adattandola alle esigenze proprie dell'attività imprenditoriale e a investire il notaio del relativo compito.²¹ Si conclude così che il modello ministeriale di atto costitutivo della S.r.l.s. contiene solo «*clausole minime essenziali*» integrabili attraverso la disciplina codicistica e che «*nulla impedisce alle parti di derogare allo schema tipico mediante la pattuizione di un diverso contenuto*».

²⁰ Ci si riferisce al parere del 10 dicembre 2012 prot. n. 0182223

²¹ In questo senso A. POSTIGLIONE, *I limiti alla modificabilità dell'atto costitutivo «standard»* cit, p. 1142.

Tuttavia lo stesso Ministero, nel ribadire con la risoluzione prot. n. 6404 del 15 gennaio 2014 che le clausole essenziali del modello standard sono inderogabili, ne ha escluso addirittura l'integrabilità. Non si comprende però come il contenuto minimale dello statuto predisposto possa essere sufficiente a regolare il funzionamento della S.r.l.s. Inoltre la stessa clausola di rinvio contenuta nell'art. 2463-*bis* pare disporre in senso contrario. Sembra dunque imprescindibile un'integrazione attraverso previsioni aggiuntive che non risultino, in ogni caso, incompatibili con le clausole essenziali prefissate.

L'intervento "a gamba tesa" del Ministero ha tuttavia lasciato aperto l'importante interrogativo riguardo i limiti alla modificabilità. Una volta chiarito che lo statuto tipo necessita di integrazioni, resta infatti da capire fino a che punto possa spingersi l'autonomia privata nel plasmarne il contenuto.

1.2.2 Il contenuto dell'atto costitutivo

I requisiti necessari dell'atto costitutivo sono elencati nel secondo comma dell'art. 2463-*bis* c.c. La norma ricalca essenzialmente l'art. 2463 c.c. relativo alla S.r.l. "ordinaria", ma con alcune non trascurabili variazioni.

Innanzitutto devono essere indicati il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio e la cittadinanza di ciascun socio. Dunque, a differenza di quanto avviene per le S.r.l. ex art. 2463 c.c., non è espressamente richiesta l'individuazione della "denominazione" e dello "stato di costituzione". L'assenza di tali elementi, chiaramente riferibili a persone giuridiche, esclude, come si avrà modo di specificare più avanti, che persone diverse da quelle fisiche possano diventare soci di una S.r.l.s.

Necessaria è poi la «*denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondari*». La norma permette, così come per tutte le S.r.l., di adottare nomi di fantasia che non risultino però

ingannevoli per i terzi. Ai fini di garantire poi a questi la conoscenza del regime di responsabilità al quale sottostanno i soci, dovrà comunque risultare in modo esplicito che si tratta di una S.r.l.s. Oltretutto il comma 3 dell'art. 2463-*bis* c.c. richiede che la denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, insieme all'ammontare del capitale sociale, alla sede della società e all'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta, sia «*indicata negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico*». La *ratio* di suddetta norma, che non si rinviene nella disciplina della S.r.l. “ordinaria”, andrebbe pertanto ricercata nella volontà di assicurare un livello di riconoscibilità maggiore al neonato modello societario.²²

Nell'atto costitutivo devono poi indicarsi (esattamente come previsto dall'art. 2463 c.c. al quale, nel punto 4 dell' art. 2463 bis c.c., si fa espresso rinvio) l'attività che costituisce l'oggetto sociale, la quota di partecipazione di ogni socio e le norme relative al funzionamento della società. Con riferimento a quest'ultime devono risultare, in particolare, quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza.

Inoltre devono essere individuati gli amministratori e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Al riguardo il d.l. n. 76/2013 ha abolito, come si è già avuto modo di ricordare, la disposizione in precedenza contenuta nel punto 6 del co.2 art. 2463-*bis* per la quale gli amministratori dovevano essere scelti tra i soci.²³ L'incarico può quindi venir

²² L. SERRA, *S.r.l. semplificata e S.r.l. a capitale ridotto*, Milano, 2012, p.6

²³ A. BUSANI, *La nuova società a responsabilità semplificata e la nuova s.r.l. con capitale inferiore a 10mila euro*, in *Le Società*, n.10, 2013 p. 1076. L'autore rileva come l'art. 2475, comma 1, c.c., il quale dispone che, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della S.r.l. è affidata a uno o più soci, non può non applicarsi anche in ambito di S.r.l.s. Stante *la più forte impronta personalistica* di quest'ultima sarebbe

affidato anche a persone esterne alla formazione societaria. Sono poi gli stessi soci, a differenza di quanto disposto per le società per azioni, a nominare in sede di contratto costitutivo i soggetti ai quali è affidata l'amministrazione e, come si avrà modo di scrivere successivamente, a stabilirne le competenze. Così al pari di quanto avviene nella S.r.l. "standard", viene lasciato un ampio spazio di manovra all'autonomia privata.

Non vi è invece nessun rinvio al punto 9 del secondo comma dell'art. 2463 c.c. e non è per questo necessaria l'indicazione dell'importo globale delle spese sostenute dalla società per la costituzione.

Infine deve essere inserito, oltre alla data di costituzione e alla sottoscrizione, l'ammontare del capitale sociale, per la trattazione del quale si rimanda alla sezione seguente di questo capitolo (rinvio²⁴).

1.2.3 Lo statuto e i limiti alla modificabilità del modello standard

L'articolo 2328 c.c. in tema di Spa definisce lo statuto come l'atto contenente le norme relative al funzionamento della società, parte integrante dell'atto costitutivo ma separato rispetto a questo. Non vi è invece traccia di questa definizione nel corrispettivo art. 2463 c.c. "post riforma" riguardante la S.r.l.²⁵ Tale omissione circa la scissione tra atto costitutivo e statuto comporterebbe quindi l'inclusione delle norme di funzionamento nel primo avvicinando così la disciplina delle società a responsabilità limitata a quella delle società di persone. Tuttavia nella prassi lo statuto viene redatto

infatti contraddittorio prevedere la nomina di un "amministratore estraneo" a prescindere da un'abilitazione in tal senso contenuta nell'atto costitutivo.

²⁴ Par. 1.3.3 Cap. I

²⁵ Si fa riferimento al noto d.lgs. n. 6 del 2003 recante "*Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative*" che ha profondamente innovato il quadro normativo del diritto societario italiano.

indifferentemente sia come documento separato e allegato all'atto che in un *unicum* con questo.²⁶ Nonostante ciò è da considerarsi un atto pubblico *sui generis* dovendosi rispettare unicamente le prescrizioni formali che la legge notarile detta per gli allegati.²⁷

Chiariti preliminarmente i requisiti formali occorre ora prendere in considerazione due profili: da una parte l'autonomia statutaria che caratterizza la S.r.l., dall'altra i limiti alla modificabilità dello statuto standard della S.r.l.s.

La riforma del 2003, che ha fortemente modificato l'assetto normativo in materia societaria, ha infatti concesso ai soci, al fine di favorire la concorrenza tra gli ordinamenti e l'ingresso delle imprese medio-piccole nel mercato, un'ampia autonomia nella ricerca di una veste giuridica idonea alle proprie esigenze economiche. Le società a responsabilità limitata sono state difatti "liberate" dai vincoli derivanti da norme inderogabili che caratterizzavano, e caratterizzano tuttora, le altre società di capitali. Tale "deregolamentazione" ha concesso ai soci un'ampia libertà, potendo questi prevedere nello statuto schemi organizzativi duttili e variegati. In particolare si è resa possibile l'attribuzione alla S.r.l. di una marcata impronta personalistica, conferendo maggiore rilevanza alla figura del socio, ovvero l'adozione di un modello statutario più propriamente capitalistico, valorizzando le strutture organizzative. Il legislatore ha concesso questi larghi spazi all'autonomia astenendosi dal disciplinare specifiche materie o offrendo l'opportunità di scegliere fra più schemi tra loro alternativi. Si fa specificatamente riferimento alla possibilità di organizzare il riparto delle competenze tra i diversi organi e, soprattutto, all'opportunità di orientarsi tra una pluralità di regimi amministrativi. Espressione dell'autonomia statutaria sono, a titolo

²⁶ Per un approfondimento sul tema si veda G. RESCIO, *Sulla natura e sulla forma degli statuti societari*, in *Rivista delle Società*, n. 4, 2005, pp. 783 ss.

²⁷ Non sembra si possa, ad ogni modo, ometterne la lettura.

esemplificativo, anche le determinazioni riguardanti le modalità di esercizio del recesso o della facoltà di escludere il socio e la libertà di prevedere procedimenti semplificati o specificati.²⁸

Ad ogni modo l'autonomia statutaria non è illimitata. Quanto è stato scritto porta per questo alla necessaria individuazione dei limiti e delle norme inderogabili i quali rappresentano i presupposti necessari ai fini dell'applicazione del regime di responsabilità limitata e, per quanto direttamente ci riguarda, della S.r.l. semplificata.²⁹ Ammesso che lo statuto tipo ex d.m. n. 138/2012 sia integrabile, bisogna infatti individuare i confini entro i quali i soci, nel determinare le norme sul funzionamento della società, possono orientarsi.

A questo punto è però necessaria una precisazione. L'art. 2463-*bis* c.c. non regola ogni aspetto riguardante la S.r.l.s. ma, al contrario, ne traccia unicamente le linee fondamentali tramite le norme che ne rappresentano lo "zoccolo duro". Tale normativa va infatti integrata con quella generale delle società a responsabilità limitata. Per questo, al comma 5 del citato articolo, è stata inserita una norma di chiusura la quale dispone che «*salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo³⁰ in quanto compatibili*». Partendo da questo presupposto possiamo preliminarmente affermare che i limiti alla modificabilità dello statuto sono innanzitutto quelli

²⁸ Così F. IOZZO, *La s.r.l. e i modelli di amministrazione*, Torino, 2013, p.23.

²⁹ In generale, sui limiti dell'autonomia statutaria nelle S.r.l., si confrontino: O. CAGNASSO, *Ambiti e limiti dell'autonomia concessa ai soci della "nuova società a responsabilità limitata"*, in *Le Società*, n. 2-bis, 2003, pp. 368 ss.; O. CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. COTTINO, V, Padova, 2007; D. GIORDANO, *Le limitazioni all'autonomia privata nelle società di capitali*, Milano, 2006, pp. 149 ss.

³⁰ Capo VII, titolo V, libro V del codice civile

che riguardano più generalmente ogni S.r.l. Il problema è che non sempre è agevole distinguere le norme imperative da quelle dispositive e cercare di delineare un elenco più o meno esaustivo sarebbe non solo arduo ma anche poco utile. Perciò è compito dell'interprete individuare tali limiti tenendo in considerazione che l'inderogabilità caratterizza, senza dubbio, tutte quelle norme poste a tutela degli interessi generali e che fra questi rientra, per quanto ci riguarda, soprattutto la tutela dei terzi.³¹ È infatti lo stesso regime di responsabilità limitata dei soci a imporre dei precisi confini alla loro autonomia. Nell'interesse dei creditori sociali e dei terzi in genere sono perciò considerate inderogabili le regole riguardanti il capitale sociale, i conferimenti, il finanziamento dei soci, il bilancio, la pubblicità e il divieto di fare ricorso al mercato del capitale di rischio.³²

A queste limitazioni generali si aggiungono poi quelle proprie del modello semplificato. Nella S.r.l.s. l'autonomia privata concessa ai soci si misura infatti con le peculiarità di uno schema societario "snello" che si avvicina, ancor di più, a quello di una società organizzata su base personalistica. Si pensi per esempio ai requisiti sociali oggettivi e soggettivi, alle modalità di conferimento o all'ammontare del capitale sociale dei quali ci si occuperà ampiamente in seguito.

In conclusione, osservando che lo stesso modello standard predisposto dal Ministero dello sviluppo economico è decisamente minimale, la presenza di clausole convenzionali aggiuntive, ove compatibili con la regolamentazione

³¹ Si veda, sul tema, V. SALAFIA, *La nuova s.r.l. tra autonomia statutaria e norme imperative*, in *Le Società*, n.4, 2009, pp. 437 ss. L'Autore esamina le norme imperative e quelle derogabili facendo riferimento ai momenti essenziali della vita societaria ed a ciascuno degli organi che la legge indica come elementi della struttura della S.r.l.

³² In questo senso O. CAGNASSO, *Ambiti e limiti dell'autonomia concessi ai soci* cit. pp. 374 ss.; F. IOZZO, *La s.r.l. e i modelli di amministrazione* cit., pp. 26 ss.

generale delle S.r.l., non dovrebbe incidere sulla legittimità dell'atto costitutivo né sulla validità delle clausole stesse. Dovrebbero così essere valide quelle concernenti, ad esempio, la scelta del modello di amministrazione, le decisioni dei soci, la durata della società e tutte quelle meramente riproduttive di norme di legge (se compatibili).³³ Non vi è per di più alcun esplicito divieto concernente i c.d. patti parasociali i quali non coinvolgano, se non in maniera indiretta, i terzi. Questi, intesi come accordi tra singoli soci volti a regolare determinati aspetti della vita societaria, sono comunque estranei all'atto costitutivo e possono avere ad oggetto, per esempio, regole sull'esercizio del diritto di voto, sulla cessione delle quote di partecipazione o sui diritti di prelazione.³⁴

1.2.4 L'iscrizione nel Registro delle imprese e le agevolazioni di spesa

Il processo di costituzione delle società di capitali non può dirsi concluso fino a che non si sia provveduto al deposito dell'atto costitutivo e alla relativa iscrizione nel registro delle imprese. L'iscrizione ha infatti efficacia costitutiva ed è solo attraverso questa che la società acquista la personalità giuridica.³⁵

Il corrispettivo procedimento per le S.r.l.s. non presenta significative divergenze rispetto allo schema generale ricavabile dal combinato disposto degli artt. 2330 e 2331 del codice civile. L'atto costitutivo va depositato a cura del notaio che lo ha ricevuto ovvero dell'amministratore (o degli amministratori), nel termine di venti giorni dalla stipulazione, presso il Registro delle imprese della provincia nella quale è ubicata la sede legale della società. Ciascun socio è legittimato a provvedervi in caso di inerzia del pubblico ufficiale o degli amministratori.

³³ Così C. CICALA, C. DE STEFANIS, *Srl semplificata e a capitale ridotto*, cit. p.44

³⁴ D. MARINELLI, S. SABATINI, *La disciplina delle s.r.l.*, Torino, 2013, p.64

³⁵ G. FERRI, *Manuale di diritto commerciale*, Torino, 2010, pp. 365 ss.

L'unica differenza con la S.r.l. "ordinaria" riguarda, a ben vedere, i relativi costi. Come si è più volte detto il Legislatore ha infatti previsto delle specifiche agevolazioni di spesa. In particolare l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritti di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.

Tuttavia, se l'adesione in toto al modello standard garantisce senza alcun dubbio la gratuità dell'onorario del professionista, resta da chiarire con quali strumenti questo andrà quantificato in caso di deroghe e ampliamenti. L'agevolazione è garantita anche in caso di corpose modifiche o unicamente quando queste siano di lieve entità? Si auspica in materia, dato il silenzio dell'attuale normativa, un intervento chiarificatore.³⁶

³⁶ D. MARINELLI, S. SABATINI, *La disciplina delle s.r.l.*, cit., p.66 ss. rileva oltretutto che, tra la documentazione consultabile presso i Registri delle Imprese d'Italia, è già possibile reperire atti costitutivi caratterizzati da rilevanti divergenze ed integrazioni rispetto al modello standard. Ci si interroga, nello specifico, anche sulla sorte delle singole clausole difformi. Si conclude che «qualora si trattasse di clausole modificative del modello ministeriale, tali da comportare un essenziale stravolgimento del testo, [...] verrebbe meno quella conformità richiesta dal Legislatore, sicché si potrebbe financo giungere a ritenere inefficace l'intero contratto; qualora, invece, si trattasse di mere modifiche additive, si potrebbe giungere a ritenerle meramente inefficaci e quindi improduttive di effetti, salvi gli effetti positivi del contratto sociale per il resto».

1.3 IL CAPITALE SOCIALE E LA DISCIPLINA DEI CONFERIMENTI

1.3.1 Il capitale minimo obbligatorio di S.r.l.s. e S.r.l. “ordinaria” dopo il d.l. n. 76/2013

Una delle novità più rilevanti che caratterizzavano la S.r.l. semplificata al momento della sua introduzione nel nostro ordinamento era, senza dubbio, la previsione riguardante l'ammontare del capitale sociale minimo. Ai sensi del primigenio art. 2463-*bis*, comma 2, n.3, c.c., questo poteva infatti essere pari alla cifra di un euro a fronte dei diecimila allora necessari per la formazione di una S.r.l. Con la legge n.27 del 24 marzo 2012 è stato invece fissato il limite massimo corrispondente proprio a diecimila euro che ha reso chiaro il coordinamento tra le discipline dei due modelli societari a responsabilità limitata.

Anche in questo caso, come più volte si è avuto modo di ribadire, le finalità che hanno ispirato la riforma sono state la volontà di conformarsi a modelli societari già esistenti negli altri ordinamenti europei e soprattutto di agevolare l'accesso all'impresa dei giovani.³⁷ È infatti opportuno ricordare che

³⁷ È indubbio che la tendenza alla riduzione dell'importo del capitale minimo a una cifra simbolica sia anche conseguenza, in Europa, della “concorrenza tra ordinamenti”. La possibilità di esportare, anche attraverso l'instaurazione di succursali in altri Stati membri, un regime societario flessibile, competitivo e “senza capitale” come quello della *private company* inglese, ha infatti portato alla proliferazione di varianti societarie a capitale minimo simbolico nel resto dell'Unione. Si veda, sul punto, P. REVIGLIONE, *La società semplificata a responsabilità limitata* cit. pp. 8 ss; M. MIOLA, *Il sistema del capitale sociale e le prospettive di riforma nel diritto europeo delle società di capitali*, in *Rivista delle Società*, n. 2, 2005, pp. 1233 ss.

la S.r.l.s. era inizialmente accessibile solo a chi non avesse compiuto i trentacinque anni di età. La previsione di un ammontare del capitale sociale praticamente simbolico e le agevolazioni di spesa nella fase costitutiva erano dunque, nelle intenzioni del Legislatore, le chiavi di accesso al mondo dell'impresa messe a disposizione dei giovani.

Rimandando un'analisi più completa circa il ruolo del capitale sociale e il raggiungimento delle finalità sopra enunciate ad altra parte di questo elaborato (rinvio³⁸), ciò che preme ora analizzare è come tale disciplina abbia inciso sul sistema societario italiano.

La società a responsabilità limitata con capitale sociale simbolico o praticamente inesistente rappresenta infatti, nel nostro ordinamento, una novità rilevante. Con l'introduzione della S.r.l.s. è stato rotto il fondamentale equilibrio che legava l'accesso al regime di irresponsabilità dei soci per le obbligazioni della società all'esistenza di un capitale sociale minimo di una certa consistenza.³⁹ Sono sorti, visto soprattutto il suddetto limite massimo dei diecimila euro, seri dubbi sull'effettività e le modalità di tutela dei terzi e dei creditori. In particolar modo la dottrina si è interrogata circa l'applicabilità di quelle regole, tipiche delle sole società di capitali, le quali impongono un immediato intervento nel caso in cui il rapporto tra il capitale sociale minimo e il patrimonio venga alterato. Infatti, nel caso in cui l'ammontare del primo

³⁸ Par. 3.2.1 Cap. III

³⁹ G. MARASÀ, *Considerazioni sulle nuove s.r.l.: s.r.l. semplificate, s.r.l. ordinarie e start up innovative prima e dopo la L. n. 99/2013 di conversione del D.L. n. 76/2013*, in *Le società*, n.10, 2013, pp. 1089 ss. Si osserva che, nonostante sia venuto meno tale equilibrio, non è in dubbio l'applicazione, anche nelle S.r.l.s., delle regole generali e di quelle specifiche delle società di capitali. Ci si riferisce alle regole che permettono la composizione dei contrapposti interessi dei soci e dei creditori sociali e, in particolare, a quelle «*che impongono di intervenire immediatamente qualora il rapporto tra capitale sociale e patrimonio si alteri in conseguenza di perdite eccedenti un terzo (2447 e 2482-ter c.c.)*».

venga fissato ad un livello vicino a quello simbolico di un euro, il rischio che debbano attivarsi le regole a tutela dei creditori sarà maggiore. La composizione dei contrapposti interessi tra quest'ultimi e i soci resterebbe ad ogni modo, secondo gli interpreti, affidata proprio al capitale sociale. Per questo il Legislatore non avrebbe previsto, al contrario di quanto avvenuto ad esempio in materia di *start up* innovative, la sospensione delle summenzionate regole.⁴⁰ Inoltre, come si è già avuto modo di scrivere, è lo stesso art. 2463-*bis*, nel comma 5, a permettere l'applicazione delle disposizioni del Codice civile del libro V, titolo V, capo VII.

Sarebbero quindi da ritenersi compatibili con la disciplina delle S.r.l.s., in special modo, le norme riguardanti l'accesso al concordato preventivo o ad accordi di ristrutturazione dei debiti.⁴¹ A dire il vero sembra però problematica, dato il limite minimo di un euro, l'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 2482-*ter* c.c. che obbliga ad intervenire in caso di perdite eccedenti un terzo⁴² e di tutta la normativa sull'aumento e riduzione del capitale le quali continuano a contemplare, come soglia minima, l'importo di diecimila euro.

Per di più a complicare il quadro normativo è intervenuta la l. n. 99/2013 la quale, attraverso il comma 15-*ter* dell'art.9, ha aggiunto due nuovi commi

⁴⁰ In questo senso: A. DACCÒ, *La s.r.l.: Caratteristiche tipologiche e struttura formale*, in M. CIAN (a cura di), *Diritto commerciale, Vol. 2*, Torino, 2013, p. 573. In senso contrario A. BAUDINO, *La nuova società a responsabilità limitata semplificata* cit., pp. 29 ss., dove si sostiene l'inapplicabilità alla s.r.l.s. del complesso di norme che, nella s.r.l. "ordinaria", mirano a salvaguardare il principio dell'intangibilità del capitale sociale e, in particolare, delle previsioni contenute negli artt. 2482-*bis* e 2282-*ter* c.c.

⁴¹ G. MARASA', *Considerazioni sulle nuove s.r.l* cit., p. 1090

⁴² «Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo» (Art. 2482-*ter* c.c.).

all'art. 2463 c.c. Tra questi, il nuovo comma 4 ha stabilito che anche per la costituzione della S.r.l. "ordinaria", al pari di quanto indicato per la semplificata, *«l'ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro»*.

Tale innovazione circa la derogabilità del capitale minimo, che per le S.r.l. era appunto fissato a diecimila euro, non solo ha portato a una situazione di confusione tra i due modelli societari a responsabilità limitata ma ha addirittura ridotto sensibilmente, secondo parte della dottrina, la stessa ragion d'essere della variante semplificata.⁴³ Infatti l'elemento che maggiormente distingueva il nuovo modello societario non ne rappresenta più, a questo punto, un'esclusiva.

Ciò nonostante questa "rivoluzione copernicana" va interpretata alla luce dell'intero intervento legislativo. La l. n. 99/2013 ha infatti aggiunto, all'art. 2463 c.c., anche un nuovo quinto comma che ha modificato la disciplina della riserva legale. In più, nel comma 4 già citato si dispone che, in caso l'ammontare del capitale sociale sia inferiore al limite di diecimila euro, *«i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione»*.

Ci si chiede pertanto se tali norme siano applicabili anche alle S.r.l. semplificate o se siano al contrario riservate alle S.r.l. ex art. 2463 c.c.

È necessaria, in conclusione, un'analisi delle rispettive regole in tema di riserva legale e di conferimenti.

⁴³ Così D. BOGGIALI, A. RUOTOLO, *Le nuove S.r.l.*, Studio n. 892-2013/I, Consiglio nazionale del notariato, 2013, pp. 7 ss. Ugualmente G. MARASA', *Considerazioni sulle nuove s.r.l.* cit., pp. 1090 ss. Quest'ultimo denuncia l'inutilità di due "varianti" di S.r.l. sostenendo nello specifico che, con l'intervento di cui al d.l. n. 73/2013, la S.r.l.s. *«ha perso qualsiasi connotazione di specialità»*.

1.3.2 La riserva legale nelle S.r.l. con capitale inferiore a diecimila euro

Le riserve sono quelle immobilizzazioni degli utili che, imposte dalla legge, dagli statuti delle società o eventualmente disposte dall'assemblea, vengono create per assicurare la stabilità del capitale sociale. Rappresentano una garanzia per i creditori di fronte a oscillazioni nei valori o di fronte alle perdite che possono verificarsi. La riserva legale è, appunto, quella la cui costituzione è prescritta *ex lege*. Essa non è distribuibile ai soci ed è unicamente disponibile per la copertura delle perdite dopo che, a tale scopo, siano state utilizzate tutte le altre riserve a disposizione.

Più specificatamente l'art. 2430 c.c. in tema di Spa, al quale per le S.r.l. rinvia l'art. 2478-bis, dispone che: «*Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale*» (comma 1) e che «*la riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione*» (comma 2).

Tuttavia, come anticipato, con la l. n. 99/2013 è stato aggiunto all'art. 2463 c.c. un nuovo quinto comma. Questo, per le S.r.l. con capitale sociale compreso tra 1 e 9.999 euro, stabilisce che: «*La somma da dedurre agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva legale prevista dall'articolo 2430 c.c., deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione*».⁴⁴

⁴⁴ Le nuove regole sulla formazione della riserva suggeriscono un paragone con la disciplina della *Unternehmergeellschaft*, considerabile, approssimativamente, come il

Perciò, dal combinato disposto delle norme, si ricava innanzi tutto che il valore della riserva legale varia, nelle S.r.l., a seconda che queste abbiano o meno un capitale inferiore ai diecimila euro. «*Quindi, a titolo esemplificativo, una s.r.l. con capitale di 10.000 euro deve accantonare il 5% degli utili netti annuali fino al raggiungimento dell'importo di 2.000 euro. Viceversa, una s.r.l. con capitale di 1 euro deve accantonare il 20% degli utili netti annuali fino al raggiungimento dell'importo di 9.999 euro. È evidente come, in tale ipotesi, la riserva imposta dalla legge superi notevolmente il parametro del quinto del capitale previsto in via generale dall'art. 2430 c.c.*».⁴⁵

In secondo luogo, quando il suddetto limite non venga superato, la riserva potrà essere utilizzata anche per eseguire un aumento (gratuito) di capitale e non solo a copertura delle perdite. La finalità di questa norma sarebbe difatti quella di favorire la capitalizzazione di società che non dispongono di un capitale consistente.

Quanto si è detto porta infine a chiedersi quale sia la disciplina applicabile alle S.r.l.s. Considerando i limiti dell'ammontare del capitale sociale imposto a queste società la risposta sembra ovvia e si applicherà, senza dubbio, l'innovativa disciplina ex art. 2463, comma 5. Ad ogni modo la soluzione, seppure logicamente impeccabile, non fa che ridimensionare maggiormente i tratti distintivi, e per alcuni addirittura l'utilità, del modello

corrispettivo tedesco della S.r.l.s. Si è infatti creato, per questa nuova tipologia societaria "senza capitale", un modello di accantonamento degli utili «*che aspira a divenire alternativo alla formazione del capitale sociale*». Si è previsto, a fronte della possibilità di costituire la società con un solo euro, l'obbligo di destinare una percentuale del 25% degli utili alla formazione di riserve sino alla cifra di venticinquemila euro. Tale soluzione di compromesso, comparabile a un meccanismo di formazione in via successiva del capitale, manifesta così la volontà di conservare una certa continuità con il passato. Così M. MIOLA, *La tutela dei creditori ed il capitale sociale* cit., pp.250 ss.

⁴⁵ Espressamente, in tal senso, D. BOGGIALI, A. RUOTOLO, *Le nuove S.r.l.* cit., p. 9

semplificato.⁴⁶

1.3.3 I beni conferibili e le modalità di conferimento

La disciplina della S.r.l.s. in tema di conferimenti, visto il rinvio operato dal più volte citato comma 5 dell'art. 2463-*bis* c.c.⁴⁷, ricalca in gran parte quella della S.r.l. “tradizionale”.

Al riguardo l'art. 2464 c.c. dispone innanzitutto, così come avviene per le Spa, che *«il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale»* (comma 1). Tra questi esiste perciò un vincolo il quale permette di affermare che l'individuazione positiva dei beni conferibili è finalizzata alla “formazione effettiva di un capitale”. Attraverso questa si formerebbero infatti i presupposti per una proficua attività d'impresa e le basi per la tutela dei creditori sociali.⁴⁸

L'art. 2464 c.c. stabilisce in secondo luogo che *«possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica»* (comma 2). Ora, facendo riferimento alla disposizione citata e in particolar modo alle altre norme contenute nello stesso articolo, possiamo sinteticamente affermare che nella S.r.l. il denaro non è l'unico bene conferibile. Al contrario i conferimenti eseguiti da parte dei soci possono effettuarsi anche attraverso l'attribuzione di beni in natura e di crediti oppure mediante la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. Il solo limite al conferimento diverso dal denaro è in questo caso rappresentato dall'obbligo di integrale liberazione di questo al momento della sottoscrizione (comma 5).

⁴⁶ G. MARASA', *Considerazioni sulle nuove s.r.l.* cit. pp.1090 ss.

⁴⁷ Per il quale si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del capo VII, titolo V, libro V in quanto compatibili.

⁴⁸ E. GINEVRA, *Conferimenti e formazione del capitale sociale nella costituzione della s.r.l.*, in *Rivista delle Società*, n. 1, 2007, pp. 109 ss.

Per quanto riguarda invece la S.r.l.s. l'unico dato normativo in materia si rinviene nel punto 3, comma 2 dell'art. 2463-*bis* c.c. Ci si limita infatti a prescrivere, categoricamente, che il conferimento deve farsi in denaro ed essere interamente versato all'organo amministrativo al momento della costituzione. Data la presunta rilevanza dell'elemento personale e dei rapporti tra i singoli soci è però legittimo nutrire alcuni dubbi circa la limitazione posta all'apporto individuale di quest'ultimi.⁴⁹ Tuttavia l'esclusione della facoltà di effettuare conferimenti diversi dal denaro risponde, con molta probabilità, ad esigenze di semplificazione e riduzione dei costi. I conferimenti in natura impongono infatti degli onerosi procedimenti di stima dei beni (si pensi alla necessità della nomina di un esperto designato dal tribunale o di un revisore legale per la perizia o relazione giurata sul valore del bene). L'intera normativa contenuta nell'art. 2465 c.c. riguardante la stima dei beni in natura e dei crediti, così come prevista per la S.r.l., non può pertanto trovare applicazione nel modello societario semplificato.

Inoltre, alla luce di quanto detto, ci si discosta dalla disciplina generale ex art. 2464 c.c. non solo per i limiti circa le entità conferibili ma anche per le modalità con cui queste devono essere versate. Dovendo infatti queste essere liberate per intero al momento della costituzione, a prescindere dal fatto che si tratti di S.r.l.s. unipersonale ovvero pluripersonale, non è consentito il rinvio alle previsioni contenute nel comma 4 dell'articolo in questione. Ci si riferisce nello specifico alla statuizione secondo la quale i soci devono provvedere al

⁴⁹ Sul punto E. GINEVRA, *Conferimenti e formazione del capitale sociale* cit., pp. 136 ss. rileva infatti come «*La s.r.l. è stata così configurata come organizzazione tra "soci imprenditori", la cui efficienza è destinata ad essere legata, molto più che nel modello della s.p.a., alla realizzazione di una sinergia tra le spinte personali di ciascuno di essi: ivi compresa quella operata in fase di conferimento, che viene a essere così concepito come prima espressione dell'individuale apporto imprenditoriale del socio all'attività comune*».

versamento presso una banca di almeno il 25% dei conferimenti in denaro nel caso di costituzione di una S.r.l. pluripersonale ovvero dell'intero ammontare qualora si tratti di società unipersonale.

Inoltre nelle S.r.l.s. non è permessa, al contrario di quanto avviene in ambito di S.r.l. "ordinarie", la sostituzione del versamento di una somma di denaro con una polizza di assicurazione o una fideiussione bancaria.⁵⁰

Tornando infine alle novità introdotte dalla l. n.99/2013 in tema di S.r.l. con capitale inferiore a diecimila euro l'attuale comma 4, art. 2463 c.c. stabilisce ora che *«i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione»*.

La regolamentazione delle società con regime di responsabilità limitata varia dunque a seconda che il capitale sociale iniziale superi o meno la predetta soglia di euro diecimila. È a questo punto agevole affermare che, anche in materia di conferimenti, le S.r.l. semplificata e "ordinaria", entrambe con capitale minimo compreso tra 1 e 9.999 euro, presentano discipline pressoché identiche.

In conclusione la confusione tra i due schemi operata dal Legislatore porta, ancora una volta, a chiedersi perché sia stato creato un nuovo tipo (*rectius* "sottotipo") societario per poi annullarne, in gran parte, i tratti distintivi.

⁵⁰ L. SERRA, *S.r.l. semplificata e S.r.l. a capitale ridotto* cit., pp. 25 ss. Si fa riferimento all'art. 2464, comma 6, c.c., ai sensi del quale *«Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società»*. Tale disposizione è però inapplicabile al regime della S.r.l.s. poiché non sono ammessi conferimenti diversi dal denaro.

1.4 IL SOCIO

1.4.1 I requisiti soggettivi e oggettivi

Nello studio dei requisiti soggettivi che i soci di una S.r.l.s. devono possedere vanno considerati due distinti profili.

In primo luogo bisogna prendere atto che la nuova forma societaria è riservata unicamente alle persone fisiche. I riferimenti da seguire per giungere a questa affermazione sono rappresentati, ancora una volta, dagli artt. 2463 e 2463-*bis* del codice civile. Nel primo di questi, riguardante la S.r.l. “ordinaria”, tra le prescrizioni formali da inserire nell’atto costitutivo vengono indicati, oltre al cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, il domicilio e la cittadinanza di ogni socio, anche la denominazione, lo Stato di costituzione e la sede (comma 2, n.1). È dunque sufficiente una semplice interpretazione del dato letterale per ricavarne che possono far parte di una S.r.l. sia persone fisiche che persone giuridiche. Tra queste possono peraltro ricomprendersi le persone non dotate di personalità giuridica e non iscritte nel Registro delle imprese, consorzi, enti associativi, ecc.⁵¹ Viceversa nell’art. 2463-*bis* c.c., sulla costituzione delle S.r.l.s., non compaiono quelle medesime prescrizioni formali riferibili a persone giuridiche. Per di più, nel primo comma, viene esclusa la partecipazione di queste disponendosi unicamente che *«la società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche»*.

In secondo luogo non si può non ricordare che tra gli elementi fondamentali dell’originario modello di S.r.l.s. vi era proprio la limitazione riguardante l’età dei soci. L’originario comma 1 dell’art. 2463-*bis* c.c., così

⁵¹ Si veda D. MARINELLI, S. SABATINI, *La disciplina delle s.r.l.* cit., p.50.

come introdotto dal d.l. n. 1/2012, stabiliva precisamente che *«la società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita [...] da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione»*.

Tale previsione, seppure originale, era coerente con le intenzioni del Legislatore. Il nuovo modello societario è difatti nato come società pensata per i giovani e al fine di agevolarne l'iniziativa economica. Tuttavia la suddetta barriera anagrafica comportava, oltre a un deficit generale di funzionalità, alcune problematiche non irrilevanti. Non erano in particolare chiare le conseguenze che avrebbero interessato la società e i singoli soci al compimento del trentacinquesimo anno di età. Per di più la creazione di un secondo modello societario a capitale ridotto (la S.r.l.c.r.), *«[...] che avrebbe dovuto integrarsi al primo attraverso una spartizione geometrica della popolazione basata sull'età»*, tradiva l'approccio assai poco sistematico seguito dalla normativa in questione.⁵² Ad ogni modo, con il d.l. n. 76/2013, la S.r.l. a capitale ridotto è stata abolita e, non a caso, è stato contemporaneamente eliminato il limite anagrafico dai requisiti soggettivi di coloro i quali volessero costituire una S.r.l.s.

Pertanto qualsiasi persona fisica, a prescindere dal fatto che abbia o meno compiuto i 35 anni di età, può attualmente partecipare alla formazione di una S.r.l.s. e diventarne socio.

Per quanto riguarda invece i requisiti oggettivi ci si limita, in questa sede, a precisare che nessuna variazione mette in discussione il carattere personalistico della quota tipico di ogni S.r.l. L'unico dubbio può riguardare l'ammissibilità, nelle S.r.l.s., di un valore nominale della partecipazione non proporzionale al conferimento. La regola generale in materia è contenuta nel

⁵² Cit. M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema cit.*, p. 1116.

comma 2 dell'art. 2468 c.c. secondo il quale «*se l'atto costitutivo non prevede diversamente le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento*».⁵³ Ora, se si considera inderogabile il modello statutario dettato dal Ministero, tale possibilità risulterà preclusa. Diversamente se si ritiene, come sembra ormai assodato, in parte derogabile o quanto meno integrabile, non ci sarà alcun problema ad ammettere che i soci fondatori possono, anche in una società semplificata, possedere quote di partecipazione non proporzionali rispetto ai loro conferimenti.

1.4.2 Il ruolo centrale del socio e i sistemi di amministrazione

Tra i principi che nel 2003 hanno ispirato l'intervento di riforma del diritto societario vi sono senza dubbio, in tema di società a responsabilità limitata, quelli della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i membri. Questi devono essere in ogni caso interpretati in funzione dell'ampia autonomia statutaria concessa dalle medesime norme riformatrici. Entrambi i principi devono infatti essere «*ricondotti ad un piano sostanzialmente unitario e il ruolo centrale del socio è considerato come elemento di rafforzamento e conferma dell'autonomia statutaria*».⁵⁴

La centralità assunta dalla figura del socio nelle società a responsabilità limitata si manifesta soprattutto con la libertà di poter scegliere tra diverse forme organizzative e di seguire differenti direzioni gestionali.⁵⁵ In

⁵³ Considerando sempre che, ai sensi dell'art. 2464 c.c., il valore dei conferimenti non può comunque essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

⁵⁴ Cit. P. BUTTURINI, *Rilevanza centrale del socio e autonomia statutaria nella s.r.l.*, in *Rivista di diritto societario*, n. 4, 2011, p. 2.

⁵⁵ Al riguardo la stessa *Relazione al decreto legislativo recante "riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative"*, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n.366, par.11, riferisce che «*la riforma in materia di società a responsabilità*

particolare, attraverso le prescrizioni contenute nell'atto costitutivo, chi intende costituire una S.r.l. può orientarsi verso un modello di stampo capitalistico ovvero formare una società a più forte connotazione personalistica.⁵⁶ Attraverso la valorizzazione della fonte contrattuale si è perciò realizzata una forte rivalutazione della posizione dei singoli soci i quali possono modellare lo schema societario in base alle proprie esigenze e con i soli limiti posti dalle norme imperative.

A questo punto, concludendo che dal d.lgs. n. 6/2003 è derivata una quasi completa rivisitazione della previgente normativa sui rapporti tra amministratori e soci e sulle modalità di assunzione delle decisioni da parte di questi ultimi, occorre capire come i principi di centralità del socio e di autonomia statutaria possano adattarsi alla nuova società semplificata.

Esclusa la derogabilità dell'atto costitutivo/statuto standard, questo può essere integrato solamente nei limiti di quelle clausole che ne formano la base

limitata [...] intende offrire agli operatori economici uno strumento caratterizzato da una significativa e accentuata elasticità e che, imperniato fundamentalmente su una considerazione delle persone dei soci e dei loro rapporti personali, si volge a soddisfare esigenze particolarmente presenti nell'ambito del settore delle piccole e medie imprese».

⁵⁶ In particolare «la riforma del 2003 ha consentito agli statuti di s.r.l. di conformare la gestione della società in senso fortemente personalistico, in attuazione del disegno di riconoscere la rilevanza centrale dei soci in questo tipo societario. Così, ad esempio, l'art. 2475, 1° comma, lascia intravedere la possibilità di instaurare un collegamento permanente fra la qualità di socio e quella di amministratore di società. Ed il successivo 3° comma contempla la possibilità di introdurre nell'atto costitutivo modelli di amministrazione pluripersonale congiuntiva o disgiuntiva, tipici delle società di persone. Si tratta senza dubbio di un grande cambiamento rispetto al passato dato che [...] i margini concessi all'autonomia privata in merito alle modalità di nomina e di funzionamento dell'organo di gestione erano piuttosto ridotti». Così M. CAMPOBASSO, *Innesto botanico o prodotto transgenico ? Il caso della s.r.l. a gestione personalistica* in *Rivista di diritto civile*, n.1, 2012, pp. 70.

strutturale. Per questo è necessario volgere lo sguardo al dato testuale dello stesso modello ministeriale al fine di comprendere il ruolo del socio e il sistema amministrativo nella S.r.l.s.⁵⁷

I punti che ci interessano, riportati alla lettera come nella tabella contenuta nel d.m. n. 138/2012, sono essenzialmente quattro:

5) L'amministrazione della società è affidata a uno o più soci scelti con decisione dei soci.

6) Viene/vengono nominato/i amministratore/i il/i signori:....(eventuale specificazione del ruolo svolto nell'ambito del consiglio d'amministrazione), il quale/i quali presente/i accetta/no dichiarando non sussistere a proprio/loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratore della società.

7) All'organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società.

8) L'assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.

Ora, come più volte ribadito, il modello presenta delle clausole obsolete che sono da considerarsi superate. Una di queste è quella di cui al punto 5) qui sopra. Di fatto, ai sensi del comma 2 dell'art. 2463-*bis* c.c., così come modificato dal d.l. n.76/2013, gli amministratori non devono necessariamente essere scelti tra i soci ma possono essere nominati anche tra soggetti esterni alla compagine societaria così come previsto per le S.r.l. "ordinarie". Questi vengono individuati attraverso una decisione dei soci e, vista la difficoltà di scindere l'atto costitutivo dallo statuto (i quali sembrano, nelle S.r.l.s., formare un unicum indivisibile), la nomina deve essere effettuata al momento della costituzione. Di conseguenza un'eventuale elezione successiva comporterebbe

⁵⁷ D. MARINELLI, S. SABATINI, *La disciplina delle s.r.l. cit.*, pp. 233 ss.

una modifica dello stesso atto costitutivo non necessaria, invece, nelle S.r.l. ex art. 2463 c.c.

Dai punti 6) e 8) si ricava invece una disciplina coerente con il quadro generale delle società a responsabilità limitata. Infatti, anche nel nuovo modello, i soci hanno facoltà di scegliere tra un amministratore unico o un'amministrazione pluripersonale. In questa seconda ipotesi le opzioni sono quindi le stesse: affidare l'amministrazione della società ad un consiglio di amministrazione ovvero a più persone in modo congiunto o disgiunto così come avviene nelle società di persone.⁵⁸ Nel primo caso sarà, ai fini decisionali, necessario il consenso unanime dei soci/amministratori; nella seconda ipotesi ognuno di questi può al contrario operare autonomamente sussistendo però, il diritto degli altri ad opporsi (rendendo in questo caso necessaria la maggioranza per adottare la decisione oggetto di contrasto).⁵⁹

Coerente con il quadro finora delineato è invece l'incompatibilità, con il nuovo tipo societario, dei modelli di amministrazione e controllo tipici delle Spa i quali, secondo la prevalente dottrina, non sono utilizzabili neppure nelle S.r.l. "ordinarie".⁶⁰ Ci si riferisce ai modelli "dualistico" e "monistico", alternativi a quello tradizionale, che contrastano con la nomina, in determinati casi obbligatoria, del collegio sindacale ex art. 2477 c.c. e risultano, tra

⁵⁸ Si veda, sul tema, M.IORI, *S.r.l. semplificata e a capitale ridotto* cit. pp. 71 ss.

⁵⁹ Per un approfondimento sui modelli di amministrazione congiuntiva e disgiuntiva si veda M. CAMPOBASSO, *Innesto botanico o prodotto transgenico*, cit. pp. 9 ss.

⁶⁰ Per un quadro generale sui modelli di amministrazione nella S.r.l. si rimanda, tra gli altri, a: V. BUONOCORE, *La società a responsabilità limitata*, in *Manuale di diritto commerciale*, a cura di V. BUONOCORE, Torino, 2005, pp. 358 ss.; M. RIVOLTA, *I regimi di amministrazione nella società a responsabilità limitata*, in *Il nuovo diritto societario, Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, a cura di P. ABBADESSA, G.B. PORTALE, Vol. 3, Torino, 2007, pp. 519 ss.

l'altro, inconciliabili con il principio di rilevanza centrale del socio.⁶¹ Pur non esistendo infatti alcun espresso divieto nell'art. 2463-*bis* c.c. o nel modello standard, bisogna sempre tener conto che, per quanto compatibile, la disciplina generale delle S.r.l. va a colmare le lacune di quella specifica delineata per le S.r.l.s.

Il testo del modello ricalca poi, nel punto 7), la disposizione dell'art. 2475-*bis* c.c. circa la rappresentanza dell'ente per la quale non è dunque prevista alcuna normativa speciale.

Al contrario non vi è traccia, in tema di ripartizione di competenze tra soci e amministratori, di una regola generale come quella dettata per le S.r.l. nell'art. 2479 c.c. Quest'ultima sancisce che siano i soci a decidere «*sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione*». Al riguardo il modello standard non contiene alcun riferimento corrispondente alla possibilità di prevedere limitazioni ai poteri degli amministratori.⁶²

⁶¹ Nelle società per azioni, caratterizzate da una maggiore rigidità degli schemi organizzativi, possono individuarsi, in via di estrema sintesi, tre diversi sistemi i quali delineano in modo differente i rapporti tra funzione amministrativa e di controllo. A quello c.d. tradizionale, dove amministratori e sindaci, nominati dall'assemblea, sono in posizione di reciproca autonomia, si aggiungono il sistema dualistico e quello monistico. Nel primo l'organo amministrativo è nominato da quello di sorveglianza mentre nel secondo la funzione di controllo è direttamente affidata ad alcuni tra i componenti dell'organo di amministrazione. Il principio di centralità nel socio, al contrario di quanto avviene in questi modelli, porta invece a preferire un sistema in cui determinati poteri di controllo siano attribuiti ai singoli soci. Per un approfondimento sulla questione si veda G. FERRI, *Manuale di diritto commerciale* cit., pp. 405 ss.

⁶² Si confrontino M.IORI, *S.r.l. semplificata e a capitale ridotto* cit. p. 102 ss. e M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto* cit. pp. 1102 ss.

Tuttavia, se si pensa a quanto detto circa il ruolo portante del socio e l'autonomia riconosciutagli, sembra assurdo limitarne la libertà in un ambito fondamentale come il suddetto riparto di competenze. Per questo, nonostante lo statuto sia predeterminato, è auspicabile che nel modello societario che più di tutti dovrebbe caratterizzarsi per l'elemento personalistico e le continue interazioni tra soci sia a questi lasciato, in materia, il più ampio spazio possibile di manovra.⁶³

Al termine di questa breve analisi occorre infine anticipare, fin da ora, un punto fondamentale. La S.r.l.s. rappresenta un modello societario che si presta, almeno in astratto, a servire le esigenze di gruppi imprenditoriali di piccole dimensioni, spesso a formazione familiare, ovvero di un singolo imprenditore. Non è un caso che tra le nuove società costituite a partire dal d.l. n. 1/2012 la percentuale di S.r.l.s. unipersonali sia molto alta.⁶⁴ Quanto è stato scritto in tema di amministrazione e quanto si scriverà nei prossimi paragrafi circa i procedimenti decisionali deve pertanto rapportarsi a tale realtà.

1.4.3 Le decisioni dei soci: il superamento del metodo collegiale nelle S.r.l. semplificate

Fermo restando che la distribuzione delle competenze tra soci e amministratori è in gran parte rimessa, nelle S.r.l. "ordinarie", al contratto sociale e che, al contrario, nulla viene al riguardo disposto per le S.r.l.s., il ruolo centrale del socio e dei rapporti contrattuali rilevano anche in tema di

⁶³ L. BALESTRA, *Autonomia negoziale nella s.r.l. e compagine familiare: la "personalizzazione" della partecipazione*, in *Rivista di Diritto e Procedura Civile*, n. 1, 2009 pp.11 ss.

⁶⁴ Per una disanima della S.r.l.s. unipersonale si veda M. SPIOTTA, *S.r.l. unilaterale "semplificata" o a "capitale ridotto": problemi e prospettive*, in *Il Nuovo Diritto delle Società*, n. 18, 2012

procedimenti decisionali.

Il Legislatore, in ossequio al principio dell'autonomia statutaria, ha infatti riconosciuto in capo ai soci un'ampia facoltà di determinazione delle modalità di assunzione delle proprie decisioni. In particolare, nelle società caratterizzate da un profilo personalistico, il tradizionale metodo assembleare può essere sostituito da procedimenti non collegiali.

Nonostante si parli di un superamento della collegialità nelle società a responsabilità limitata, dal quadro normativo sembra ancora emergere una "predilezione" per il modello collegiale che garantisce, secondo parte della dottrina, maggiore stabilità e ponderatezza alle decisioni.⁶⁵

In effetti il comma 3 dell'art. 2479 c.c. stabilisce che *«l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto»*. Si ricava pertanto, dal combinato disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 2479 c.c., che è necessaria una specifica previsione statutaria senza la quale non è possibile rinunciare al metodo assembleare. Per di più tale metodo di deliberazione è, in alcuni specifici casi, assolutamente inderogabile (riserva di collegialità).⁶⁶ Tuttavia

⁶⁵ In questo senso G. BALDUSSI, *Autonomia statutaria e governance*, Torino, 2013, p. 90; S. MARCIANO, *I processi decisionali dei soci e le modifiche statutarie nella s.r.l.*, in *La riforma delle società. Aspetti applicativi*, a cura di A. BORTOLUZZI, Torino, 2004, p. 70; M. RIVOLTA, *Profilo della nuova disciplina delle società a responsabilità limitata*, in *Banca, borsa, titoli di credito*, 2003, p. 683. La citata dottrina è unanime nel trarre tale conclusione dalla previsione contenuta nell'art. 2479, comma 4, c.c. la quale ammette il ricorso a metodi decisionali non collegiali solo a fronte di una specifica scelta in tal senso indicata nell'atto costitutivo.

⁶⁶ Ci si riferisce ai casi richiamati dall' art. 2479, comma 4, c.c. secondo il quale «nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482-bis oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare».

nulla viene disposto circa le modalità operative e le relative differenze tra i due procedimenti scritti “alternativi”.⁶⁷ Devono comunque risultare con chiarezza dai documenti sottoscritti dai soci, ai sensi dello stesso comma 3 dell’art. 2479 c.c. , l’argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Ciò premesso non si può non riconoscere che, nelle S.r.l. di piccole dimensioni e a maggior ragione nelle S.r.l.s., il metodo collegiale rappresenti un’inutile sovrastruttura. In società con un limitato numero di soci i rapporti tra questi sono infatti talmente frequenti da rendere superflua una formale riunione assembleare.⁶⁸ Lo statuto standard predisposto non dispone però nulla riguardo la possibilità di adottare forme decisionali alternative a quelle collegiali. Nel punto 8) di questo si prevede unicamente che *«l’assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall’amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione»*. Dalla locuzione “ove sia richiesta” si deduce tuttavia che, ferma restando la riserva di collegialità, anche nelle S.r.l.s. tale metodo sia derogabile.

⁶⁷ Secondo gli interpreti le due tecniche di consultazione in esame si differenziano tra loro sotto il profilo delle modalità dei relativi procedimenti e per i destinatari a cui sono rivolte. In particolare, il consenso per iscritto consisterebbe in un procedimento privo di formalità destinato alla sola maggioranza degli amministratori mentre la consultazione scritta presupporrebbe un atto di impulso formale diretto a tutti i soci/amministratori. Ad ogni modo i caratteri distintivi fra i due metodi non appaiono univoci. Al riguardo è stato autorevolmente osservato che, in entrambi i casi, si presuppone un *«progetto di decisione» su cui ogni legittimato possa esprimere il proprio voto favorevole o contrario*. O. CAGNASSO, *Le decisioni degli amministratori e dei soci di s.r.l. adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto: una semplificazione?*, in *Rivista delle Società*, 2005, p.161

⁶⁸ In questo senso C. CICALA, C. DE STEFANIS, *Srl semplificata e a capitale ridotto*, cit., p. 177

Difatti i soci di una piccola società, come si presume essere una S.r.l. semplificata, sono spesso in continuo contatto. Una consultazione scritta o un consenso scritto espresso appaiono dunque, nella maggior parte dei casi, più che sufficienti a garantire una decisione stabile e ponderata. Sarebbe in conclusione assurdo impedire l'utilizzo di procedure decisionali agili e "snelle" in uno schema societario ispirato a principi di agevolazione e semplificazione.

Capitolo II

LA PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES

2.1 ASPETTI GENERALI

2.1.1 Premessa

Prima di procedere con l'esame della *private company limited by shares*, oggetto del presente capitolo, si è ritenuto necessario, in modo da fornirne un quadro generale, soffermarsi sulla riforma societaria che nel 2006 ha “riorganizzato” l'intera materia nel Regno Unito. Si classificheranno inoltre, preliminarmente e in via di estrema sintesi, i diversi modelli di *companies* da quest'ultima disciplinati.

2.1.2 Il *Companies Act* del 2006

Il diritto societario inglese (*rectius* del Regno Unito) è stato, in tempi abbastanza recenti, oggetto di un imponente intervento legislativo di riforma le cui disposizioni hanno sostituito e integrato gran parte della normativa in materia.¹ Ci si riferisce al *Companies Act* del 2006², entrato parzialmente in

¹ Nello specifico sono state abrogate e riformulate la quasi totalità delle disposizioni contenute nei precedenti *Companies Act* del 1985, del 1989 e del 2004. In questo senso M.L. VITALI, *L'approvazione del Companies Act 2006*, in *Rivista delle Società*, n. 3, 2007, pp. 649 ss.

Ad ogni modo era forte, in un sistema di *common law*, l'influenza dei principi di origine giurisprudenziale sviluppati diffusamente dalle corti. Al riguardo, M.L. VITALI, *I doveri degli amministratori e la protezione degli azionisti alla luce del nuovo diritto societario inglese*, in *Rivista delle Società*, n. 1, 2008, p. 210 ss., osserva che, tra le esigenze che hanno portato a una riforma generale, vi erano proprio quelle di “positivizzare” tali principi e, allo stesso tempo, di distaccarsi da questi.

² Al quale si farà riferimento, di seguito, con il termine abbreviato *CA 2006*. Per le singole *sections* di questo si utilizzerà invece l'abbreviazione s. seguita dai relativi caratteri

vigore, l'8 novembre dello stesso anno, nei territori di Galles, Inghilterra, Scozia e Nord Irlanda.³

Per comprendere la portata di tale riforma basti pensare che il *CA 2006* rappresentava, al momento della sua approvazione attraverso “assenso regale”, il più lungo e articolato documento legislativo nella storia parlamentare inglese.⁴ È infatti composto da 1300 *sections* (corrispondenti “grosso modo” ai nostri articoli), suddivise in 47 parti per un totale di circa 700 pagine. Obiettivo primario del Legislatore “d’oltre manica” è stato effettivamente quello di riordinare l’intera materia societaria tramite un unico atto il quale, sebbene abbia in parte semplicemente riprodotto regole preesistenti in tema di *company law*, si caratterizza per un forte contenuto innovativo.⁵

alfanumerici (es. *CA 2006*, s. 59 (1)). Il testo integrale dell’atto è consultabile *online* all’indirizzo: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/contents>.

³ Il *CA 2006* trova pertanto applicazione nell’intero territorio del Regno Unito. Al riguardo, nella sezione dell’atto riservata alle note esplicative, consultabile su <http://www.legislation.gov.uk>, si chiarisce la posizione particolare del Nord Irlanda alla cui competenza, la normativa in tema di società è generalmente delegata: «*Company law is a transferred matter. Currently, the provisions of GB company law are generally replicated, some time later, in separate Northern Ireland legislation. The Act provides for a single company law regime applying to the whole of the UK, so that companies will be UK companies rather than GB companies or Northern Ireland companies as at present. This does not affect the legislative competence of Northern Ireland: company law remains a transferred matter, and the Act could be separately amended or repealed in Northern Ireland if that were so desired*».

⁴ «*The 2006 Act is by any standards a major piece of legislation and has the rather dubious distinction of being the longest Act of Parliament ever passed*». Così, letteralmente, S. FRISBY, S. GIRVIN, A. HUDSON, *Charlesworth’s company law*, Londra, 2010, p. 18.

⁵ In questo senso S. FRISBY, S. GIRVIN, A. HUDSON, *Charlesworth’s company law* cit., p. 18. Sempre al riguardo, S. BRUNO, *Lineamenti del diritto societario inglese e principi della riforma*, in E. RUGGIERO (a cura di), *Problemi di riforma societaria: Europa e Stati*

L'originalità dell'intervento legislativo si rinviene peraltro anche da un punto di vista stilistico dato che il *CA 2006* si avvicina molto, per la sua analiticità, ai codici tipici degli ordinamenti di *civil law*.⁶ Il percorso decennale che ha condotto alla sua approvazione è stato ad ogni modo "turbolento" e tra l'altro la normativa è entrata in vigore, nella totalità delle sue parti, solamente nel 2009.⁷

Quel che maggiormente interessa in questa sede è, ad ogni modo, l'individuazione delle finalità e dei principi che hanno ispirato la riforma, con particolare riguardo alla forma societaria della *private company*.⁸

In sintesi può in primo piano riconoscersi, oltre alla specifica volontà di introdurre strumenti idonei a favorire gli investimenti a lungo termine e al tentativo di delineare una disciplina completa sui doveri degli amministratori, una generale tendenza alla semplificazione. È difatti chiara la spinta verso un'accentuazione della flessibilità del sistema al fine di rendere più facile la gestione societaria, soprattutto nelle società di minori dimensioni. Si fa riferimento, in

Uniti a confronto, Roma, 2004, p. 136, accoglieva la riforma del diritto societario inglese addirittura come la più importante, in materia, degli ultimi 150 anni.

⁶ Così M.L. VITALI, *I doveri degli amministratori* cit., p. 222

⁷ Le disposizioni del *CA 2006* non sono infatti entrate in vigore contestualmente. Proprio a causa della vastità dell'atto, al fine di permettere agli operatori di adeguarsi e provvedere a una corretta applicazione delle nuove norme, si è infatti optato per un ingresso nell'ordinamento "scaglionato" nel tempo.

⁸ Per un approfondimento esaustivo dei suddetti principi si rimanda a una serie di documenti redatti dal *Company Law Steering Group*, un organo indipendente composto da politici, studiosi e rappresentanti istituzionali, nominato nel 1998 dal Dipartimento del Commercio e dell'Industria per collaborare con il Governo in funzione consultiva. Tra questi si vedano, in particolare, i rapporti finali: *Modernising Company Law - White Paper, July, 2002* e *Company Law Reform - White paper, March, 2005*, entrambi consultabili online all'indirizzo: <http://www.publications.parliament.uk/>

particolar modo, alle nuove norme dettate in tema di procedimenti decisionali e di assemblea nonché alle regole previste per la determinazione dell'oggetto e del capitale sociale.

Con particolare attenzione alle realtà più piccole il Legislatore ha poi fornito un'ampia libertà nella scelta dei modelli amministrativi e delle modalità di gestione in generale e, allo stesso tempo, ispirato dal principio "*think small first*", ha eliminato quelle "sovrastrutture" non necessarie nella maggior parte delle *private companies*.

In accordo con quanto si è detto, il CA 2006 ha generalmente introdotto una «*disciplina di default derogabile dall'autonomia privata*». Ciò ha di conseguenza portato «*all'arretramento delle norme imperative e al conseguente ampliamento degli spazi di autonomia contrattuale per i soci*»⁹ rendendo tra l'altro chiara l'analogia con la riforma italiana che, nel 2003, ha innovato la società a responsabilità limitata.

In conclusione possiamo fin da ora osservare che l'orientamento in questione, votato al principio del "*think small first*", caratterizza fortemente la disciplina della *private company limited by shares* oggetto della seguente analisi.

2.1.3 La classificazione delle *companies* nel Regno Unito

È necessaria, al fine di fornire un sintetico quadro generale delle *companies* nel Regno Unito, una breve premessa.

La tradizionale distinzione tra società personali e società di capitali, tipica del sistema italiano e rilevabile in diversi ordinamenti dell'Europa continentale, non trova esatta corrispondenza nel diritto societario britannico. La dicotomia *companies* - *partnerships* rispecchia infatti solo parzialmente tale distinzione essendo queste considerate come entità separate ai fini della trattazione legale.

⁹ Si riportano le parole di M.L. VITALI, *I doveri degli amministratori* cit., p.217.

La *partnerships* rappresenta la forma societaria più semplice, fondata su un rapporto fiduciario di *agency* tra le parti e caratterizzata, nelle forme ordinarie, dall'assenza di personalità giuridica e dalla responsabilità personale, illimitata e solidale dei partners.¹⁰ La fonte normativa di riferimento, per tali forme associative di impresa, non è oltretutto rappresentata dal CA 2006 bensì, generalmente, dal *Partnership Act* del 1890 e dalle relative regole di *common law*.¹¹

Oggetto della seguente classificazione saranno perciò unicamente le *registered companies* la cui disciplina è contenuta nell'atto del 2006 con esclusione, quindi, delle *partnerships* e delle altre *business organisations* esistenti.¹²

Il CA 2006, fondando la distinzione su tre distinti criteri, individua cinque

¹⁰ Il Partnership Act del 1890 definisce tale forma come: «*the relation which subsists between persons carrying on a business in common with a view of profit*». (Partnership Act 1890 s.1). Una posizione particolare, intermedia tra le *partnerships* (*general* o *limited*) e le *companies*, è però occupata dalla *Limited Liability Partnership* (LLP) la quale è in parte regolata da principi di *company law* essendo dotata di *separate legal personality* e si caratterizza per la responsabilità limitata di cui godono i *partners*. Per un approfondimento sulle *partnerships* e sulle LLP si vedano: S. FRISBY, S. GIRVIN, A. HUDSON, *Charlesworth's company law* cit., p. 39 ss.; D. FRENCH, S.W. MAYSON, C.L. RYAN, in *Mayson, French & Ryan on Company Law*, Oxford, 2013 pp. 9 ss.

¹¹ Le LLP sono invece principalmente regolate dal *Limited Liability Partnerships Act* del 2000.

¹² Si noti al riguardo che formazione di una *company* può avvenire anche con metodi diversi dalla registrazione. Ciò comporta una distinzione tra *registered companies* (che rappresentano la gran parte delle companies in UK), *statutory companies* e *chartered companies*. Per un approfondimento sul punto si veda P.L. DAVIES, S. WORTHINGTON, *Gower & Davies Principles of modern Company Law*, Londra, 2012, pp. 83 ss. Si rimanda, per le altre forme organizzative, a D. FRENCH, S.W. MAYSON, C.L. RYAN, *Mayson, French & Ryan* cit., pp. 9 ss.

differenti modelli di *company*.¹³

Una prima fondamentale distinzione è quella tra le società le cui azioni (*shares*) possono essere oggetto di offerta pubblica e quotate (*listed*) e tra le società alle quali è impedito offrire, direttamente o indirettamente al pubblico, azioni e/o obbligazioni. Ci si riferisce rispettivamente alla *public company* e alla *private company* che, come si dirà ampiamente in seguito, si differenziano anche per l'ammontare del capitale sociale minimo richiesto per la loro formazione: rispettivamente una e 50.000 sterline.

Il secondo criterio, in base al quale vengono classificate le *companies*, riguarda invece il requisito della responsabilità limitata. In particolar modo la responsabilità dei soci può essere limitata al valore delle *shares* sottoscritte dai soci ovvero, in società principalmente *no-profit* e prive di un capitale azionario (*share capital*) nelle quale i soci agiscono quali garanti, a una quota massima di passivo assunta in garanzia. Si ha riguardo, rispettivamente, alla *company limited by shares* e a quella *limited by guarantee*. Le *unlimited companies* sono, al contrario, quelle in cui la responsabilità dei singoli soci si estende a tutte le obbligazioni sociali.

Infine rileva la distinzione tra le società dotate di un capitale azionario e quelle che ne sono prive. Quest'ultime, al pari delle società *unlimited*, devono necessariamente rivestire la forma di una *private company*.

In ossequio ai tre criteri distintivi, sommariamente descritti, possono in conclusione registrarsi, ai sensi del CA 2006, i seguenti tipi: la *public limited company*, la *private company limited by shares*, la *private company limited by guarantee*, la *private unlimited company "with share capital"* ed infine la *private unlimited company "without share capital"*.

¹³ Sul punto, approfonditamente, D. FRENCH, S.W. MAYSON, C.L. RYAN, in *Mayson, French & Ryan cit.*, pp. 48 ss.; P.L. DAVIES, S. WORTHINGTON, *Gower & Davies cit.* p. 14 ss.

Tra i modelli sopraelencati, la *private company limited by shares*¹⁴, oltre a rappresentare la forma tipica delle società di minori dimensioni e ad essere di gran lunga la più diffusa nel Regno Unito, è quella che maggiormente si avvicina alla “nostra” S.r.l.s. con la quale condivide numerosi aspetti in comune.¹⁵

¹⁴ A questa, comunemente indicata con il nome di *private limited company*, ci si riferirà d’ora in poi con la sigla Ltd.

¹⁵ Si consideri che, nel 2013, il numero effettivo di *companies* registrate superava abbondantemente i due milioni e le *public companies* erano all’incirca 7.000 (solo lo 0,3 % del totale). Per un’analisi statistica maggiormente accurata si rimanda alle *Statistical Tables on Companies Registration Activities 2012/2013*, disponibili online all’indirizzo: http://www.companieshouse.gov.uk/about/pdf/companiesRegActivities2012_2013.pdf.

2.2 LA FASE COSTITUTIVA

2.2.1 Premessa

In questa sezione si esaminerà la fase costitutiva della Ltd la quale, al pari delle altre *registered companies*, assume personalità giuridica (*rectius legal personality*) al termine di un processo di *incorporation*. Tale processo si attua attraverso la consegna e la conseguente registrazione di determinati documenti a fronte delle quali viene rilasciato, da un pubblico ufficiale (il *Registrar Officer*) un certificato di incorporazione.

Si procederà pertanto, seguendo un approccio pratico tipico dei manuali di *company law*, all'analisi dei diversi momenti costitutivi attraverso le previsioni contenute nei suddetti documenti.

Le prime due fasi sono “cristallizzate” fondamentalmente nel *memorandum of association* e negli *articles of association* che corrispondono, approssimativamente, ai “nostri” atto costitutivo e statuto. Il processo si conclude poi, una volta consegnati tutti i documenti necessari presso il *Registrar of Companies*, con la registrazione e il rilascio del citato *certificate of incorporation*.¹⁶

¹⁶ Il *Registrar of Companies* corrisponde, grosso modo, al “nostro” Registro delle Imprese. Si noti poi come, seppure il CA 2006 faccia riferimento, per il processo di registrazione, unicamente al *Registrar of Companies* e al *Secretary of State*, le relative funzioni sono normalmente delegate. Spetta infatti, nella generalità dei casi, ai funzionari di un'agenzia governativa esecutiva del *Department for Business, Innovation and Skills*, denominata *Companies House*, alla quale i documenti debbono essere pertanto inviati, curare la registrazione di una *company*. Ad oggi, tra l'altro, circa il 98% delle registrazioni viene processata elettronicamente. Per un approfondimento sulla *Companies House* si rimanda a D. FRENCH, S.W. MAYSON, C.L. RYAN, *Mayson, French & Ryan cit.*, p. 42.

È tuttavia necessaria una precisazione. Il CA 2006, con lo scopo di semplificare la formazione delle *companies*, ha ridotto al minimo il contenuto del *memorandum* e ha oltretutto previsto che gran parte dei requisiti, che fino al 2009 andavano in questo indicati, debbano ora essere presentati, insieme agli *articles*, in un unico documento.¹⁷ Nonostante la distinzione abbia formalmente perso la sua importanza non è in ogni caso venuta meno la sostanziale differenza tra i rispettivi contenuti. Pertanto ne seguirà, in questa sede, una trattazione separata.

2.2.2 Il *memorandum of association* e l'oggetto sociale "unrestricted"

Il *memorandum of association* disciplinato nel CA 2006 si caratterizza, così come chiarito e anticipato nella premessa, per il suo contenuto estremamente minimale. La riforma ha infatti reso, quello che può essere considerato il corrispettivo del "nostro" atto costitutivo, un documento radicalmente differente rispetto al modello previsto dal precedente *Companies Act* del 1985.¹⁸

Difatti con l'attuale *memorandum* si esprime unicamente la volontà (autenticata) dei suoi sottoscrittori di costituire la *company* e il loro impegno, in qualità di membri, a possedere almeno una "partecipazione" ciascuno.

Il contenuto del *memorandum*, così come delineato dal CA 1985, era al contrario sostanzialmente simile a quello degli atti costitutivi tipici dei "Paesi

¹⁷ La previsione in questione è contenuta in CA 2006, s. 28. Sul punto D. FRENCH, S.W. MAYSON, C.L. RYAN, *Mayson, French & Ryan* cit., p. 75 osserva inoltre come una significativa differenza tra l'"old-style memorandum" e gli *articles* fosse rappresentata dal generale potere di emendamento riconosciuto solo in relazione ai secondi.

¹⁸ Al ridimensionamento del ruolo del *memorandum* è pertanto conseguita l'enfaticizzazione di quello degli *articles of association* che rappresentano oggi sia lo statuto che l'atto costitutivo di una *company*. Sulla questione: M. ANDENAS, F. WOOLDRIDGE, *European Comparative Company Law* cit. pp. 55 ss. S. FRISBY, S. GIRVIN, A. HUDSON, *Charlesworth's company law* cit., p.82; M.L. VITALI, *Le linee guida per l'applicazione delle nuove disposizioni del Companies Act 2006*, in *Rivista delle Società*, n. 1, 2008 p.1186.

continentali”. In particolar modo, per quanto direttamente ci interessa, i requisiti prescritti per la sua formazione erano coincidenti, in gran parte, con quelli richiesti per l’atto di costituzione di una S.r.l. o S.r.l.s. dagli artt. 2463 e 2463-*bis* del codice civile. Si fa riferimento, tra gli altri, all’indicazione della sede, del nome scelto per la società e di quello dei suoi componenti; alle informazioni circa l’ammontare del capitale sociale e le partecipazioni di ciascun socio per finire all’indicazione delle persone a cui è affidata l’amministrazione.

Sono dettagliate, in special modo, le disposizioni riguardanti il nominativo della *company* le quali proibiscono nomi offensivi e subordinano all’approvazione del *Secretary of State* la scelta di nomi che possono creare confusione con il Governo o altra autorità pubblica.¹⁹ Si richiede poi esplicitamente, per le *private limited companies*, l’aggiunta finale della sigla Ltd ovvero dell’espressione *limited*.²⁰

Merita infine particolare attenzione un altro elemento, di natura tipicamente costitutiva, il quale, al pari degli altri sopraelencati, era in precedenza parte integrante del *memorandum*. Si tratta dell’oggetto sociale il cui concetto si distingue tradizionalmente da quello tipico della maggior parte degli ordinamenti europei e i cui tratti distintivi sono stati ulteriormente accentuati con la riforma.

Mentre infatti è generalmente previsto che l’oggetto sociale debba essere, oltre che lecito e possibile, determinato, questo è valutato, nella legislazione societaria britannica, come generale e illimitato (*unrestricted*).

Con il *Companies Act* del 1989 (che sul punto ha emendato il *CA 1985*), si regolavano infatti le *general commercial companies* la cui caratteristica principale era quella di poter esercitare qualsiasi tipo di operazione (“*any trade or business whatsoever*”²¹) che fosse in qualche modo riconducibile all’esercizio

¹⁹ CA 2006, s. 53; CA 2006, s. 54.

²⁰ CA 2006, s. 59 (1).

²¹ CA 1989, s. 3 (A).

di affari o commercio.²² Da parte sua il CA 2006 ha, come si è detto, enfatizzato tale peculiarità. Si è infatti predisposto un regime generale di *default* per il quale, nel caso in cui non venga specificato l'oggetto sociale, questo sarà considerato illimitato, cioè *unrestricted*. Infatti, ai sensi della s. 31 (1), «l'eventuale mancanza di qualsivoglia indicazione o la sua eccessiva imprecisione, lungi dal riverberarsi sulla stessa validità del contratto sociale, così come accadrebbe invece nel nostro ordinamento, non produce lì altro effetto se non quello di comportare l'integrazione del medesimo contratto per mezzo della regola di fonte normativa».²³

Per quanto riguarda infine la forma del *memorandum* si deve aver riguardo al modello predisposto dal *Secretary of State for Trade and Industry*. Ci si riferisce al *Companies(Registration)Regulations* n. 3014 del 2008 il quale riproduce uno schema contenente i requisiti minimi necessari per la registrazione. Ad ogni modo, come si è già avuto modo di ribadire, tali requisiti devono comunque essere indicati negli *articles of association* o, generalmente, in un distinto documento dal contenuto variegato denominato semplicemente *application for registration* (domanda di registrazione).²⁴

²² Sul punto R. PENNINGTON, *Company Law*, Oxford, 2001.

²³ Così, letteralmente, M. BIANCA, *Le società con oggetto sociale "unrestricted": un esempio da imitare?*, in *Giurisprudenza Commerciale*, n.2, 2009, p. 295. In questo stesso articolo, al quale si rimanda per una puntuale disamina della questione, l'Autore sottolinea come, seppure illimitato, l'oggetto sociale sia considerato in qualche modo determinato e pertanto in linea con le Direttive CEE.

²⁴ Si rinvia, per l'esame del contenuto di tale documento, al Par. 2.2.4 di questo capitolo.

2.2.3 Gli *articles of association*

Ogni *company*, ai sensi della s.18 (1) del CA2006, deve essere dotata di *articles of association* che ne prescrivano le norme (di funzionamento).²⁵ Questi sono, in particolare, «*l'elemento principale della costituzione della company e ne rappresentano lo statuto (rule book)*».²⁶

Infatti, nonostante la riforma del 2006 vi abbia “trasferito” quasi tutte le prescrizioni che prima erano contenute nel *memorandum*, alterandone in parte la natura, gli *articles* si caratterizzano fondamentalmente per il loro contenuto tipicamente statutario. Per questo possono essere generalmente definiti come «*le regole per le disposizioni interne e la gestione societaria*».²⁷ Attraverso questi vengono così regolamentati il funzionamento della *company* e i rapporti interni tra i soci. Il contenuto, come si dirà di qui a breve, può essere più o meno ampio ma comprende, tipicamente, numerose materie attinenti alla vita della società. Si fa riferimento, in modo specifico, alle regole sull'amministrazione, sull'assemblea e i procedimenti decisionali, sui controlli, sul capitale azionario e la sua alterazione, sul trasferimento delle *shares* etc.²⁸

Nell'impossibilità di un esame dettagliato di ogni materia regolabile attraverso gli *articles*, che richiederebbe da solo un intero trattato di *company*

²⁵ Testualmente: «*A company must have articles of association prescribing regulations for the company*». Chiaro è, al riguardo, S. FRISBY, S. GIRVIN, A. HUDSON, *Charlesworth's company law* cit., p.82: «*It is mandatory for a company to have articles of association*».

²⁶ La definizione è di D. FRENCH, S.W. MAYSON, C.L. RYAN, *Mayson, French & Ryan* cit., p. 73.

²⁷ Li definisce così S. FRISBY, S. GIRVIN, A. HUDSON, *Charlesworth's company law* cit., p.82 dove si aggiunge inoltre che «*they are intended to help ensure that a company's business runs and smoothly and efficiently as possible*».

²⁸ Si confrontino al riguardo: D. FRENCH, S.W. MAYSON, C.L. RYAN, *Mayson, French & Ryan* cit., p. 73 ss.; S. FRISBY, S. GIRVIN, A. HUDSON, *Charlesworth's company law* cit., p.82 ss.

law, è utile soffermarsi su un aspetto fondamentale.²⁹

Il Legislatore ha infatti previsto un generale regime di *default* per il quale, nel caso in cui non venga registrato alcuno statuto, si applicano alla *company* le norme contenute in un modello standard predefinito.

La s. 19 (1) *CA2006* ha per questo delegato al *Secretary of State* la formulazione dei c.d. *model articles*. Questi, in assenza di una puntuale previsione da parte dei futuri soci, colmano integralmente la lacuna assumendo lo stesso valore che avrebbero avuto gli articoli debitamente registrati.³⁰

In ossequio al principio dell'autonomia statutaria è comunque concessa ai membri della *company* un'ampia libertà di deroga. Per questo i *model articles* "entrano in gioco" integralmente solo in assenza di quelli elaborati dai soci ovvero quando vengano da questi pedissequamente riprodotti. Nei restanti casi possono essere adottati solo in parte essendo ammesse deroghe e integrazioni.³¹ I limiti alla descritta autonomia sono normalmente individuati diffusamente dalla giurisprudenza la quale ha, tra gli altri, elaborato il principio "generalissimo" per il quale gli «*alternative articles for a company may include any provisions thought to be appropriate*».³²

Il *CA 2006* ha previsto al riguardo, in sostituzione dell'unico schema universalmente predisposto dai precedenti *Companies Act*, tre distinti modelli standard: due per le *private companies*, rispettivamente *limited by shares* e

²⁹ In ogni caso si esaminerà, nel Par. 2.4.2 di questo capitolo, la posizione del socio all'interno della *company* in relazione ai modelli di amministrazione.

³⁰ *CA 2006*, s.20 (1)

³¹ *CA 2006*, s. 19 (3)

³² *Gaiman v. National Association for Mental Health* (1971). Letteralmente: «*Gli "articoli alternativi" possono includere qualsiasi previsione ritenuta appropriata per una company*». Per un quadro generale degli altri principi di elaborazione giurisprudenziale sulla questione si veda D. FRENCH, S.W. MAYSON, C.L. RYAN, *Mayson, French & Ryan cit.*, p. 77

limited by guarantee, e uno per le *public companies*.³³ Per di più i *model articles* della Ltd, seppur non minimali come lo statuto standard delineato per la “nostra” S.r.l.s., presentano un contenuto ridotto e semplificato rispetto a quelli preordinati per la *public company*. Si compongono difatti di cinque parti. Alla prima sezione, introduttiva, segue una seconda riguardante la nomina e le competenze degli amministratori. Le sezioni restanti regolano infine, rispettivamente, il capitale azionario e le partecipazioni, l’assemblea dei soci (*general meeting*) e i procedimenti decisionali.

Copia degli *articles of association* deve essere infine consegnata, per la registrazione, presso il *Registrar Office*. Questi sono considerati, quali elemento costitutivo, come un contratto tra la *company* e i suoi membri e tra i membri stessi e come tale devono essere interpretati.³⁴

2.2.4 Il controllo del Registrar Officer e il certificate of incorporation

Ai fini del rilascio del *certificate of incorporation* con il quale si conclude la fase costitutiva devono essere consegnati, oltre al *memorandum* e a una copia degli *articles of association*, due ulteriori documenti: una domanda di registrazione (*application for registration*) e una dichiarazione di conformità (*statement of compliance*).³⁵

L’*application for registration* è un documento complesso in cui devono

³³ I citati modelli standard sono stati predisposti dal *Secretary of State* con lo *Statutory Instruments* n. 3229 del 2008 recante appunto “*The Companies (Model Articles) Regulations 2008*”. Il contenuto integrale dei *model articles* è consultabile online all’indirizzo <http://www.legislation.gov.uk/>

³⁴ In questo senso: D. FRENCH, S.W. MAYSON, C.L. RYAN, *Mayson, French & Ryan* cit., p. 73; S. FRISBY, S. GIRVIN, A. HUDSON, *Charlesworth’s company law* cit., p.92

³⁵ Espressamente richiesti dal *CA 2006*, s. 9 (1)

essere indicati, innanzitutto, il nome che si intende dare alla *company*³⁶, l'indicazione del luogo in cui è situata la sede legale con il relativo indirizzo³⁷, il regime di responsabilità dei soci³⁸ e, infine, se si tratti di una *public* o, al contrario, di una *private company*.³⁹ Nello *statement of the company's proposed officers* devono invece essere enunciate le generalità riguardanti ciascuno dei soggetti proposti come *directors* e *secretary*, unitamente al consenso di questi.⁴⁰

Per la costituzione di una Ltd, che è in ogni caso dotata di un capitale azionario (*share capital*), l'*application* deve inoltre comprendere un rapporto riguardante il capitale stesso e le partecipazioni iniziali: lo *statement of capital and initial shareholdings*.⁴¹ Questo deve contenere determinate informazioni circa le partecipazioni (*rectius shares*) che saranno emesse al momento della registrazione e i relativi possessori. È difatti composta da un rapporto (aggiornato) sul capitale e da una sezione specifica riguardante le *shares*. Devono in particolar modo essere indicati, nel primo, sia il numero totale di quest'ultime che il loro valore nominale complessivo. Il secondo deve viceversa indicare, in corrispondenza dei nomi dei sottoscrittori, il numero, il valore nominale e la classe di appartenenza di ognuna.⁴²

Lo *statement of compliance* è invece, come si è avuto modo di accennare,

³⁶ CA 2006, s. 9 (2) (a)

³⁷ CA 2006, s. 9 (2) (b); CA 2006, s. 9 (5) (a)

³⁸ CA 2006, s. 9 (2) (c). Occorre tra l'altro specificare, in caso di regime di responsabilità limitata, se si richiede la registrazione di una *company limited by shares* o, all'opposto, di una *limited by guarantee*.

³⁹ CA 2006, s. 9 (2) (d). Si noti come, se al riguardo non viene specificato nulla, si procederà automaticamente alla registrazione come *private company*.

⁴⁰ CA 2006, s. 9 (4) (c)

⁴¹ CA 2006, s. 9 (4) (b)

⁴² Per un approfondimento in tema di *shares* e *share capital* si rimanda alla Sezione 2.3 di questo stesso capitolo.

una dichiarazione dalla quale risulta che sono state rispettate tutte le condizioni richieste dal CA 2006.⁴³ La compilazione di tale attestazione è normalmente affidata a un procuratore ovvero a uno degli amministratori nominati negli *articles*.

Ora, nonostante il CA 2006, s. 13 (2) disponga che il documento da ultimo citato rappresenti una prova sufficiente della conformità alle condizioni richieste per la costituzione, il controllo del *Registrar Officer* non è meramente formale. Tale prescrizione deve infatti essere letta in combinato disposto con quella contenuta nella s. 7 (2) per la quale «*A company may not be so formed for an unlawful purpose*».⁴⁴

Il controllo, che al pari di quanto avviene nel nostro ordinamento è di tipo amministrativo, verte perciò, in particolar modo, sulla legalità dell'oggetto sociale. Tuttavia, come si è detto in precedenza, l'oggetto viene indicato nel *memorandum* in maniera estremamente ampia e generica. In conclusione tale controllo legale sarà causa di una mancata registrazione nei soli casi in cui l'oggetto sociale risulti contrario alle leggi ovvero all'ordine pubblico.⁴⁵

In caso di esito positivo del suddetto controllo e qualora siano state rispettate tutte le prescrizioni formali, il *Companies Officer* registra infine la *company* rilasciando, a fronte del pagamento di un esiguo "onorario", il *certificate of incorporation*. Questo rappresenta la prova che la *company* è stata regolarmente costituita e al suo interno sono indicati i dati essenziali necessari

⁴³ CA 2006, s. 9 (1); CA 2006, s. 13 (1)

⁴⁴ Letteralmente: «*Una società non può essere formata per scopi illeciti*».

⁴⁵ In questo senso E. NOVARIO, *L'omologazione degli statuti delle società per azioni. Profili comparatistici*, in *Rivista del Notariato*, n. 3, 1997 p. 359. L'Autore osserva inoltre come al controllo amministrativo in questione si sostituisca un controllo propriamente giurisdizionale nel caso in cui, a fronte di una mancata registrazione, venga fatto ricorso presso la *Companies Court*.

alla sua identificazione come, in particolare, il nome, il numero di registrazione, la data di incorporazione e il “tipo societario”.⁴⁶

Effetto principale dell'*incorporation* è l'assunzione, da parte della neonata società, di una *separate legal personality* comparabile, con la dovuta attenzione, alla “nostra” personalità giuridica. Sul punto ci si limita a osservare come il concetto di *legal personality* non sia, per tradizione e per definizione dottrinarie, esattamente coincidente con il corrispondente istituto di origine romanistica, tipico dei Paesi di *civil law*.⁴⁷ Ad ogni modo l'*incorporated company* viene generalmente definita, dalla maggioritaria dottrina anglosassone, come una *artificial entity*, distinta dai singoli membri che la compongono, «*which is treated in law as having the capacity to enter into legal relationships*».⁴⁸

Volgendo poi lo sguardo al dato normativo, e specificatamente al CA 2006, s. 16, si ricavano gli ulteriori effetti derivanti dalla registrazione/*incorporation*. In primo luogo i sottoscrittori del *memorandum* diventano a tutti gli effetti titolari

⁴⁶ CA 2006, s. 15

⁴⁷ Al riguardo si cita, letteralmente, P. MANES, *Il superamento della personalità giuridica. L'esperienza inglese*, Padova, 1999, p. 47, per il quale «*la dottrina inglese non ha dedicato attenzione né approfondito il tema della persona giuridica che paradossalmente è stato affrontato in modo più analitico in relazione alle sue eccezioni, come il lifting the veil*». L'Autore conclude riassumendo il concetto di persona giuridica della company «*nel fatto che questa, a seguito dell'incorporation, diventa un'entità giuridica separata e distinta dai soci che ne fanno parte, titolare di diritti e soggetta ad obbligazioni che non appartengono singolarmente ai membri della persona giuridica né coincidono con quelli dei suoi soci. Questo principio generale si applica sia nel caso in cui i soci della società siano persone fisiche sia che siano invece persone giuridiche cioè altre companies*».

⁴⁸ La definizione, riportata letteralmente è di D. FRENCH, S.W. MAYSON, C.L. RYAN, *Mayson, French & Ryan cit.*, p. 5. Similmente P.L. DAVIES, S. WORTHINGTON, *Gower & Davies cit.* p. 35 definisce, in modo generale, una *corporation* come una *legal entity distinct from its members* o, ancora, come una *artificial person*. Si rimanda comunque, per un approfondimento sul tema, a entrambi i testi citati in questa nota.

delle *shares* specificate nello *statement of capital and initial shareholdings* In secondo luogo le persone indicate per rivestire il ruolo di *director* o di *secretary* sono considerate, da questo momento in poi, come affidatarie del relativo compito.

I membri della *company*, al termine del procedimento di costituzione e registrazione descritto, possono così finalmente intraprendere la propria attività.

2.3 LO SHARE CAPITAL E LA DISCIPLINA DEI CONFERIMENTI

2.3.1 Le partecipazioni dei soci (*shareholders*) nella Ltd

Nell'analisi comparatistica della S.r.l.s. e della Ltd, tra i numerosi punti in comune, emerge una rilevante differenza strutturale riguardante la tecnica attraverso la quale vengono definite le partecipazioni dei soci al capitale. Senza addentrarci in una complessa analisi della differenza tra i concetti di "quota" e "azione", ci si limita a osservare come, a differenza di quanto avviene nelle "nostre" società a responsabilità limitata, il capitale sociale della Ltd sia suddiviso in azioni (*shares*) le quali formano, appunto, il capitale azionario (*share capital*).⁴⁹

Il concetto legale di *share* è stato autorevolmente definito in questi termini: «*a share is the interest of a shareholder in the company measured by a sum of money, for the purpose of liability in the first place, and of interest in the second, but also consisting of a series of mutual covenants entered into by all the shareholders inter se in accordance with the Companies Act*».⁵⁰

⁴⁹ Si può ad ogni modo accennare come la dicotomia quota-azione corrisponda, approssimativamente, nel diritto societario anglosassone, a quella *stock-share*. Al riguardo si è definito "stock", in maniera piuttosto elementare ma efficace come «*a set of shares put together in a bundle*» (una serie di azioni "impacchettate insieme"). Tra l'altro la pratica di convertire le *shares* in *stock*, al fine di permettere la vendita delle prime in unità più piccole, è stata espressamente vietata dal CA 2006, s. 540 (2). Sulla questione S. FRISBY, S. GIRVIN, A. HUDSON, *Charlesworth's company law* cit., p. 188.

⁵⁰ La definizione, riportata da S. FRISBY, S. GIRVIN, A. HUDSON, *Charlesworth's company law* cit., p. 130, è del giudice J. FARWELL in *Borland's Trustee v. Steel Bros & co Ltd (1901)*. Letteralmente: «*una share è la partecipazione di un socio/azionista (shareholder)*».

Da quanto si è sinteticamente detto si ricava che nella Ltd sono le *shares* a “incorporare” e determinare i diritti ed i poteri dei membri all’interno della compagine societaria.⁵¹ La stessa attribuzione della qualifica di socio è quindi, a ben vedere, basata sul contributo al capitale azionario/*share capital* a fronte della quale vengono in cambio emesse delle azioni/*shares* dotate di valore nominale. Pertanto i termini “socio” (o membro) e “*shareholder*” sono, nelle *companies* dotate di *share capital* (quali sono le Ltd), praticamente coincidenti.⁵²

Le norme di *default* disciplinanti la Ltd stabiliscono tra l’altro, al pari di quanto avviene nelle *partnerships*, il principio di uguaglianza degli *shareholders*, fondato sulla presunzione che tutte le azioni attribuiscono a questi gli stessi diritti e responsabilità.⁵³ Invero sono pacificamente ammesse deroghe a tale principio le quali vengono di regola fissate, dagli stessi soci, negli *articles of association*.

Si individuano pertanto diverse classi di azioni. In particolar modo, alle *ordinary* o *equity shares*, possono venire “affiancate” azioni speciali le quali riconoscono in capo ai possessori particolari diritti di voto o di partecipazione

nella società misurato da una somma di denaro, ai fini in primo luogo della responsabilità, e in secondo luogo per la partecipazione, ma anche costituito da una serie di reciproci impegni sottoscritti da tutti gli shareholders tra di loro in conformità del Companies Act». Amplius, sul concetto di share nella teoria della company, P. MANES, Il superamento della personalità giuridica cit.

⁵¹ D. BENINCASA, *Il diritto societario nel Regno Unito*, 2011, p. 30 consultato online all’indirizzo <http://docenti.luiss.it/de-donno/didattica/diritto-privato-comparato/materiali/>

⁵² L’unica eccezione è costituita dai c.d. *honorary members* i quali, pur non apportando alcun contributo al capitale, hanno diritto ad un voto. Così D. FRENCH, S.W. MAYSON, C.L. RYAN, *Mayson, French & Ryan cit.*, p. 167

⁵³ D. BENINCASA, *Il diritto societario nel Regno Unito*, cit., p. 30

privilegiata alla distribuzione dei dividendi.⁵⁴

2.3.2 Il *minimum capital*

Al pari di quanto visto in tema di S.r.l.s. (e di S.r.l.), dove l'ammontare del capitale legale minimo richiesto per la costituzione è fissato in una misura simbolica, il CA 2006 non prevede, per la Ltd, un limite specifico del *minimum capital*. Per questo, al contrario di quanto disposto in relazione alla *public company*, per la cui formazione sono richieste almeno 50.000 sterline, questa può, al momento della registrazione, disporre di un capitale la cui somma (simbolica) sia anche di una sola sterlina.

Infatti la disciplina contenuta nella seconda direttiva europea del Consiglio in materia societaria (77/91/CEE) del 13 dicembre 1976, non si applicava (e non si applica tuttora) alle *private companies*. Quest'ultima, volta a stabilire determinate norme al fine di tutelare gli azionisti e i creditori delle società per azioni attraverso il coordinamento delle norme nazionali relative alla costituzione delle suddette società, aveva difatti fissato al riguardo specifici limiti minimi per il capitale sociale.⁵⁵

Proprio in seguito alla «scelta del Legislatore britannico di attenuare le conseguenze dell'introduzione della direttiva» in questione, in un'ottica concorrenziale tra gli ordinamenti europei, si è sviluppata così la tendenza di riduzione del capitale sociale che ha portato, da ultimo, alla creazione della

⁵⁴ Si confrontino, al riguardo, D. FRENCH, S.W. MAYSON, C.L. RYAN, *Mayson, French & Ryan cit.*, pp. 170 ss.; S. FRISBY, S. GIRVIN, A. HUDSON, *Charlesworth's company law cit.*, pp. 131 ss.

⁵⁵ Si veda, per un approfondimento sulla questione, P.L. DAVIES, S. WORTHINGTON, *Gower & Davies cit.* pp. 280 ss.

S.r.l.s. in Italia.⁵⁶

2.3.3 I beni conferibili e le modalità dei conferimenti

Il contributo dei soci alla formazione del capitale, a fronte del quale vengono assegnate le relative *shares*, è nella Ltd, come d'altronde in ogni altra *company* dotata di *share capital*, il risultato di un contratto definito *contract of allotment*.

Quest'ultimo necessita, al pari di ogni contratto, di un'offerta e di un'accettazione.⁵⁷ Elementi essenziali del negozio in questione sono, oltre all'indicazione dell'importo del capitale da versare come contributo, i termini temporali e la forma in cui questo viene conferito. L'offerta si considera implicitamente presentata, al momento della costituzione, con le specificazioni contenute nello *statement of capital and initial shareholdings*, dove in corrispondenza del nome di ogni membro sono indicati i relativi conferimenti e le azioni di conseguenza assegnategli. Nel caso in cui invece un soggetto voglia investire nella *company* in un momento successivo, è necessaria la presentazione di una specifica proposta alla quale possono ovviamente seguire delle negoziazioni.

Stabilito ciò, occorre evidenziare come la disciplina dei conferimenti sia, per quanto riguarda la Ltd, “delegata” quasi completamente all'autonomia privata. Mentre infatti la *public company*, specificatamente in tema di offerta al pubblico, è oggetto di una normativa rigida e dettagliatissima, gli *shareholders* di una Ltd godono di ampia libertà in materia di beni conferibili e modalità di

⁵⁶ M. MIOLA, *La tutela dei creditori ed il capitale sociale* cit. p. 248. Si rimanda comunque, per un approfondimento sulla questione, al par. 3.2.1, cap. III.

⁵⁷ Così D. FRENCH, S.W. MAYSON, C.L. RYAN, *Mayson, French & Ryan* cit., p. 174

conferimento.⁵⁸

In contrasto con le disposizioni in tema di S.r.l.s. e in accordo con la crescente rilevanza dell'elemento personalistico, sono innanzitutto ammessi conferimenti diversi dal denaro. Peraltro i contributi in natura non necessitano di una stima del loro valore da parte di un terzo esperto e le stesse corti, a meno che il contributo non sia evidentemente sproporzionato rispetto alle *shares* rilasciate in cambio, non possono sindacare sull'adeguatezza del conferimento.⁵⁹

I beni in natura conferibili, purché siano valutabili in termini economici, possono dunque assumere le forme più varie sino a comprendere, ad esempio, la remissione di un debito. Possono inoltre essere oggetto di conferimento i servizi quali prestazioni di lavoro e, in particolare, l'assunzione di un ruolo specifico nella *company* come, ad esempio, quello di *director*.

Quanto alle modalità non è infine richiesto, nelle Ltd, la liberazione totale del contributo al capitale. L'unico accorgimento necessario *ex lege* consiste, in questo caso, nel registrare le "*partly paid shares*" con un numero identificativo nel *register of members*.⁶⁰

⁵⁸ Ciò rispecchia in pieno la volontà del Legislatore britannico di mantenere un regime di *deregulation* e semplificazione che permetta, in particolare alle *companies* di piccole dimensioni, di autodeterminarsi in base alle loro concrete e contingenti esigenze.

⁵⁹ Si noti, al riguardo, come possa facilmente essere eluso il divieto generale di emettere azioni ad un prezzo inferiore al loro valore nominale: «*A company's shares must not be allotted at a discount*» (CA 2006, s. 580 (1))

⁶⁰ CA 2006, s. 543 (2)

2.4 IL SOCIO

2.4.1 I Requisiti soggettivi

La definizione di socio (*rectius member of a company*) si ricava dalla *section* 112 del CA 2006, la quale, non facendo al riguardo alcuna distinzione tra la Ltd e le altre *companies*, dispone quanto segue:

- (1) «*the subscribers of a company's memorandum are deemed to have agreed to become members of the company, and on its registration become members and must be entered as such in its register of members*». ⁶¹
- (2) «*Every other person who agrees to become a member of a company, and whose name is entered in its register of members, is a member of the company*». ⁶²

Se ne ricava che esistono due distinte modalità attraverso le quali un soggetto può diventare socio di una *company*: sottoscrivendo il *memorandum of association* ovvero con l'iscrizione nel registro dei soci. ⁶³ Nel primo caso il consenso si presume ed è compito dell'amministratore (*director*) iscrivere i nomi

⁶¹ Letteralmente: «*Coloro che hanno sottoscritto il memorandum di una company sono considerati consenzienti a far parte di questa, e con la sua registrazione diventano membri e devono essere inseriti come tali nel suo registro dei soci*».

⁶² Letteralmente: «*Ogni altra persona che accetta di diventare membro di una company, e il cui nome è iscritto nel registro dei soci, è un membro della company*».

⁶³ Ogni *company* è obbligata, dalla s. 113 (1) CA 2006, a tenere un "register of its members". Questo, nelle *companies* dotate di capitale azionario come nel caso della Ltd, deve indicare, oltre ai nomi e all'indirizzo dei soci, un'indicazione delle rispettive *shares* detenute.

nel registro, nel secondo deve essere invece espresso.⁶⁴ È inoltre ammessa la costituzione di una Ltd unipersonale di cui il singolo socio sia anche amministratore.

A differenza di quanto osservato in tema di S.r.l.s. non esiste invece alcun divieto generale, per le persone giuridiche, di far parte di una Ltd o di una qualsiasi altra forma societaria regolata dal *CA 2006*. Pertanto i soci possono essere sia persone fisiche sia persone giuridiche e, in particolare, una *company* può, sottoscrivendo il *memorandum*, diventare a sua volta membro di un'altra *company*.⁶⁵

Non si rinviene infine alcuna barriera anagrafica del tipo di quella originariamente disposta dall'art. 2463-*bis* c.c. in tema di S.r.l.s. Peraltro, a meno che non venga espressamente vietato dagli *articles of association*, anche i minori di anni diciotto possono regolarmente essere soci.

2.4.2 Il ruolo dell'autonomia statutaria nel riparto di competenze tra *shareholders* e *directors*

Prima di esaminare la posizione del socio all'interno della Ltd e, ai fini di delinearne i rapporti con l'amministrazione, è necessario evidenziare un aspetto fondamentale caratterizzante la riforma del 2006. Deve in particolare tenersi presente il differente approccio, rispetto al passato, seguito dal Riformatore britannico nel tracciare la normativa societaria.

I precedenti *CA 1980* e *CA 1985* regolavano la *private company* in via residuale, attraverso la previsione di precise deroghe al regime generale che era quello della *public company*. Emblematica è, al riguardo, la definizione in negativo che ne veniva fornita secondo la quale: «*Private company, unless the*

⁶⁴ Sul punto D. FRENCH, S.W. MAYSON, C.L. RYAN, *Mayson, French & Ryan* cit., p. 376

⁶⁵ *CA 2006*, s. 323

*context otherwise requires, means a company that is not a public company».*⁶⁶

Con il CA 2006 si è invece operata una sorta di “rivoluzione copernicana” dotando le *private companies*, e specificatamente la Ltd, di una disciplina autonoma, particolareggiata e fortemente semplificata la quale si distingue da quella propria della *public company* soprattutto sotto il profilo organizzativo.

Si è in particolar modo tenuto conto delle differenze strutturali e funzionali tra il modello societario in questione, a ristretta base azionaria e di dimensioni tipicamente ridotte, e quello proprio delle società più grandi che, rivolgendosi oltretutto al mercato regolamentato, hanno esigenze differenti.

Questa necessaria premessa introduce così il discorso sui sistemi di amministrazione.

A tale proposito possiamo preliminarmente affermare che la gestione delle *companies* inglesi, sia *private* che *public*, è tradizionalmente ancorata a un modello di tipo monistico. Questo si caratterizza per l'assenza di una struttura interna, separata dal consiglio di amministrazione, affidataria di una funzione di controllo sull'attività di quest'ultimo.⁶⁷ Difatti gli organi essenziali sono generalmente rappresentati dall'assemblea degli *shareholders* (*general meeting*), al quale tutti loro hanno diritto di partecipare, e dal consiglio di amministrazione (*board of directors*), definibile sinteticamente come «*l'organo decisionale più*

⁶⁶ In S. BRUNO, *Lineamenti del diritto societario inglese* cit. p. 132, si osservava come uno dei problemi principali legati a tale impostazione era, per gli operatori, di carattere ermeneutico. Citando letteralmente l'Autore: «*Per capire quali norme si applicano, bisogna conoscere l'intera legge per comprendere le singole deroghe, bisogna conoscere tutti gli articoli richiamati per capire quali adattamenti [...] si applicano ad una private company*». E ancora: «*Questa tecnica legislativa si rivela paradossale se rapportata alla realtà economica. In Gran Bretagna, la stragrande maggioranza di società sono private companies*».

⁶⁷ D. BENINCASA, *Il diritto societario nel Regno Unito*, cit., p. 34

*importante all'interno della company».*⁶⁸ Questo viene normalmente eletto dall'assemblea ma è lasciata al riguardo ampia autonomia potendo i soci, negli *articles of association*, stabilirne persino l'elezione da parte di terzi estranei alla società.⁶⁹ Al suo interno si distinguono, funzionalmente, gli *executive directors*, ai quali sono affidati i poteri di gestione, dai *non-executive directors*, a cui spetta il controllo sull'esercizio dei suddetti poteri.⁷⁰

A questi due organi viene poi, di norma, affiancato il *company secretary*, un organismo le cui competenze non sono specificatamente indicate dal CA 2006 e al quale sono normalmente attribuite funzioni di natura puramente amministrativa come la tenuta dei “libri obbligatori”.

Tuttavia, se l'assetto rapidamente descritto trova normalmente riscontro nella *public company*, non rappresenta fedelmente lo schema gestionale della Ltd.

Innanzitutto facendo riferimento al dato positivo può escludersi, senza alcun dubbio, l'essenzialità del *board of directors*.⁷¹ Infatti il CA 2006, s. 154 (1),

⁶⁸ Sul punto G. RIOLFO, *Il sistema di amministrazione e controllo delle companies e delle corporations*, in E. PEDERSINI (a cura di), *Percorsi di diritto societario europeo*, Torino, 2011, p. 290. La definizione è invece di P.L. DAVIES, S. WORTHINGTON, *Gower & Davies* cit. p. 383

⁶⁹ Gli amministratori scelti con tale modalità vengono chiamati *nominee directors*. La loro nomina può essere affidata, ad esempio, a finanziatori o altri creditori al fine di proteggere i propri interessi. Tra l'altro, mentre i primi amministratori sono di norma nominati al momento della costituzione, in seguito l'elezione di questi può essere affidata allo stesso *board of directors*, con validità temporanea fino alla successiva assemblea. Sul tema S. BRUNO, *Lineamenti del diritto societario inglese* cit. p. 91

⁷⁰ Per un approfondimento in tema di *non-executive directors* si confrontino: S. BRUNO, *Lineamenti del diritto societario inglese* cit., pp. 94 ss.; G. RIOLFO, *Il sistema di amministrazione e controllo delle companies* cit., pp. 300 ss.

⁷¹ A ben vedere, a seguito della riforma, neanche la convocazione formale di un'assemblea è obbligatoria. Si rimanda, per un approfondimento sulla questione, al successivo Par. 2.4.3 di questo capitolo.

richiedendo che sia nominato almeno un *director*, ammette la possibilità di un amministratore unico. Viceversa nelle *public companies* ne sono richiesti come minimo due. Per entrambe vale, in ogni caso, la regola generale secondo la quale deve esserci almeno una persona fisica tra gli amministratori.⁷² Si noti comunque che, quando i *directors* sono più di uno, l'attività viene normalmente svolta congiuntamente in consiglio. È tuttavia possibile che a uno o più amministratori venga delegato, a fronte di una precisa previsione contenuta negli *articles*, il potere di rappresentare e gestire singolarmente la società.

In secondo luogo, in ossequio al principio di semplificazione e con la chiara volontà di eliminare quelle “sovrastutture” considerate inutili nelle società di piccole dimensioni, la figura del *secretary* non è più obbligatoria nelle *private companies*.⁷³

Ad ogni modo, mentre sono molto dettagliate le disposizioni riguardanti i doveri degli amministratori e le diverse ipotesi di conflitti d'interesse,⁷⁴ il

⁷² CA 2006, s. 155

⁷³ Come è stato osservato nel par. 4.7 del *final report* del *Company Law Review* cit. riportato in S. FRISBY, S. GIRVIN, A. HUDSON, *Charlesworth's company law* cit., p. 412: «*the statutory requirement to appoint a secretary imposes a burden to very little effect*». Le *private companies* sono state pertanto liberate da un onere inutile. Le funzioni tipiche del *secretary* possono infatti essere attribuite ai membri della società i quali, con ampia autonomia anche in questa materia, possono ripartire tra loro le relative competenze.

⁷⁴ Tali doveri ricalcano sostanzialmente, secondo D. BENINCASA, *Il diritto societario nel Regno Unito* cit., p. 35, quelli già individuati dal case law e fondati su un rapporto fiduciario tra *shareholders* e *directors*. In particolare: «Nella Part 10 del *Companies Act* [...] trovano così compiuta disciplina i *general duties of directors*, che riguardano, appunto, il dovere (i) di agire in conformità ai poteri conferiti dalla società (*duty to act within the power*), (ii) di agire per promuovere il successo della società (*duty to promote the success of the company*), (iii) di agire con giudizio indipendente (*duty to exercise independent judgement*), (iv) di svolgere la propria funzione con ragionevole cura, professionalità e diligenza (*duty to exercise reasonable care, skill and diligence*) (v) di evitare situazioni di conflitto di interessi (*duty to avoid conflicts of*

silenzio legislativo circa i rapporti tra gli *shareholders* e gli amministratori non permette di delineare un quadro preciso del riparto di competenze fra questi. A ben vedere l'unico dato positivo si rinviene, nella *part 13* del *CA 2006* dove vengono individuate specifiche decisioni in riferimento alle quali la competenza dei soci non è derogabile. Tra queste le più rilevanti concernono la modifica degli *articles of association*, i diritti dei soci, le operazioni sul capitale azionario e l'approvazione dell'operato degli amministratori.

Non aiuta nemmeno la disciplina di *default* dello statuto standard predisposto nei *model articles*. In questi ci si limita, attribuendogli una competenza vastissima, a disporre che i *directors* sono responsabili della gestione degli affari della società e che a tale scopo possono esercitare tutti i poteri di questa. Si aggiunge inoltre che i soci, tramite una delibera speciale, possono autorizzare o impedire agli amministratori determinate azioni.

Oltretutto è la stessa definizione di *director* ad essere molto vaga.⁷⁵ Il *CA 2006*, s. 171, nel prescriverne i doveri generali, lo individua come quel soggetto che deve agire in conformità con la costituzione della *company* ed esercitare i suoi poteri esclusivamente per le finalità per le quali gli sono stati conferiti.⁷⁶

interest), (vi) di non accettare benefici da terze parti (*duty not to accept benefits from third parties*) ed, infine, (vii), di dare notizia di ogni interesse che, anche indirettamente, si abbia in un'operazione della società».

⁷⁵ G. RIOLFO, *Il sistema di amministrazione e controllo delle companies*, cit., p. 297, osserva come, in realtà, non tutti coloro che vengono chiamati *director* lo sono effettivamente ai sensi del *CA*, così come anche chi non è definito tale potrebbe al contrario esserlo. Infatti: «la legge non prevede nulla contro la pratica di attribuire ad un dipendente, che però non ha funzioni gestorie, la qualifica di amministratore (e che quindi tale non è per legge); d'altra parte un soggetto che svolge effettivamente le funzioni amministrative, anche se non viene definito *director*, sarà comunque amministratore ai sensi del *Companies Act*».

⁷⁶ «A *director of a company* must: (a)act in accordance with the company's constitution, and (b)only exercise powers for the purposes for which they are conferred» (*CA 2006*, s. 171).

Se ne ricava pertanto che lo spazio concesso all'autonomia statutaria circa il riparto di competenze tra soci e amministratori è il più ampio possibile.

È inoltre evidente come il principio generale di divisione dei poteri, descritto come separazione tra proprietà (in capo agli *shareholders*) e gestione (affidata a un singolo *director* o a un *board of directors*), non influenza universalmente le Ltd. Infatti: «*in the vast majority of private companies the directors and the members are the same persons*». ⁷⁷

Per di più nella Ltd, e in generale nelle *private companies*, se è comunque possibile affidare l'intera gestione ai *directors*, normalmente le competenze dei soci avranno una rilevanza maggiore. Ciò avvicina la *governance* delle *small companies* ai modelli di gestione tipici delle *partnerships* dove gioca un ruolo fondamentale di *decision-making* la maggioranza, o spesso l'unanimità, dei singoli membri.⁷⁸ Si ripropongono in conclusione, con tratti peculiari, gli stessi effetti che, in riferimento al nostro ordinamento, hanno portato a definire le S.r.l. a connotazione personalistica come “società personali a responsabilità limitata”.

2.4.3 Il *general meeting*

Le decisioni dei membri di una *company* vengono generalmente definite *resolutions*. Queste, come si dirà di qui a breve, possono provenire da un'assemblea oppure prescindere da questa.

Qualunque assemblea dei soci, che si abbia riguardo alle *private* ovvero alle *public companies*, viene definita, nel diritto societario del Regno Unito, *general meeting*.⁷⁹ Non vi è infatti corrispondenza con il nostro ordinamento

⁷⁷ Cit. D. FRENCH, S.W. MAYSON, C.L. RYAN, *Mayson, French & Ryan* cit., p. 466. Letteralmente: « *nella stragrande maggioranza delle aziende private gli amministratori ed i soci sono le stesse persone*».

⁷⁸ In questo senso P.L. DAVIES, S. WORTHINGTON, *Gower & Davies* cit. p. 385 ss.

⁷⁹ S. FRISBY, S. GIRVIN, A. HUDSON, *Charlesworth's company law* cit., p. 420

dove, fondando la distinzione sulle diverse competenze, si contrappone all'assemblea ordinaria quella straordinaria. Il CA 2006 distingue perciò, sulla base dei diversi tempi di convocazione, tra un *annual general meeting* (AGM) e gli *other general meetings*⁸⁰. Nel primo, a cadenza annuale, vengono in particolare discusse l'approvazione del bilancio e dei conti annuali e la nomina (o rinomina) dei *directors*. Questi, il cui operato viene sottoposto ad approvazione, sono infatti chiamati, in questa sede, a fornire le notizie e le informazioni necessarie al fine di illustrare ai soci la generale situazione operativa e finanziaria della *company*.⁸¹ Nell' AGM, come negli *other meetings* la cui cadenza non è preordinata, possono comunque essere discusse, se rientranti nelle competenze degli *shareholders*, le materie più disparate.

Il potere di convocare i *general meetings*, in ossequio alla regola generale contenuta nel CA 2006, s. 302, spetta ai *directors*. Nondimeno questi possono essere convocati anche su richiesta, rivolta agli amministratori, di una percentuale prestabilita di *shareholders*. Tale percentuale è stata fissata dal *Companies (Shareholders' right) Regulation* del 2009 il quale ha previsto, come norma di *default*, che tale richiesta per essere valida debba essere presentata da membri rappresentanti almeno il 5% dello *share capital* avente diritto di voto.

Per quanto riguarda invece il meccanismo di funzionamento dell'assemblea occorre tener conto che, nei *general meetings*, a differenza di quanto avviene nel *board of directors* dove ogni amministratore ha diritto a un voto, le *resolutions* vengono adottate secondo il principio "*one share, one vote*".

⁸⁰ Un'ulteriore distinzione è quella tra i *general meetings* e i *class meetings*. Nei primi il diritto di partecipare è riconosciuto indistintamente a tutti gli *shareholders* mentre nei secondi spetta unicamente ai possessori di determinate categorie di *shares*. Sul punto: D. FRENCH, S.W. MAYSON, C.L. RYAN, *Mayson, French & Ryan* cit., p. 386.

⁸¹ Si veda, al riguardo, G. RIOLFO, *Il sistema di amministrazione e controllo delle companies*, cit., p. 290

Il CA 2006, s. 281 individua infine due soli tipi di delibere adottabili in assemblea: *l'ordinary resolution* e la *special resolution*. La distinzione tra quest'ultime dipende dal *quorum* necessario alla loro adozione. Per le prime si richiede la maggioranza semplice delle *shares* con diritto di voto, per le seconde, solitamente rivolte a modificare lo statuto o la posizione dei soci all'interno della *company*, una maggioranza di tre-quarti. In ogni caso i soci possono fissare negli *articles*, esercitando la propria autonomia, un *quorum* più alto che può anche coincidere con l'unanimità.⁸²

Ora, quanto si è detto riguardo il *general meeting*, deve essere interpretato alla luce di un'importante innovazione introdotta dalla riforma.

È stata difatti prevista la facoltà, per i membri della Ltd e in generale delle altre *private companies*, di adottare delibere a prescindere dalla formale convocazione di un'assemblea. La rilevante novità è contenuta nel CA 2006, s. 281 il quale ha difatti eliminato, in riferimento ai modelli societari citati, l'obbligatorietà dell'*annual general meeting*.

Si noti come l'intervento del Legislatore riflette chiaramente quei principi di semplificazione e di *deregulation* i quali hanno ispirato l'intera riformata disciplina della Ltd. Come nelle S.r.l.s. si osserva dunque un superamento del metodo collegiale e una maggiore attenzione alle realtà più piccole le quali non necessitano, come si è più volte avuto modo di ribadire, di sovrastrutture inadeguate a servirle.

In conclusione, nonostante sia comunque (ovviamente) possibile la convocazione del *general meeting*, in una Ltd il ruolo di quest'ultimo è stato fortemente ridimensionato di fronte a procedimenti decisionali "agili" i quali rappresentano "*the normal mode of decision-making for private companies*" ed

⁸² Nella maggior parte dei casi è poi la stessa legge ad indicare quale tipo di *resolution* sia richiesta. Nel silenzio di questa deve comunque ritenersi sufficiente una *ordinary resolution*. (CA 2006, s. 181 (3)).

esaltano la centralità del socio.⁸³

2.4.4 Le *written resolutions* e le *informal unanimous resolutions*

Nell'esaminare i procedimenti decisionali alternativi al *general meetings* utilizzabili nella Ltd, occorre tenere presente che il Legislatore non ha unicamente eliminato una struttura inadatta a servire le *companies* più piccole bensì ha, allo stesso tempo, tentato di risolvere un problema di non poco conto.

Come si è detto la Ltd rappresenta infatti una forma societaria che si caratterizza, nella maggior parte dei casi, oltre che per le sue dimensioni ridotte e per la rilevanza dell'elemento personalistico, per il fatto che non vi sia una netta separazione tra i proprietari e i "gestori" della *company*. Il problema che si poneva era pertanto quello di distinguere, in una situazione in cui gli *shareholders* e i *directors* sono spesso le stesse persone, tra le decisioni prese da questi come soci e quelle assunte viceversa in qualità di amministratori. Infatti i principi che regolano i due tipi di *resolution* non sono le stesse: nei *meetings* vige la regola "*one share, one vote*", mentre nel *board* quella "*one person, one vote*".

A ben vedere la questione poteva essere risolta prevedendo un unico *decision-making organ* ma si è al contrario optato per il mantenimento della dicotomia *shareholders-directors*.⁸⁴ È ad ogni modo indubbio che lo "sdoganamento" di procedimenti alternativi, quali le *written resolutions*, abbia grandemente agevolato il modo di operare delle piccole società.⁸⁵

Il meccanismo delle *written resolutions* è piuttosto semplice.

⁸³ Così D. FRENCH, S.W. MAYSON, C.L. RYAN, *Mayson, French & Ryan* cit., p. 385

⁸⁴ La soluzione di prevedere un unico organo con poteri decisionali è stata adottata in numerose *state laws* degli Stati Uniti. Si veda al riguardo, P.L. DAVIES, S. WORTHINGTON, *Gower & Davies* cit. p. 438.

⁸⁵ Per l'approfondimento dell'intera questione si rimanda a P.L. DAVIES, S. WORTHINGTON, *Gower & Davies* cit. pp. 438 ss.

L'iniziativa spetta a ciascuno dei *directors*⁸⁶ ovvero ai membri rappresentanti almeno il 5% dello *share capital* avente diritto di voto.⁸⁷ Tale percentuale, è perciò corrispondente a quella richiesta per la convocazione del *general meeting*. Questa può tuttavia essere fissata ad un livello più basso negli *articles of association*, fino a riconoscere, in capo ad ogni socio, la facoltà di proporre la propria decisione scritta.

La circolazione del documento, contenente la *resolution* proposta, avviene in forma cartacea, elettronicamente o tramite pubblicazione su sito web.⁸⁸ Questo deve essere inviato, in ogni caso senza ingiustificato ritardo, a tutti i membri aventi diritto di voto.⁸⁹ La proposta si intende accettata nel momento in cui la *company* riceve, in risposta da questi, un documento in cui deve essere indicato oltre alla *resolution* oggetto di “votazione”, il consenso espresso del socio. Una volta dato, il consenso non può essere revocato.⁹⁰

Le *written resolutions* richiedono in ogni caso, per la loro approvazione lo stesso quorum utile ai fine delle delibere assembleari. Si fa pertanto riferimento al 50% o al 75% del capitale avente diritto di voto a seconda che si tratti di una *ordinary* ovvero di una *special resolution*.

In aggiunta al procedimento decisionale descritto la giurisprudenza ha poi sviluppato i principi riguardanti un meccanismo informale caratterizzato da un'elasticità indubbiamente maggiore.

⁸⁶ CA 2006, s. 288 (3) (a); CA 2006, s. 291

⁸⁷ CA 2006, s. 288 (3)

⁸⁸ CA 2006, s. 291 (2)

⁸⁹ È importante che la proposta di resolution sia inviata quasi contemporaneamente, o comunque senza ritardo, a tutti i membri della *company* per garantire una corretta formazione del consenso. Infatti la decisione si considera adottata, senza quindi la necessità di una sua ulteriore circolazione, nel momento in cui il *quorum* previsto sia stato raggiunto. Sul punto P.L. DAVIES, S. WORTHINGTON, *Gower & Davies* cit. p. 440.

⁹⁰ CA 2006, s. 291 (6)

Viene difatti permesso agli *shareholders* di prendere delle decisioni, non solo all'infuori dei *general meetings*, ma perfino a prescindere dalla circolazione di una proposta scritta. Non è infatti necessaria alcuna formalità nei casi in cui il consenso di questi sia unanime. Secondo tale principio di *company law*, noto come *Duomatic principle*, «non importa quali procedure formali siano state previste negli *articles of association*, nei *Companies Acts* o in specifici contratti tra i membri della *company*. Ciò che importa è che tutti i membri abbiano raggiunto un accordo. Se lo hanno fatto, non possono sentirsi dire che questo non è vincolante perché non sono state rispettate le procedure formali».⁹¹

Compito delle corti, in riferimento al consenso unanime, comunque imprescindibile per l'esclusione di ogni formalismo, è stato soprattutto quello di delineare i confini dell'*informal consent* e dei modi in cui questo può essere manifestato. Se ne ricava una comunque definizione molto ampia secondo la quale «non importa se il consenso sia stato dato prima o dopo un determinato evento, se sia qualificato come accordo, ratifica, rinuncia o estoppel e neppure se i membri abbiano espresso il proprio consenso in modi e tempi differenti».⁹²

Al termine del nostro discorso sui procedimenti decisionali possiamo così affermare che l'unanimità, necessaria per il ricorso a metodi informali, e più in generale i *quorum* fissati per l'approvazione delle *written resolutions*, possono in effetti comportare un irrigidimento del modello in quelle *private companies* composte da un numero elevato di soci. Tuttavia la Ltd è, nella gran parte dei casi, una *company* composta da pochi membri spesso in continuo contatto fra loro. Per questo le tendenze alla semplificazione portate avanti dal Legislatore e dalle stesse corti, ispirati entrambi al principio “*think small first*”, permettono,

⁹¹ *Euro Brokers Holding Ltd v. Monecor (London) Ltd (2003)*, come riportata da S. FRISBY, S. GIRVIN, A. HUDSON, *Charlesworth's company law* cit., p. 442.

⁹² *EIC Services Ltd v Phipps (2003)*, anche questa riportata da S. FRISBY, S. GIRVIN, A. HUDSON, *Charlesworth's company law* cit., p. 442.

senza dubbio, l'esplicarsi di tali procedimenti in maniera assolutamente lineare ed efficace.

Capitolo III
PROFILI COMPARATIVI

3.1 THINK SMALL FIRST

3.1.1 Premessa. Pmi, microimprese e *small companies*: questioni definitorie

All'interno di questa sezione, e di quelle successive, si farà più volte uso dei termini "micro", "piccola", e "*small*" in relazione alla qualificazione di società e *companies* (o, più in generale, riferendosi alle imprese). Invero gli stessi modelli societari, oggetto del presente esame comparatistico, rappresentano gli schemi di società di capitali tipicamente adottati da chi intraprende un'attività imprenditoriale di dimensioni ridotte.

È pertanto utile fornire, in via preliminare e senza pretesa di esaustività, un chiarimento riguardo i succitati termini. Si passerà così, solo in un secondo momento, a un'analisi volta a individuare le modalità attraverso le quali, i Legislatori italiano e britannico, hanno predisposto, per la S.r.l.s. e la Ltd, una disciplina "funzionale alle piccole società di capitali".

Un quadro generale preciso e piuttosto semplice è stato fornito, in ambito comunitario, dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.¹ Questa definisce, nell'art. 2, la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (Pmi) come

¹ Al riguardo, Günter Verheugen, membro della Commissione europea e responsabile per le imprese e l'industria, osservava come *«le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) costituiscono il motore dell'economia europea. Sono una fonte essenziale di lavoro, generano spirito imprenditoriale e innovazione nell'UE e sono quindi essenziali per favorire la competitività e l'occupazione. La nuova definizione di PMI, entrata in vigore il 10 gennaio 2005, rappresenta un importante passo verso il miglioramento dell'ambiente operativo delle PMI e ha lo scopo di promuovere l'imprenditorialità, gli investimenti e la crescita»*.

quella «*costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro*».

All'interno di questa categoria sono state poi individuate, in base ai criteri degli effettivi (riguardante il personale impiegato) e del fatturato annuo e del totale di bilancio, la micro e la piccola (*small*) impresa. La prima, secondo la raccomandazione, «*occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro*», mentre la seconda «*occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro*».

Tali definizioni sono state recepite nel nostro ordinamento dall'art. 9 del d.l. n. 35/2005. Tuttavia deve notarsi come la definizione di Pmi non coincida con la fattispecie di “piccolo imprenditore” contenuta nell'art. 2083 c.c.²

Con riguardo alla normativa britannica invece il CA 2006 qualifica una *company* come “*small*” quando questa risponda ad almeno due dei seguenti tre requisiti: un volume d'affari annuale inferiore a 6,5 milioni di sterline, un totale di bilancio inferiore a 3,26 milioni di sterline, un numero di dipendenti inferiore a cinquanta.³

Ora, nonostante le divergenze rilevate, questa rapida premessa ci permette di procedere nella nostra analisi con un'idea sufficientemente chiara, per quel che concerne la seguente trattazione, di cosa si intenda per micro e

² Secondo la quale «*sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia*». La difformità, sul piano funzionale, è rilevata da A. NIUTTA, *Modelli di governance: amministrazione e controllo nelle piccole e medie imprese italiane*, in *Rivista delle Società*, n. 2-3, 2009, p. 347.

³ CA 2006, s. 382.

piccole imprese.

3.1.2 Gli obiettivi della riforma britannica: il principio “*think small first*”

Come si è brevemente accennato nel precedente capitolo, il processo di riforma del diritto societario del Regno Unito, conclusosi con l’emanazione del *CA 2006*, è stato lungo e laborioso.

Già nel 1998 il Governo aveva difatti manifestato la volontà di riordinare e innovare l’intera materia e, a tale scopo, il Dipartimento del Commercio e dell’Industria aveva nominato un organo indipendente in funzione consultiva: il *Company Law Review Steering Group*. Quest’ultimo, composto da studiosi, politici e altri rappresentanti istituzionali, ha ricoperto un ruolo fondamentale (se non addirittura primario) nell’*iter* legislativo.⁴ Non si è infatti limitato a proporre interventi puntuali ma ha delineato, in particolar modo, i principi stessi ai quali la riforma si è poi effettivamente ispirata. Il principio generale “*think small first*” (o *think small first approach*), secondo il quale occorre, prima di tutto, definire una più efficiente disciplina delle *companies* di minori dimensioni, è uno di questi.⁵

I motivi per i quali si è ritenuto di dover «*dettare le nuove regole con un occhio di particolare riguardo per le esigenze delle società più piccole*», e le

⁴ Si vedano, al riguardo,: M.L. VITALI, *L’approvazione del Companies Act 2006* cit. p.650; M.L. VITALI, *I doveri degli amministratori* cit., p. 212

⁵ Obiettivi generali erano poi, tra gli altri, quello di sollecitare l’intervento e l’interessamento degli azionisti, rimuovere le barriere che impedivano o rendevano difficoltoso lo svolgimento dell’attività d’impresa e di definire ampiamente i doveri degli amministratori. Per un approfondimento sul tema si vedano: D. FRENCH, S.W. MAYSON, C.L. RYAN, *Mayson, French & Ryan* cit., pp. 13 ss.; M.L. VITALI, *Prime considerazioni sul progetto di riforma del diritto societario inglese*, in *Rivista delle Società*, 2006, pp. 153 ss.

modalità con le quali è stato realizzato il *think small approach*, sono entrambi ricavabili dai documenti di consultazione presentati al Governo dallo *Steering Group*.⁶

Nel primo di questi, il *Modern Company Law for a Competitive Economy: the Strategic Framework* del 1999, veniva innanzitutto riconosciuta la rilevanza economica delle Ltd e, in generale, delle *small companies*. Si osservava come queste rappresentassero, di gran lunga, il prototipo societario più diffuso e come solo 32.000 sulle circa 3,7 milioni di imprese presenti nel Regno Unito (ovvero meno dell'1%) avessero cinquanta o più dipendenti.

Si evidenziava inoltre come, ai fini di adeguarsi alla realtà europea e favorire allo stesso tempo la competitività dei modelli societari britannici, fosse necessario prevedere una normativa specifica per le *private companies* e non semplicemente un regime di deroga al modello generale predisposto per la *public company*. Infatti numerose previsioni legislative, contenute nei precedenti *Company Acts*, si rivolgevano unicamente a realtà imprenditoriali di grandi dimensioni e perciò difficilmente potevano soddisfare le concrete esigenze delle strutture più piccole. Inoltre tale impostazione rendeva necessari numerosi adattamenti ad opera degli utenti di queste, ai quali la legge appariva spesso “*opaca e inaccessibile*”.⁷

Si può a questo punto riconoscere che l'attenzione rivolta da parte del Legislatore alle *small companies*, e specificatamente alla Ltd, è stata articolata sulla base di due profili interdipendenti: la semplificazione e la *deregulation*.

⁶ Così G.CONTE, *Sulla riforma del diritto societario del Regno Unito e sul rapporto tra case law e statutory law*, in AA.VV. (a cura di), *Scritti in onore di Francesco Capriglione*, p. 976.

⁷ COMPANY LAW REVIEW STEERING GROUP, *Modern Company Law for a Competitive Economy: the Strategic Framework*, 1999, p. V

Per questo, una volta illustrato il quadro strategico generale, si ammetteva la necessità di delineare la nuova normativa societaria sul principio “*think small first*” attraverso la «*minimizzazione della complessità e la massimizzazione dell’accessibilità alle regole*».⁸ La semplificazione è stata così, a sua volta, realizzata su un duplice piano.

In primis può notarsi come il CA 2006 presenti un linguaggio chiaro e lineare e come le disposizioni, rivolte distintamente alle *private companies*, siano facilmente individuabili. Ciò, come si legge al riguardo nel rapporto finale dello *Steering Group, Modernising Company Law - White Paper, July, 2002*, ha reso tale modello societario facilmente accessibile anche ai meno esperti e ha inoltre permesso la riduzione significativa di costi, incertezza e rischi.

In secundis il processo di semplificazione ha portato a delineare una struttura “leggera” della Ltd dalla quale sono stati eliminati organi prima indispensabili quale il *secretary*. È oltretutto venuta meno l’obbligatorietà di ricorrere a procedimenti decisionali eccessivamente formali rendendo la gestione della *company* in questione, in cui non esiste una netta separazione tra *shareholders* e *directors*, indubbiamente più agevole. Ci si riferisce in particolar modo all’ *annual general meeting*, del quale, come già ricordato più volte, i membri di una piccola società possono ora fare a meno.

Passando al secondo profilo, ovvero al processo di deregolamentazione attuato in ossequio al “*think small first*” *principle*, è doveroso osservare, in via preliminare, che alla previsione di un nuovo modello societario specifico per le *small companies* sia stato preferito, in sede di riforma, un approccio

⁸ Testualmente: «*in favour of minimising complexity and maximising accessibility of the rules, complexity should only arise where the substance demands it and the law should be structured on ‘think small first’ principles*» (*Modern Company Law for a Competitive Economy* cit., p. V).

volto a mantenere il quadro di riferimento inalterato.⁹ La normativa della Ltd è stata così tracciata in modo che questa potesse assumere una “natura poliedrica” adatta a soddisfare esigenze imprenditoriali di diversa natura. Questa costituisce infatti il modello tipico non solo delle *small e medium companies* ma anche delle c.d. microimprese, nonché unica alternativa per l'imprenditore individuale il quale voglia costituire una società a responsabilità limitata.¹⁰

Si è perciò realizzato un tipo societario “flessibile” in cui i soci, pur avendo (finalmente) a disposizione un proprio modello standard (*i model articles*), godono della più ampia autonomia statutaria possibile. Questo presenta infatti un contenuto ridotto e intere materie, come ad esempio quella dei conferimenti o quella riguardante l'amministrazione, sono rimesse all'autodeterminazione degli *shareholders*.¹¹

Attraverso un forte intervento di *deregulation* si è così affidato a quest'ultimi il compito di fissare autonomamente le proprie regole per colmare

⁹ Al “*free standing approach*”, che avrebbe comportato la creazione di un nuovo ulteriore modello a responsabilità limitata specifico per le *small companies*, è stato infatti preferito l'*integrated approach* attraverso il quale si è semplicemente rimodellato lo schema esistente della Ltd in base al principio “*think small first*”. Si rimanda, per un approfondimento sul tema, a: COMPANY LAW REVIEW STEERING GROUP, *Company Law Reform – White paper, March, 2005*, pp. 62 ss.

¹⁰ Infatti, ai sensi del CA 2006, s. 154, una *public company* deve essere formata da almeno due membri.

¹¹ Nel *Company Law Reform – White paper* cit., sono poi indicati, in maniera puntuale, gli ulteriori interventi di *deregulation* in materia di: *Abolition of financial assistance provisions, capital reductions e distributions*.

quel vuoto lasciato dalle più rigide e stringenti disposizioni rivolte ormai alle sole *public companies*.¹²

In conclusione, la semplicità e soprattutto la flessibilità che caratterizzano oggi la disciplina descritta, dovrebbero garantire la competitività e l'efficienza delle *small companies*. A queste è inoltre concessa la possibilità di crescere, svilupparsi e mutare fino a diventare grandi, nell'ambito di un medesimo modello societario che è appunto quello della Ltd.

3.1.3 Gli obiettivi della riforma italiana: semplificazione o confusione?

L'attuale disciplina della S.r.l.s. a differenza di quella della Ltd, la quale è stata ridelineata nell'ambito di un'ampia riforma organica, è il risultato di interventi normativi puntuali.¹³ Questi, a circa dieci anni di distanza dal d. lgs. n. 6/2003, che ha profondamente innovato la disciplina del nostro diritto societario, hanno ulteriormente modificato il quadro generale delle società a responsabilità limitata in Italia.

Ad ogni modo, se i principi di rilevanza centrale dell'autonomia statutaria e di *deregulation* hanno caratterizzato, in tema di S.r.l., la riforma del 2003, l'introduzione del nuovo modello di società semplificata rispondeva a un diverso e preciso obiettivo: quello di favorire, in un contesto di grave recessione economica, l'accesso dei giovani all'attività d'impresa.

¹² J. FREEDMAN, "One size fits all"- *small business and competitive legal form*, in *Journal of Corporate Law Studies*, Oxford, 2003, pp. 134 ss., sollevava dubbi circa un uso sconsiderato della deregolamentazione ritenendo che «una "complex deregulation" piuttosto che eliminare problemi avrebbe potuto crearne di nuovi». In particolare, secondo l'Autore, un "abuso di autonomia", che può verificarsi per via del "rilassamento" delle norme imperative, avrebbe come conseguenza quella di screditare il valore dei "genuine users".

¹³ Ci si riferisce ai dd. ll. n. 1/2012, n. 83/2012, n. 76/2013 e alle rispettive leggi di conversione. Si rimanda comunque, per la disamina dell'intero *iter* normativo, al Cap. 1, Sez 1.1, di questo elaborato.

A tal fine, oltre alle agevolazioni di spesa in fase costitutiva e alla fissazione di un capitale sociale minimo “simbolico”, era stata prevista una barriera anagrafica la quale riservava la S.r.l.s. alle sole persone fisiche con età inferiore ai trentacinque anni.

Tuttavia il frenetico e disordinato *iter* legislativo, che aveva portato ad affiancare alla S.r.l.s. un nuovo ulteriore modello (la S.r.l.c.r.) poi abolito in fretta, e che ha finito per “appiattare” la disciplina di questa su quella della S.r.l. “ordinaria”, ha smentito lo stesso obiettivo dichiarato *ab origine*.¹⁴

Non solo è stato eliminato il suddetto limite anagrafico ma per di più, il proposito di favorire l’attività d’impresa giovanile, si è scontrato con i limiti intrinseci di una riforma confusionaria e, per determinati versi, approssimativa. A fronte delle deboli garanzie assicurate da un capitale sociale “inesistente”, i giovani soci non sono infatti stati messi nella posizione di reperire agevolmente i finanziamenti.¹⁵ Per giunta lo stesso principio di semplificazione, al quale la novella doveva ispirarsi, ha finito paradossalmente per tradursi in una complicazione del sistema.¹⁶

Tuttora non sono difatti chiari i rapporti sussistenti fra le due varianti di S.r.l. e la stessa questione sulla derogabilità dello statuto standard sembra, in un modello che per i suddetti limiti del capitale sociale non può che rivolgersi alle piccole formazioni societarie, addirittura costituire un limite all’autonomia dei soci.

¹⁴ La questione “tipologica” è esaminata, con maggiore attenzione, nel Par. 3.3.2 di questo capitolo.

¹⁵ Si rimanda, per la disamina della questione sui finanziamenti nelle società a capitale sociale “inesistente”, al Par. 3.2.3 di questo capitolo.

¹⁶ Sul punto, M.S. SPOLIDORO, *Una società a responsabilità limitata da tre soldi (o da un Euro?)*, in *Rivista delle Società*, n. 6, 2013, pp. 1088 ss.

Osservando invece l'istituzione della S.r.l.s. dal diverso punto di vista dell'analisi comparatistica, può concludersi che il Legislatore italiano, più che favorire l'accesso dei giovani all'impresa, abbia voluto uniformarsi, in un'ottica di competitività tra gli ordinamenti, ai numerosi sistemi europei i quali «*mostrano uno spiccato favor verso l'accesso alla forma societaria da parte di soggetti con risorse finanziarie modeste*».¹⁷

È inoltre chiaro, come anticipato, che il nuovo tipo di S.r.l. si rivolga ad attività imprenditoriali di dimensioni ridotte o a singoli imprenditori i quali intendano costituire una società unipersonale. Pertanto, devono a questo punto individuarsi i vantaggi che il nuovo modello organizzativo può offrire alle future piccole società.

Per l'imprenditore scegliere di esercitare l'attività in forma di S.r.l.s. (collettiva o unipersonale) significa ovviamente poter limitare la propria responsabilità personale, godendo della "protezione" della personalità giuridica. È nondimeno possibile una più agevole gestione dei conflitti interni, risolvibili mediante l'esclusione di alcuni soci o con lo scioglimento della società.¹⁸ Ad ogni modo possono ottenersi tali "benefici" anche con la formazione di una S.r.l. "ordinaria" per la quale, tra l'altro, al pari di quanto previsto in tema di S.r.l.s., non è più richiesto l'importo minimo di diecimila euro per la formazione del capitale sociale.

¹⁷ Cit. M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto* cit. pp. 1102. L'Autore osserva inoltre come la parabola normativa abbia mostrato incertezze di fondo sulle scelte da adottare al fine di perseguire tale obiettivo e che, «*il quadro venutosi così a comporre, lungi dall'apparire più versatile e completo dei modelli europei a cui si è ispirato, risulta di più difficile decifrazione*».

¹⁸ Così A. BAUDINO, *La nuova società a responsabilità limitata semplificata* cit., pp. 46 ss.

Perciò tra i vantaggi concreti che la nuova variante può offrire, considerata anche la presunta minore flessibilità statutaria, sembrerebbero figurare unicamente le agevolazioni di spesa.¹⁹ Oltretutto abbiamo visto, in riferimento alle Ltd, come sia data possibilità alle *small companies* di crescere nell'ambito di uno stesso modello societario. Al contrario, nell'ipotesi fortunata in cui una S.r.l.s. nata come piccola società diventi “grande”, una volta superato il limite massimo dell'ammontare del capitale sociale, deve necessariamente “trasformarsi” in una S.r.l. ordinaria.²⁰

È quindi in conclusione lecito, sin da ora, interrogarsi circa l'utilità e l'adeguatezza della variante societaria in questione a rappresentare uno schema funzionale per lo sviluppo delle attività imprenditoriali di piccole dimensioni.

3.1.4 La semplificazione dei modelli societari come corollario del principio “*think small first*”

Il concetto di semplificazione, elemento caratterizzante i sopraindicati interventi del Legislatore italiano e *leitmotiv* dell'intera riforma societaria britannica, può essere considerato il *trait d'union* tra la disciplina della S.r.l.s. e quella della Ltd.

¹⁹ È di questo avviso C. MONTAGNANI, *Prime (e ultime) osservazioni sulla s.r.l. ordinaria e semplificata quasi senza (ma con) capitale*, in *Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto generale delle Obbligazioni*, n. 4, 2013, p. 403 ss.

²⁰ La dottrina è, in ogni caso, pressoché unanime nel riconoscere che non sia necessaria una trasformazione in senso stretto della S.r.l.s. in S.r.l. e che sia sufficiente, al contrario, una modifica statutaria ex art. 2480 c.c. In questo senso: M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto* cit. pp. 1108; G. FERRI Jr., *Prime osservazioni in tema di società a responsabilità limitata semplificata e di società a responsabilità limitata a capitale ridotto*, in *Studi e materiali (Consiglio Nazionale del Notariato)*, 2013, p. 818; G. MARASÀ, *Considerazioni sulle nuove s.r.l.* cit., p.1093.

Per di più va rilevato come, in entrambi i casi, vi sia un legame tra questo e l'obiettivo di predisporre un modello societario efficiente e adatto ad "accogliere" iniziative imprenditoriali di dimensioni strutturali ed economiche ridotte nelle quali, tipicamente, l'elemento personale ha una rilevanza centrale.

Nell'ambito di un'analisi comparatistica della S.r.l.s. e della Ltd, può osservarsi come questa correlazione tra la tendenza alla semplificazione e le "piccole" società di capitali a base personalistica, sia evidente, non senza punti critici, soprattutto in due momenti. Ci si riferisce, nello specifico, alla fase costitutiva e a quella decisionale.²¹

Innanzitutto, riguardo il momento della costituzione, si è già avuto modo di dire che, nella disciplina di entrambi gli schemi societari oggetto di comparazione, sono previsti dei modelli statutari standard.²² Tuttavia, nonostante presentino, sia l'uno che l'altro, un contenuto ridotto, è indubbio che lo statuto di cui al d.m. n. 138/ 2012 sia davvero minimale.²³

Tale divergenza di contenuti si giustifica in riferimento a una più ampia differenza di base tra la società italiana e la Ltd. Infatti, come si avrà modo di specificare in seguito,²⁴ mentre quest'ultima rappresenta un tipo societario

²¹ Si noti come in questa breve analisi non verrà tuttavia esaminata la questione della riduzione del capitale sociale minimo a una misura simbolica. Seppure questa possa essere, con la dovuta cautela, ricompresa in un'ampia accezione di semplificazione, si è infatti scelto di trattarla distintamente e approfonditamente. Si rimanda pertanto, sul tema, alla Sez. 3.2 di questo stesso capitolo.

²² Tra l'altro sia il modello per la S.r.l.s. che i *model articles* per la Ltd sono stati predisposti attraverso forme legislative secondarie (o delegate). Ci si riferisce rispettivamente al decreto ministeriale n. 138/ 2012 e allo *statutory instrument* n. 3229/2008.

²³ In questo senso: C. CICALA, C. DE STEFANIS, *Srl semplificata e a capitale ridotto* cit., pp. 59 ss.; M.IORI, *S.r.l. semplificata e a capitale ridotto* cit. p. 17; L. SERRA, *S.r.l. semplificata e S.r.l. a capitale ridotto* cit., pp. 12 ss.

²⁴ Par. 3.3.2, Cap. III

autonomo, la S.r.l.s. può tutt'al più essere considerata come una variante o un "sottotipo" del più ampio *genus* S.r.l.²⁵ Per questo, i *model articles* sono sostanzialmente completi e autosufficienti e al contrario, come si ricava dallo stesso decreto ministeriale citato, l'atto costitutivo-statuto standard predisposto per la nuova forma di S.r.l. necessita, per quanto da questo non regolato, di un'integrazione tramite le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo VII del codice civile, in quanto compatibili.

Ne consegue poi un'ulteriore differenza. Infatti, mentre il Legislatore britannico ha configurato il modello statutario in un regime di *default*, per il quale questo viene adottato solo nel caso in cui i membri della *company* non prescrivano propri *articles of association*, la conformità al modello standard è, per la costituzione di una S.r.l.s., in linea di principio obbligatoria. Nonostante come ampiamente argomentato in precedenza, non siano infatti ammesse deroghe, è difficile escludere integrazioni, comunque confinate in determinati limiti.

Arriviamo pertanto a riconoscere come la volontà di semplificare il sistema, perseguita attraverso la predisposizione di statuti standard, abbia dei costi in termini di autonomia. Se quest'ultima è in effetti ampiamente riconosciuta ai soci di una Ltd, i quali possono in ogni caso tracciare una regolamentazione più consona possibile alle proprie esigenze, trova, nella

²⁵ Si confrontino, per la questione tipologica tra S.r.l. e S.r.l.s.: A. BUSANI, C.A. BUSI, *La s.r.l. semplificata (s.r.l.s) e a capitale ridotto* cit., p. 1306; G. FERRI Jr., *Prime osservazioni in tema di società a responsabilità limitata semplificata* cit., pp. 9 ss.; G. MARASA', *Considerazioni sulle nuove s.r.l* cit., p. 1092; G.B. PORTALE, *Il diritto societario tra diritto comparato e diritto straniero*, in *Rivista delle Società*, n. 2-3, 2013, pp. 331 ss.

S.r.l.s., delle limitazioni che non si riscontrano in tema di S.r.l. “ordinaria”.²⁶ Per di più, nel caso in cui ci si discosti in modo sensibile dal modello tipico, sono presumibili anche dei costi economici derivanti dalla rinuncia alle agevolazioni di spesa quali, nello specifico, la gratuità dell’onorario notarile.²⁷

D’altra parte può però rilevarsi come la stessa semplificazione perseguita in un’ottica di *deregulation*, così come realizzata nel CA 2006, può comportare dei costi e paradossalmente una complicazione. Infatti il ricorso all’autonomia statutaria al fine di delineare regole specifiche e differenti da quelle predisposte, può portare a sacrifici economici per le piccole società in termini di consulenza legale e per la risoluzione di eventuali conflitti, i quali si verificherebbero all’infuori di situazioni tipiche più facilmente risolvibili.²⁸

Sarebbe in conclusione ragionevole mettere a disposizione di chi intende avviare una società un quadro normativo che, seppur derogabile e adattabile a diverse necessità, fornisca una base sufficientemente completa.²⁹

²⁶ Si pensi per esempio all’esclusione delle persone giuridiche dalla compagine societaria ovvero all’impossibilità di conferire beni diversi dal denaro e, ancora, al limite massimo insormontabile dell’ammontare del capitale sociale. M.S. SPOLIDORO, *Una società a responsabilità limitata da tre soldi* cit., p. 1087, osserva chiaramente «*come nel caso della società a responsabilità limitata semplificata, si parla di “semplificazione” anche per riferirsi al fenomeno opposto all’incremento degli spazi riservati all’autonomia privata, per esempio all’annullamento della facoltà di derogare a un modello, la cui adozione è imposta per legge*».

²⁷ Si veda, al riguardo, D. MARINELLI, S. SABATINI, *La disciplina delle s.r.l.*, cit., p.68

²⁸ Sul punto J. FREEDMAN, “*One size fits all*” cit., pp. 132 ss.

²⁹ Così, ancora, J. FREEDMAN, “*One size fits all*” cit., p. 132 secondo il quale «*it is important that the law governing the business organisation should provide a reasonable framework*».

Venendo alla “fase gestionale” è sicuramente più agevole constatare come questa, con specifico riferimento ai procedimenti decisionali, sia stata oggetto di un processo di semplificazione. Difatti sia nella S.r.l.s. che nella Ltd vi è una chiara tendenza al superamento del metodo collegiale.

Se tale propensione era già presente nell’ambito della S.r.l. “ordinaria”, e dunque in un momento anteriore all’introduzione della variante semplificata nel nostro ordinamento, solo con il CA 2006 è stata eliminata, per le *private companies*, l’obbligatorietà dell’annual general meeting.

Tra l’altro la consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto risultano in pratica sostanzialmente coincidenti con le *written resolutions*. Però, a differenza di quanto avviene per quest’ultime, disciplinate in maniera puntuale nell’atto del 2006, la regolamentazione e la stessa distinzione fra i procedimenti alternativi sono delineati, dal Legislatore italiano, piuttosto “vagamente”. Un’ulteriore differenza, tra l’altro di maggiore rilievo, si rinviene poi riguardo alla riserva di collegialità. Questa non trova infatti più corrispondenza nella normativa della Ltd dove, a costo di rinunciare a una maggiore stabilità e ponderatezza delle decisioni, è stato rimosso il suddetto obbligo.

Ad ogni modo la tendenza al superamento della collegialità risponde, in entrambi i casi, alla necessità di eliminare quelle formalità non necessarie in ambiti in cui i soci sono normalmente in stretto contatto e intrattengono spesso, tra di loro, rapporti personali e fiduciari. Se ne ricava pertanto che nei due modelli societari oggetto di comparazione, tipici delle attività imprenditoriali di ridotte dimensioni, il principio di semplificazione sia legato all’innegabile ruolo centrale ricoperto, in entrambi, dall’elemento personale.

Tuttavia non si può non riconoscere come, soprattutto nell’*iter* normativo italiano, non siano mancati elementi di confusione e complicazione. Si può a riguardo concludere considerando che «*chi intende semplificare deve avere a*

*sua volta idee semplici, univoche e chiare; invece, chi vorrebbe semplificare, ma nel farlo insegue obiettivi molteplici, equivoci ed oscuri, fallisce l'obiettivo e complica dove vorrebbe fare il contrario».*³⁰

³⁰ Cit. M.S. SPOLIDORO, *Una società a responsabilità limitata da tre soldi* cit., p. 1088.

3.2 SOCIETÀ DI CAPITALI “SENZA CAPITALE SOCIALE”

3.2.1 La tendenza alla soppressione del capitale sociale minimo

Nonostante la riduzione dell'ammontare del capitale sociale minimo a una misura simbolica rappresenti una novità nell'ordinamento italiano, non lo è di certo nel panorama societario europeo.

Difatti la previsione secondo la quale è possibile costituire una S.r.l.s. (e al pari di questa, in seguito al d.l. 76/2013, anche una S.r.l. “ordinaria”) con un capitale iniziale equivalente a un euro, si inserisce in un contesto di riforma che accomuna diversi Stati membri.³¹ Inoltre tale propensione alla riduzione del suddetto livello minimo per la costituzione di società di capitali, deve a sua volta essere inquadrata in un più ampio dibattito sul ruolo e l'utilità stessa del capitale sociale. Nello specifico, la critica all'idoneità di quest'ultimo a svolgere la funzione, storicamente riconosciutagli, di tutela dei creditori, trova le sue origini europee nel Regno Unito, tipicamente propenso a recepire gli orientamenti statunitensi in materia.

Al riguardo è stato osservato che *«la disciplina della private company inglese rappresenta sicuramente il più antico esempio, caratterizzato da una lunga evoluzione e dalle tradizioni di quell'ordinamento, di affievolimento in ambito europeo delle regole sul capitale sociale [...] grazie alla sottrazione*

³¹ Ci si riferisce alle varianti societarie contraddistinte dall'esiguità del capitale sociale introdotte negli ordinamenti di Francia, Germania, Belgio e Portogallo: la *société à responsabilité limitée*, la *Unternehmersgesellschaft*, la *société privée à responsabilité limitée-Starter* e la *sociedade por quotas*. Per un quadro generale si rimanda a M. ANDENAS, F. WOOLDRIDGE, *European Comparative Company Law* cit., pp. 109 ss.

dall'applicazione della seconda direttiva e all'assenza di un capitale minimo». ³²

Ci si riferisce alla seconda direttiva europea del Consiglio, in materia societaria, del 13 dicembre 1976 (77/91/CEE) la quale, ai fini di tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, aveva previsto in relazione a quest'ultime, tra l'altro, un limite minimo per il capitale sociale pari a venticinquemila euro. È stato, infatti, proprio con l'obiettivo di evitare l'applicazione del richiamato vincolo comunitario alla Ltd, che il processo di separazione tra la disciplina della *private* e della *public company* è stato portato a compimento. ³³

Pertanto, come si è già avuto modo di dire, lo stesso CA 2006 attribuisce al capitale sociale, nella disciplina delle *private companies*, un ruolo puramente simbolico. Pur prescrivendo infatti l'indicazione formale di uno *share capital*, da menzionare nello *statement of capital and initial shareholdings*, ³⁴ anche la sottoscrizione di una sola azione pari al valore una sterlina può ritenersi sufficiente per la costituzione di una Ltd. ³⁵ Direttamente

³² La citazione è di M. MIOLA, *Il sistema del capitale sociale e le prospettive di riforma* cit., p. 1236.

³³ Si confrontino, sulla questione del recepimento della citata direttiva europea nell'ordinamento britannico: M. ANDENAS, F. WOOLDRIDGE, *European Comparative Company Law* cit., pp. 43 ss.; J. ARMOUR, *Legal capital: an outdated concept?*, Working Paper No. 320, Cambridge, 2006, pp. 4 ss.; P.L. DAVIES, S. WORTHINGTON, *Gower & Davies* cit. pp. 138 ss.; L. ENRIQUES, J.R. MACEY, *Creditors Versus Capital Formation: The Case Against the European Legal Capital Rules*, Faculty Scholarship Series. Paper No. 1413, Yale, 2001, pp. 1165 ss.

³⁴ Vedi *supra*: par. 2.1.3, cap. II.

³⁵ Così M. MIOLA, *Il sistema del capitale sociale e le prospettive di riforma* cit., p. 1235. L'Autore osserva inoltre come non erano tuttavia mancate proposte, all'interno dello

conseguente è perciò l'inapplicabilità sostanziale, in riferimento a questa, della maggior parte delle regole riguardanti la formazione e la conservazione del capitale sociale. In realtà queste si rivolgono principalmente alle *public companies* per le quali è stato mantenuto un obbligo di capitale minimo e si permette generalmente, come si è visto ad esempio in tema di conferimenti,³⁶ l'espandersi dell'autonomia statutaria dei soci nelle *private companies*.

Tale impostazione risponde all'idea, sostenuta dalla prevalente dottrina anglosassone, secondo la quale la fissazione di un capitale minimo obbligatorio costituirebbe un'incomprensibile barriera volta a impedire, o perlomeno a complicare, l'accesso degli imprenditori alla responsabilità limitata e alla stessa attività d'impresa.³⁷

In secondo luogo viene criticata la stessa idoneità delle *minimum capital rules* a tutelare effettivamente i creditori. In particolar modo l'approccio "*one size fits all*" adottato dalla citata direttiva europea, non considerando le diverse dimensioni assumibili da una Ltd, non terrebbe conto della misura del debito in cui la società può incorrere o della rischiosità delle sue attività.³⁸ Non si

Steering Group, volte all'eliminazione di ogni riferimento all'"*authorised share capital*" e alla stessa soppressione dell'obbligo di assegnazione di un valore nominale alle azioni.

³⁶ Vedi *supra*: par. 2.3.2 cap. II.

³⁷ Si veda, a proposito, J. ARMOUR, *Legal capital: an outdated concept?* cit., p. 15 secondo il quale: «*Legal capital rules are a form of primitive regulatory technology which, as a matter of theory, is likely to generate more costs than benefits. This is particularly the case for minimum capital rules, which impede entrepreneurs' ability to gain access to limited liability. However this paper has argued that other mandatory rules based on legal capital are also likely to be over-regulatory*».

³⁸ Così J. PAYNE, *Legal Capital in the UK Following the Companies Act 2006, Working Paper No. 13*, Oxford, 2008, p. 8 dove si aggiunge oltretutto che: «*the minimum capital requirement for public companies contained in the Second Directive, €25,000, is miniscule compared to the size of the debts of most public companies*».

assicurerebbe pertanto un'adeguata garanzia in caso di debiti sproporzionati rispetto all'ammontare minimo richiesto per il capitale sociale.

Ad ogni modo, considerandosi il Regno Unito un ordinamento tipicamente "favorevole ai creditori",³⁹ è doveroso osservare come questi siano tutelati, lì dove non esistono regole vincolanti a livello comunitario, attraverso differenti strategie regolatorie. La funzione di garanzia, che vista la sua presupposta inadeguatezza non è, nelle *private companies*, deputata alla previsione di un *minimum capital*, è in conclusione affidata a specifiche regole di distribuzione, a obblighi di trasparenza, all'accentuata responsabilizzazione degli amministratori e in ultimo alle procedure fallimentari.⁴⁰

Occorre a questo punto rilevare come, a seguito dell'elaborazione giurisprudenziale del diritto di stabilimento compiuta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, si sia diffusa la pratica, in diversi Stati membri, di costituire una Ltd per poi stabilire in questi, eludendo le regole sul capitale sociale, una succursale.⁴¹ Si sono creati i presupposti, su un piano di

³⁹ L'espressione è ripresa da L. ENRIQUES (a cura di), *Diritto societario comparato*, Bologna, 2006.

⁴⁰ Al riguardo M. MIOLA, *Il sistema del capitale sociale e le prospettive di riforma* cit., p. 1236, osserva come si tratti, ad ogni modo, di rimedi a carattere successivo i quali «non sempre sono in grado di risultare pienamente equivalenti al capitale sociale».

⁴¹ Secondo G.B. PORTALE, *Società a responsabilità limitata senza capitale sociale e imprenditore individuale con «capitale destinato» (Capitale sociale quo vadis?)*, in *Rivista delle Società*, n. 6, 2010, p. 1239, le sentenze della Corte di Giustizia Europea hanno creato «il terreno adatto alla competizione degli ordinamenti, anche all'interno dell'Unione, in materia societaria (c.d. concorrenza orizzontatale) con la conseguenza di porre i legislatori nazionali nella condizione di dover reagire alla diffusione del fenomeno della costituzione di *Private Limited Companies*, registrate nel Regno Unito, ma operanti unicamente, per il tramite di filiali, in altri paesi». Ci si riferisce, nello specifico, alle sentenze: 9 marzo 1999,

competitività dei vari ordinamenti europei, per la proliferazione di nuovi modelli di società di capitali “senza capitale sociale”.

Si è così arrivati a creare, in Italia, una variante della S.r.l.

Quest’ultima, caratterizzata proprio dall’ammontare simbolico del capitale richiesto in sede di costituzione, presenta tuttavia al riguardo, come si dirà di qui a breve, sensibili differenze con il modello britannico.

In primo luogo la previsione di una cifra minima pari a un euro, che trova corrispondenza negli altri ordinamenti europei e differisce dalla disciplina anglosassone, si giustifica in base alla necessità di poter determinare, in ogni caso, la quota di partecipazione di ciascuno dei soci allo scopo di «*commisurare quei diritti sociali che vengono tradizionalmente attribuiti in maniera proporzionale al valore della quota stessa*». ⁴²

Ad ogni modo, l’introduzione nel nostro sistema di una società a capitale minimo simbolico ha suscitato numerosi dubbi ed è stata accolta con forte scetticismo. In particolare «*una valutazione complessiva delle soluzioni adottate dai principali ordinamenti europei mostrava come, al di là degli strumenti utilizzati e della loro reale efficacia*», esse fossero comunque caratterizzate dall’obiettivo comune di impedire la sopravvivenza di società gravemente sottocapitalizzate e incapaci di soddisfare le pretese dei creditori. «*Invece la disciplina introdotta dal nostro Legislatore era totalmente priva di*

causa C-212/97, *Centros*, in *Racc.* p. I-1459; 5 novembre 2002, causa C-208/00, *Uberseering*, in *Racc.* p. I-9919; 30 settembre 2003, causa C-167/01, *Inspire Art*, in *Racc.* p. I-10155. Si rimanda, per un approfondimento sull’evoluzione del diritto di stabilimento in Europa a L. DANIELE, *Diritto del mercato unico europeo*, Milano, 2012, pp. 151 ss.

⁴² Cit. P. REVIGLIONO, *La società semplificata a responsabilità limitata* cit., p. 24.

*qualsiasi strumento volto a bilanciare la possibilità di dotare la società di un capitale molto esiguo».*⁴³

Tuttavia, con la legge n. 99/2013, che ha ammesso la costituzione di S.r.l. “ordinarie” con un euro di capitale, è stata introdotta una norma correttiva. Ci si riferisce alla disposizione contenuta nell’art. 2463, comma 5 c.c. secondo la quale:

«La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione».

Seppure infatti tale norma è stata sancita in relazione alla S.r.l. “ordinaria” con capitale inferiore ai diecimila euro, sembra preferibile, pena una differenza di trattamento del tutto ingiustificata, ammetterne l’applicabilità anche alla S.r.l.s., tramite il rinvio contenuto nell’ultimo comma dell’art. 2463-bis c.c.

⁴³ Così, ancora, P. REVIGLIONE, *La società semplificata a responsabilità limitata* cit., p. 23. Sul punto, A. BAUDINO, *La nuova società a responsabilità limitata semplificata* cit., p. 25, evidenziava inoltre come la norma contenuta nell’art. 2463-bis, introduttiva della S.r.l.s., creasse *«indubbi problemi di coordinamento con la disciplina posta a tutela della funzione di garanzia che il capitale sociale assolve nelle società di capitali e [...] in particolare con riferimento alle disposizioni degli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c., che disciplinano la procedura di abbattimento e ricostruzione del capitale nel caso in cui lo stesso, in conseguenza di perdite d’esercizio, si riduca di oltre un terzo, o scenda al di sotto del limite legale»*. Non si può peraltro non riconoscere come tali problemi di coordinamento non sembrano essere stati superati nemmeno con i successivi interventi correttivi.

Tale disciplina speciale della riserva legale ricalca sostanzialmente la soluzione adottata in Germania e rivela, in modo sufficientemente chiaro, la volontà del nostro Legislatore di realizzare un compromesso. Al riguardo può pertanto asserirsi che, con la novella in questione, la S.r.l.s. si è allontanata dal modello britannico della Ltd avvicinandosi maggiormente a quello tedesco.⁴⁴

In conclusione, nell'ordinamento italiano non si è assistito a una rottura completa con le regole in tema di capitale sociale. La norma delinea infatti una sorta di formazione progressiva di quest'ultimo reintroducendolo, *de facto*, quale requisito necessario anche nelle S.r.l. *quasi senza (ma con) capitale*.⁴⁵

3.2.2 L'attenuata funzione di garanzia del capitale sociale e la sua "capacità di resistenza"

Sulla base di quanto scritto finora in riferimento alla Ltd e alla S.r.l.s., può riconoscersi come le norme sul capitale minimo siano in ambito europeo, seppur con diversa intensità, messe in discussione.

Invero lo stesso capitale sociale può essere definito come un *istituto sotto assedio*⁴⁶ e la funzione di garanzia nei confronti di terzi e creditori sociali, tradizionalmente attribuitagli, risulta quanto meno ridimensionata. In particolar modo si è assistito all'attenuazione del principio secondo il quale la sua necessaria funzione di garanzia rappresenterebbe la contropartita alla

⁴⁴ Ci si riferisce alla *Unternehmersgesellschaft*, variante societaria affiancata alla GmbH nel 2009. Si confrontino: F. ATTANASIO, *S.r.l. semplificata: verso il superamento della nozione di capitale sociale?*, in *Le Società*, n.8-9, 2012, p. 901; M. MIOLA, *La tutela dei creditori ed il capitale sociale* cit., pp. 248 ss.

⁴⁵ Così C. MONTAGNANI, *Prime (e ultime) osservazioni sulla s.r.l. ordinaria e semplificata* cit. Nello stesso senso: F. ATTANASIO, *S.r.l. semplificata* cit., p. 901; M.S. SPOLIDORO, *Una società a responsabilità limitata da tre soldi* cit., p. 1093 ss.

⁴⁶ L'espressione riportata è di F. ATTANASIO, *S.r.l. semplificata* cit., p. 901.

limitazione della responsabilità personale dei soci.⁴⁷

Per di più in dottrina è stato osservato come la stessa previsione di un capitale minimo obbligatorio non garantisca, se fissato in misura uguale per tutte le società di uno stesso tipo, la serietà di una data iniziativa economica.⁴⁸

Nonostante tutto l'istituto del capitale sociale sta però mostrando una straordinaria "capacità di resistenza".⁴⁹ Questa è testimoniata non solo dalla persistenza delle regole comunitarie in materia, ma anche dalle critiche mosse, nei Paesi di *civil law*, ai nuovi modelli societari. Sono poi al riguardo emblematiche le difficoltà, mostrate dal Legislatore italiano, ad allontanarsi definitivamente da un sistema radicato nella cultura giuridica "continentale".⁵⁰

Ora, se non è questa la sede adatta per una ricostruzione esauriente della questione sull'utilità del capitale sociale, può comunque individuarsi un profilo, distinto dalla funzione di garanzia, il quale giustificherebbe, secondo parte della dottrina, il mantenimento delle stesse regole sul capitale minimo.⁵¹

Ci si riferisce alle c.d. "teorie produttivistiche" le quali interpretano le

⁴⁷ Così A. BAUDINO, *La nuova società a responsabilità limitata semplificata* cit., p. 26.

⁴⁸ Si confrontino, sul punto, M. MIOLA, *Il sistema del capitale sociale e le prospettive di riforma* cit., pp. 1241 ss.; J. PAYNE, *Legal Capital in the UK* cit. pp. 8 ss.

⁴⁹ G.B. PORTALE, *Società a responsabilità limitata senza capitale sociale* cit., pp. 1248 ss.

⁵⁰ Si fa riferimento alla disciplina speciale della riserva legale. Vedi *supra*: par. 3.2.1, cap. III.

⁵¹ Per un'ampia disamina, in ottica comparatistica, della questione riguardante le funzioni del capitale sociale, si rimanda, tra gli altri, a: C. AMATUCCI, *Ancora un capitale per la s.r.l.? Sincerità del legislatore tra tutela dei creditori e "rarefazione" dei conferimenti*, in *Rivista delle Società*, n.6, 2004, pp. 1427 ss.; M. MIOLA, *Il sistema del capitale sociale e le prospettive di riforma* cit., pp. 1199 ss.; G. B. PORTALE, *Capitale sociale e società per azioni sottocapitalizzata*, in G.E COLOMBO, G.B. PORTALE (a cura di), *Trattato delle Società per Azioni*, Torino, 2004, Vol.1, pag. 4 ss.

suddette regole come funzionali a conseguire l'equilibrio economico-finanziario delle società.

Queste evidenziano al riguardo come la stessa formazione del capitale, attraverso i conferimenti, sia «*determinata, prima di ogni altra cosa, dalla necessità od opportunità di reperire risorse finanziarie per l'attività da svolgere*», e non unicamente in vista della soddisfazione di eventuali futuri creditori.⁵²

Ricondurre infatti le regole sul capitale sociale a un'esigenza di garanzia di questi ultimi sarebbe in effetti riduttivo. Avendo riguardo alla sola fase patologica, si trascurerebbe, di fatto, la fase fisiologica dell'attività in cui il capitale ricopre un ruolo di elemento "propulsivo". Pertanto la funzione di garanzia è da quest'ultimo svolta, secondo la visione produttivistica, solo in via indiretta attraverso «*il conforto reso ai creditori sociali dalla consapevolezza del poggiarsi la società su un solido sistema economico-finanziario*».⁵³

In quest'ottica si sostiene così l'irrinunciabilità delle regole sul capitale minimo alle quali sarebbe affidato il compito di limitare le iniziative economiche inadeguate. Queste svolgerebbero inoltre una specifica funzione *tipologica* di distinzione tra modelli societari, i quali "accolgono" attività imprenditoriali di dimensioni tra loro differenti.⁵⁴

Tuttavia, come si è avuto modo di rilevare, il dibattito intorno alla

⁵² Così E. GINEVRA, *Il senso del mantenimento delle regole sul capitale sociale (con cenni alla s.r.l. senza capitale)*, in *Banca, Borsa, Titoli di credito*, n. 2, 2013, p. 170.

⁵³ Si riportano le parole di E. GINEVRA, *Conferimenti e formazione del capitale sociale* cit., p. 129.

⁵⁴ In questo senso: E. GINEVRA, *Conferimenti e formazione del capitale sociale* cit., p. 130; G. B. PORTALE, *Capitale sociale e società per azioni sottocapitalizzata* cit., pp. 24 ss.

capacità delle suddette regole di garantire la serietà delle iniziative economiche, può dichiararsi tutt'altro che concluso.

3.2.3 Il finanziamento di Ltd e S.r.l.s.: l'accesso al mercato del capitale di credito

Dal quadro generale illustrato nei precedenti paragrafi, emerge come il rischio di immettere nel mercato società sottocapitalizzate o sostanzialmente “inattive” sia molto alto. Pertanto è fondamentale individuare le modalità attraverso le quali, i membri delle c.d. “società senza capitale”, possono ottenere i finanziamenti necessari all'avvio e allo svolgimento dell'attività imprenditoriale, con particolare riferimento alle possibilità di accesso al mercato del capitale di credito.

Si presume infatti che chi intraprenda un'iniziativa economica, rivolgendosi a un modello societario che ammette un ammontare simbolico del capitale sociale, e che permette, nel caso specifico della S.r.l.s., un risparmio sulle spese di costituzione, non abbia spesso la capacità di autofinanziarsi.⁵⁵ Nello stesso Regno Unito circa l'ottanta per cento delle *companies* registrate, emette un capitale azionario pari o inferiore alle cento sterline. È perciò chiara la necessità di rivolgersi a forme di finanziamento alternative.⁵⁶

Al riguardo il *CA 2006* permette alle *private companies*, e quindi alle Ltd, di emettere *debentures* (titoli di credito e obbligazioni) specificando, ad ogni modo, che le *securities* (termine comprendente sia le *shares*, azioni, che

⁵⁵ Si veda, sul punto, V. SALAFIA, *La società a responsabilità limitata ed il Tribunale delle imprese*, in *Le Società*, n. 2, 2012, p. 154.

⁵⁶ Il dato, indicato in P.L. DAVIES, S. WORTHINGTON, *Gower & Davies cit.*, p. 1179, riporta una statistica contenuta nel *BIS/Companies house, Statistical Tables on Companies Registration Activities 2010/2011, Table A6*, consultabile online all'indirizzo: <https://www.gov.uk/model-articles-of-association-for-limited-companies>.

le *debentures*), non possono essere oggetto di offerta pubblica.⁵⁷ Per “*debenture*” si intende, ai sensi del CA 2006, qualunque documento emesso da una *company* con il quale si riconosce un indebitamento, non rilevando se, a fronte di questo, sia stata prevista o meno una garanzia.⁵⁸ È prescritta al riguardo, nella Part 19 dello stesso atto, una dettagliata disciplina del registro degli obbligazionisti (*register of debentures*) la cui tenuta non è, tuttavia, obbligatoria.⁵⁹

Nel più semplice dei casi la società britannica si rivolge così a un unico “prestatore” (*single lender*) il quale, nella generalità dei casi, è un istituto di credito. In questa eventualità è il contratto di finanziamento (*loan contract*) a fissare i relativi diritti e obblighi tra le parti. Tuttavia, pur potendo una piccola *company* procedere in questo senso, stipulando nel tempo diversi contratti, l’esigenza di aver accesso simultaneamente a un diverso numero di *lenders*, tipica delle società di dimensioni maggiori, viene soddisfatta attraverso istituti più complessi caratterizzati da regole e garanzie tra loro differenti.⁶⁰

⁵⁷ «A private company limited by shares or limited by guarantee and having a share capital must not: (a) offer to the public any securities of the company, or (b) allot or agree to allot any securities of the company with a view to their being offered to the public». (CA 2006, s. 755).

⁵⁸ Si noti come la definizione contenuta nel CA 2006, s. 738, secondo la quale «in the Companies Acts “*debenture*” includes *debenture stock, bonds and any other securities of a company, whether or not constituting a charge on the assets of the company*», sia molto ampia e difficilmente riconducibile alla nostra distinzione tra titoli di debito e obbligazioni. *Amplius*, sulla definizione di “*debenture*”, D. FRENCH, S.W. MAYSON, C.L. RYAN, *Mayson, French & Ryan cit.*, pp. 316 ss.

⁵⁹ In questo senso D. FRENCH, S.W. MAYSON, C.L. RYAN, *Mayson, French & Ryan cit.*, p. 116, per il quale «*it is not compulsory to keep a register of debentures, but if one is kept, it must be open to inspection by any person*».

⁶⁰ Oltre alla possibilità di emettere diversi tipi di *debentures* (principalmente *bearer, redeemable* e *perpetual debentures*) coesistono infatti, nel Regno Unito, diverse forme di

Si deve a questo punto riconoscere come, in un sistema finanziario e creditizio lontano dalla nostra realtà, il finanziamento di una società come la Ltd possa avvenire, rivolgendosi a investitori istituzionali, istituti bancari e *private investors*, tramite una vasta gamma di modalità, tutte in qualche modo riconducibili, in riferimento alla Ltd, all'ampio concetto di *debenture*.

Venendo all'ordinamento italiano, occorre ricordare come solo con la riforma organica del 2003 si sia consentito alle società a responsabilità limitata di ricorrere al mercato del capitale di credito.

Nello specifico, il rinnovato art. 2483 c.c. permette, entro determinati limiti, di emettere titoli di debito e di accedere così a finanziamenti presso il pubblico. In particolare si richiede una specifica previsione statutaria in tal senso e, allo scopo di tutelare gli interessi dei risparmiatori, la necessaria intermediazione di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale (come banche e società di intermediazione mobiliare).⁶¹

Occorre a questo punto chiedersi se sia concessa anche alle S.r.l.s. la facoltà di emettere titoli di debito.

In effetti, la soluzione della questione è più che altro legata a un problema formale. Essendo infatti prescritta, dall'art. 2483, comma 1 c.c., la

finanziamento. Alcune di queste sono, tra l'altro, tipiche del sistema anglosassone (come ad esempio il *trust*) e ancora "inusuali" negli ordinamenti continentali come quello italiano. Per un quadro generale si rimanda pertanto a P.L. DAVIES, S. WORTHINGTON, *Gower & Davies cit.*, pp. 1188 ss.; D. FRENCH, S.W. MAYSON, C.L. RYAN, *Mayson, French & Ryan cit.*, pp. 313 ss.

⁶¹ L'art. 2483, comma 2, c.c. dispone inoltre che «*in caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima*». Si prescrive perciò, a carico degli stessi sottoscrittori e sempre a tutela dei risparmiatori, una garanzia *ex lege* che coincide, in sostanza, con quella prevista in materia di cessione di credito.

necessità di prevedere tale facoltà nell'atto costitutivo, nel sostenere l'inderogabilità del modello standard della S.r.l.s., si arriverebbe necessariamente a una soluzione negativa. Se invece si ammette, come ormai pare assodato, la possibilità di prevedere sue deroghe e integrazioni, non sembra esistere alcun impedimento all'emissione di titoli di debito da parte della nuova variante societaria.⁶²

Detto ciò, avendo riguardo alla scarsa applicazione pratica dell'istituto nelle S.r.l. "ordinarie", deve concludersi che tale possibilità ha, in effetti, un valore relativo. In realtà poi, il problema riguardante il finanziamento della S.r.l.s., è più ampio. Ci si riferisce alla patologica assenza di garanzie assicurate dal modello societario in questione al quale, gli stessi istituti bancari, non concedono di conseguenza credito. Inoltre la menzionata previsione di un accordo con l'associazione bancaria italiana (Abi), volta a favorire l'accesso dei giovani imprenditori al credito, è rimasta, una volta eliminate le barriere anagrafiche, lettera morta.⁶³

Alla luce di tali considerazioni è necessario pertanto volgere lo sguardo ai finanziamenti provenienti dalla compagine societaria, la cui imprescindibilità, come si avrà modo di dire, risulta contrastante con le finalità stesse che hanno ispirato il Legislatore italiano nella creazione della nuova società semplificata.

3.2.4 Segue. I finanziamenti dei soci e la "sottocapitalizzazione patologica" della S.r.l.s.

Data la difficoltà di reperire apporti finanziari "esterni", il sostegno economico apportato dai soci è, nella S.r.l.s., irrinunciabile.

Questo può avvenire essenzialmente attraverso due modalità: con un

⁶² Sulla questione: D. MARINELLI, S. SABATINI, *La disciplina delle s.r.l.* cit., p. 121

⁶³ Vedi *supra*: par. 1.1.2, cap. I.

versamento in conto capitale ovvero mediante un versamento effettuato dal socio a titolo di mero finanziamento.⁶⁴ Nella prima ipotesi la società acquisisce definitivamente quanto versato e non sorge in capo ad essa, pur potendo rendere le somme ricevute sotto forma di distribuzione delle riserve disponibili, nessun obbligo di restituzione. La seconda modalità di finanziamento comporta, al contrario, il sorgere di un credito in capo al socio nei confronti della società. Quest'ultima può utilizzare quanto ottenuto in prestito per effettuare investimenti o coprire eventuali perdite ma è in ogni caso tenuta alla restituzione alla scadenza fissata.⁶⁵

Da quanto sintetizzato si ricava che il sostegno economico dei soci apportato attraverso un mero prestito, in una società (quasi) priva di capitale sociale, difficilmente può rappresentare una garanzia per i creditori.⁶⁶ Tenendo

⁶⁴ Sul punto: C. CICALA, C. DE STEFANIS, *Srl semplificata e a capitale ridotto*, cit. pp.98 ss.

⁶⁵ Si distingue dal mero prestito del socio il c.d. “versamento in conto futuro aumento di capitale” il quale permette alla società di usufruire delle somme ricevute al fine di imputare le perdite a un successivo aumento di capitale. Viene generalmente applicata, in questa specifica eventualità, la disciplina di quest'ultimo.

⁶⁶ Deve al riguardo notarsi come pare applicabile, anche alla S.r.l.s., la disciplina contenuta nell' art. 2467 c.c. relativamente alla postergazione dei finanziamenti dei soci. Al riguardo A. BAUDINO, *La nuova società a responsabilità limitata semplificata* cit., pp. 35 ss. osserva quanto segue: «nel nuovo quadro normativo in cui si inserisce la s.r.l. semplificata, il regime della postergazione dei finanziamenti dei soci costituisce la contropartita dell'eliminazione dei requisiti del capitale minimo: nel senso che il rischio per i creditori derivante dall'eliminazione di un obbligo di capitalizzazione minima della società viene in qualche modo compensato dalla sottoposizione dei finanziamenti dei soci a un vincolo di indisponibilità». Si veda, in senso contrario, V. SALAFIA, *La società a responsabilità limitata ed il Tribunale delle imprese* cit., p. 154, per il quale «non si capisce perché, una volta permessa la sottocapitalizzazione della società, non sia stata disposta

invece conto della speciale disciplina della riserva legale, introdotta con la l. 99/2013, un versamento in conto capitale parrebbe in effetti comportare una garanzia maggiore.

Tuttavia, come si è anticipato, rimettere il finanziamento della S.r.l.s. alla sola iniziativa dei soci contraddice, in ogni caso, l'originario obiettivo del Legislatore.⁶⁷ Si presume infatti che un giovane imprenditore, o chiunque si affidi a tale modello, non abbia spesso la capacità di autofinanziarsi in maniera completamente autonoma. Non si capisce allora come possa evitarsi l'immissione nel mercato di una società ad alto rischio di squilibrio finanziario, la quale non assicura di conseguenza alcuna valida garanzia ai creditori sociali.

Per di più, se si ritenessero applicabili le norme riguardanti la riduzione del capitale per perdite e la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, di cui agli artt. 2482-*bis* e 2482-*ter* c.c., previste per le S.r.l. "ordinarie", si creerebbe una situazione paradossale. Infatti, a fronte della tendenziale mancanza di capitale sociale nelle S.r.l.s., queste si troverebbero a operare, sin dal momento della loro costituzione, in una situazione di sottocapitalizzazione che determinerebbe, da sé, la necessità dell'adozione dei provvedimenti di cui

l'inapplicabilità della misura di contrasto della stessa sottocapitalizzazione contenuta nell'art. 2467 c.c.».

⁶⁷ Sul punto, P. REVIGLIONO, *La società semplificata a responsabilità limitata* cit., p. 25, scrive che «in tale contesto, la sopravvivenza della società risulta inevitabilmente ed integralmente legata o all'effettuazione di finanziamenti da parte dei soci – ma in questo modo si vengono sostanzialmente a frustrare le finalità per cui è stato introdotto il sottotipo societario in esame – o alla concessione di credito da parte degli enti creditizi, circostanza, peraltro, che può, verosimilmente, realizzarsi soltanto alla condizione – a sua volta contrastante con le finalità dell'istituto – che i soci prestino adeguate garanzie personali». Nello stesso senso: V. SALAFIA, *La società a responsabilità limitata ed il Tribunale delle imprese* cit., p. 154.

all'art. 2482-ter c.c.⁶⁸

Tale disciplina è pertanto da considerarsi incompatibile con il nuovo schema societario ma, d'altro canto, l'assenza di una qualunque forma di intervento in relazione alla situazione patrimoniale e finanziaria della S.r.l.s., «*si traduce in un potenziale e ingiustificato pregiudizio degli interessi di terzi e creditori*».⁶⁹

Pare, in conclusione, assolutamente necessario un intervento del Legislatore in materia, volto a coordinare la disciplina della S.r.l.s. e della S.r.l. "ordinaria". Si rischia, in caso contrario, di permettere alle nuove varianti societarie di operare in una situazione di continua "allerta patrimoniale" la quale mina, oltretutto, la possibilità stessa di continuazione dell'attività sociale.

⁶⁸ Ci si riferisce all'obbligo di convocazione, senza indugio, dell'assemblea al fine di deliberare la riduzione del capitale e il seguente aumento di questo ad una cifra non inferiore al minimo prescritto *ex lege* dall'art. 2463 c.c. Si confrontino, sulla questione,: A. BAUDINO, *La nuova società a responsabilità limitata semplificata* cit., pp. 30; G. GAVELLI, F. VITALI, *Rischio ricapitalizzazione per le Srl «semplificate»*, in *Il Sole 24 Ore*, 26 aprile 2012, p. 22.

⁶⁹ Così, letteralmente, P. REVIGLIONE, *La società semplificata a responsabilità limitata* cit., p. 24.

3.3 L'AUTONOMIA STATUTARIA E L'ARMONIZZAZIONE DEI MODELLI SOCIETARI

3.3.1 L'ampiezza dell'autonomia statutaria concessa ai soci di S.r.l.s. e Ltd

Nel corso dell'analisi degli schemi societari italiano e britannico si è costantemente fatto riferimento alla rilevanza centrale del ruolo assunto dall'autonomia statutaria.

In particolar modo, con specifico riferimento alle attività imprenditoriali di minori dimensioni, si è osservato come, attraverso l'esercizio di questa, la S.r.l.s. (al pari della S.r.l. "ordinaria") e la Ltd, possano essere configurate quali società di capitali con un'impronta marcatamente personalistica.

Si permette difatti, tramite queste, la costituzione di società le quali accolgono le esigenze di iniziative economiche in cui non vi è una separazione tra proprietà e gestione. Si è poi evidenziato come il riconoscimento di un'ampia libertà statutaria e il principio di rilevanza centrale dei soci possano essere riconducibili a un piano sostanzialmente unitario.⁷⁰

Detto ciò, quel che preme sottolineare in questo paragrafo, è la presumibile disparità di ampiezza tra l'autonomia concessa ai soci della S.r.l.s. e quella riconosciuta ai membri della Ltd. Nel bilancio tra norme imperative e derogabili emerge infatti come il modello italiano presenti dei limiti sconosciuti a quello britannico.

Seppure occorra riconoscere che, con specifico riferimento

⁷⁰ *Amplius*, sulla questione, P. BUTTURINI, *Rilevanza centrale del socio e autonomia statutaria* cit. pp. 2 ss., per il quale «*i due principi vengono [...] ricondotti ad un piano sostanzialmente unitario e il ruolo centrale del socio è considerato come elemento di rafforzamento e conferma dell'autonomia statutaria*».

all'eliminazione delle barriere anagrafiche e alla possibilità di nominare amministratori esterni alla società, i limiti più marcati siano stati rimossi, sono tuttora rilevabili vincoli peculiari.

Si fa riferimento, *in primis*, ai requisiti soggettivi dei soci con cui si escludono la partecipazione alla S.r.l.s. di persone giuridiche le quali, al contrario, possono essere membri di una Ltd. In quest'ultima è poi assente un limite massimo del capitale sociale il quale, nella società semplificata, deve essere contenuto entro i diecimila euro. In relazione poi ai conferimenti deve notarsi come sia stata esclusa, nel regime della S.r.l.s., la possibilità di conferire beni diversi dal denaro. Si è al riguardo evitata una formazione del capitale volta ad aumentare la centralità dell'elemento personalistico il quale dovrebbe caratterizzare un modello destinato alle imprese di ridotte dimensioni. La facoltà di conferimento di beni in natura e, soprattutto di servizi, che permettono un apporto personale del socio, è infatti sintomo, nella Ltd (ma anche nella S.r.l. "ordinaria"), della volontà del Legislatore di esaltarne il ruolo all'interno della società. La stessa inderogabilità delle clausole minime essenziali dello statuto standard rappresenta, in conclusione, un limite intrinseco all'autonomia.

Alla luce di quanto si è detto è evidente come l'introduzione della S.r.l.s. nel nostro ordinamento sia stata caratterizzata, piuttosto che dalla volontà di creare un nuovo modello flessibile, dalla preoccupazione di contenere i costi e dall'intenzione di agevolare l'imprenditoria giovanile (obiettivo primario poi in sostanza abbandonato), le quali hanno portato a imporre dei vincoli all'autonomia statutaria.⁷¹

⁷¹ Si veda, sul punto, D. MARINELLI, S. SABATINI, *La disciplina delle s.r.l.* cit., p. 15. Per un approfondimento sul tema dei costi dell'autonomia statutaria e di uno statuto atipico, V. DI CATALDO, *Società a responsabilità limitata e autonomia statutaria. Un regalo poco utilizzato, e forse poco utile*, in *Rivista di diritto societario*, n. 3, 2011. L'autore

Tale limitazione, che non poteva essere conforme alla tendenza alla *deregulation* che ha ispirato il CA 2006, è oltretutto estranea alla stessa natura della disciplina della S.r.l., così come delineata nella riforma organica del 2003. Pertanto deve rilevarsi come, a differenza della Ltd, dove agli *shareholders* è data la più ampia libertà statutaria possibile, gli obiettivi precipui per i quali è stata ideata la S.r.l.s. e, come si dirà di qui a breve, il suo rapporto con la S.r.l. “ordinaria”, abbiano in qualche modo fatto retrocedere l'autonomia riservata ai soci.

3.3.2 Segue. La S.r.l.s. come “variante tipologica” della S.r.l.

La presenza dei limiti incontrati in tema di S.r.l.s. e non rilevati con riguardo alla Ltd, pare ad ogni modo affondare le proprie radici in una divergenza più ampia tra i due schemi societari. Infatti, al contrario della società britannica, la S.r.l.s. non sembra, in effetti, poter rappresentare un tipo societario autonomo. Pertanto, i limiti peculiari che la distinguono dalla Ltd, e soprattutto dalla stessa S.r.l., possono trovare la loro ragion d'essere proprio nel rapporto di specie a *genus* che la lega a quest'ultima e dai diversi obiettivi di fondo per i quali è stata, almeno in origine, inserita nell'ordinamento italiano.

Nonostante infatti in questo elaboratosi sia spesso fatto uso, in riferimento alla S.r.l.s., del termine “modello”, la dottrina è pressoché unanime nel riconoscere come questa sia un sottotipo (ovvero una variante tipologica) del tipo principale S.r.l.

Suddetto orientamento si fonda innanzitutto sulla “scelta topografica” del Legislatore di collocarne la disciplina all'interno del Capo VII dedicato alla

analizza come la costruzione di uno statuto atipico che sfrutti i margini di flessibilità di un modello legale dilati i costi professionali.

S.r.l. “ordinaria”⁷². In secondo luogo non viene ritenuto decisivo, ai fini di una soluzione opposta, il fatto che sia stato coniato per essa un *nomen ad hoc*.⁷³ Lo stesso obbligo di menzionare quest’ultimo nella denominazione sociale non pare poi avere una funzione di tipizzazione essendo, al contrario, equiparabile agli altri generali obblighi informativi.⁷⁴

Ad ogni modo lo stesso art. 2463-*bis*, nel rinviare, tramite il suo quinto comma, alla normativa generale della S.r.l. in quanto compatibile, elimina qualunque dubbio su una possibile qualificazione della S.r.l.s. come forma societaria autonoma. Difatti la disciplina in questo contenuta «*regola solo alcuni dei molti elementi che interessano una società di capitali, rinviando alla già nota disciplina della S.r.l. per quanto non previsto dallo stesso articolo*».⁷⁵

I tratti distintivi della S.r.l.s. sono pertanto da considerarsi come «*semplici restrizioni rispetto alla maggiore flessibilità del modello*

⁷² In questo senso: M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema* cit., p. 1104; C. MONTAGNANI, *Prime (e ultime) osservazioni sulla s.r.l. ordinaria e semplificata* cit., p. 409; A. POSTIGLIONE, *I limiti alla modificabilità dell’atto costitutivo «standard»* cit., p. 1138.

⁷³ Al riguardo M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema* cit., p. 1104 osserva, in un’ottica comparatistica, quanto segue: «*che vi sia una corrispondenza terminologica tra le figure non significa di per sé nulla, come d’altra parte dimostra, a contrario, proprio il panorama internazionale, che a quelle minori riserva un appellativo autonomo, imponendone l’adozione nella denominazione sociale senza che questo pregiudichi la loro riconduzione al tipo principale*».

⁷⁴ Così, ancora, M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema* cit., p. 1105

⁷⁵ Letteralmente, A. POSTIGLIONE, *I limiti alla modificabilità dell’atto costitutivo «standard»* cit., p. 1138.

ordinario». ⁷⁶ Si spiega così anche la divergenza di ampiezza tra l'autonomia riconosciuta ai soci di questa e quella concessa agli *shareholders* della Ltd, la quale è senza dubbio qualificabile come un tipo societario autonomo.

Per di più molte delle differenze tra la variante semplificata e la S.r.l. , per via di una “frenetica” (e a ben vedere confusionaria) produzione legislativa, sono progressivamente scomparse. Ci si riferisce in special modo alle barriere soggettive e, soprattutto, alle regole sul capitale sociale minimo.

Tuttavia, proprio a causa dell'erosione dei caratteri di specialità della S.r.l.s. e della sovrapposizione tra le due discipline, risulta difficile una ricostruzione dei rapporti tra questa e il tipo principale di riferimento. Per di più l'obiettivo di agevolare l'accesso dei giovani all'attività imprenditoriale, finalità per il quale la S.r.l.s. è stata creata, sembra esser stato abbandonato o quanto meno dimenticato dallo stesso Legislatore.

Ardua è, in conclusione, una distinzione tra il modello principale e il “sottomodello” che non sia unicamente riconducibile alle agevolazioni di spesa e a un numero limitato di restrizioni. Pertanto parte della dottrina è giunta a prospettare una soluzione “più estrema” per la quale la S.r.l.s. non potrebbe neppure definirsi un sottotipo o una variante tipologica bensì, più semplicemente, un complesso di *discipline eccezionali e derogatorie*, rispetto non all'intero sistema, ma alle singole regole generali della S.r.l. ⁷⁷

3.3.3 L'autonomia statutaria e l'“assemblea amministratrice”

Quanto è stato finora detto circa i limiti all'autonomia statutaria dei membri di S.r.l.s. e Ltd non scalfisce il riconoscimento dell'ampia libertà a

⁷⁶ Cit. M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema cit.*, p. 1105

⁷⁷ In tal senso G. FERRI Jr., *Prime osservazioni in tema di società a responsabilità limitata semplificata cit.*, p. 9

questi rimessa in tema di organizzazione interna. Nei precedenti capitoli si è infatti avuto modo di osservare come le rispettive normative primarie (disciplina codicistica e CA 2006) e secondarie (modello ministeriale e *model articles*) conferiscano ai membri la facoltà di delineare discrezionalmente un assetto organizzativo che rispecchi le proprie esigenze. Pertanto può riconoscersi come quest'ultimo dipenda in gran parte dall'autonomia dei soci.

Si è inoltre visto come sia possibile, nella S.r.l.s. come nella Ltd, predisporre un sistema di ripartizione delle competenze tra amministrazione e soci il quale riservi a quest'ultimi la potestà decisoria gestionale. Potendosi inoltre fissare un regime di amministrazione congiuntiva in cui ogni socio è allo stesso tempo amministratore della società, ci si chiede se l'autonomia statutaria possa spingersi fino al punto di eliminare la necessità della formale disposizione di un organo gestorio ovvero sino a consentire la creazione di un unico organo in grado di cumulare in sé sia le competenze degli amministratori che quelle dei soci (c.d. *assemblea amministratrice*).⁷⁸

Per quanto concerne la S.r.l.s. si può al riguardo fare riferimento alla disciplina positiva della S.r.l. in quanto compatibile.

In questa, la possibilità di «*prescindere del tutto da un autonomo «organo» di amministrazione, sul modello delle società di persone*», sarebbe testimoniata dall'art. 2479, comma 2, n. 2, c.c., laddove si riservano determinate competenze ai soci, e dallo stesso art. 2475 c.c. relativo

⁷⁸ In questo senso P. BENAZZO, *Competenze di soci e amministratori nelle società a responsabilità limitata: dall'assemblea fantasma all'anarchia?*, in *Le Società*, n. 3, 2004, pp. 808 ss. L'autore afferma che «*l'autonomia statutaria potrebbe giungere sino alla soppressione della necessità di procedere alla nomina degli amministratori e che questa [...] nell'ipotesi estrema e antitetica all'amministrazione pluripersonale disgiuntiva, possa prevedere la figura dell' "assemblea amministratrice"*». In senso contrario M. CAMPOBASSO, *Innesto botanico o prodotto transgenico ?* cit. pp. 69 ss.

all'amministrazione della società.⁷⁹

Sulla base poi del «*ruolo primario e sovraordinato che lo stesso legislatore ha inteso attribuire all' "organo dei soci"*», ci si è peraltro espressi a favore della possibilità di prevedere, con riguardo alla S.r.l., la figura dell' «*assemblea amministratrice*».⁸⁰

Tuttavia l'ammissibilità di una clausola che preveda la formazione di un organo unico, il quale cumuli in sé le competenze dei soci e degli amministratori, viene rifiutata da una parte della dottrina.⁸¹ La stessa eventuale coincidenza tra questi non inciderebbe sulla prospettata soluzione negativa. Sarebbe infatti ad ogni modo doveroso, ai fini dell'applicazione delle diverse regole concernenti la formazione delle rispettive volontà e responsabilità, distinguere le decisioni che i membri della società assumono nell'una o nell'altra veste.⁸² La necessità di configurare in ogni caso due organi distinti, quand'anche tutti i soci rivestano la carica di amministratori, si ricaverebbe infine, secondo tali interpreti, dall'esistenza di competenze attribuite inderogabilmente agli uni o agli altri.⁸³

⁷⁹ Così, letteralmente, R. LENER, A. TUCCI, *Decisioni dei soci e responsabilità degli amministratori*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, n. 2, 2003, p. 281, dove si discute, in tema di S.r.l., circa la «*comunità dei soci come organo sovrano*».

⁸⁰ In questo senso: P. BENAZZO, *Competenze di soci e amministratori nelle società a responsabilità limitata* cit., pp. 808 ss.; F. PARRELLA, *Commento agli artt. 2475-2476*, in M.SANDULLI, V. SANTORO (a cura di), *La riforma della società*, vol. 3, Torino, 2003, p. 108.

⁸¹ Si confrontino, sulla questione: O. CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata* cit., pp. 219 ss.; M. CAMPOBASSO, *Innesto botanico o prodotto transgenico ?* cit. pp. 69 ss.

⁸² G. BALDUSSI, *Autonomia statutaria e governance* cit., p. 53.

⁸³ In tal senso: G. BALDUSSI, *Autonomia statutaria e governance* cit., p. 53; F. IOZZO, *La s.r.l. e i modelli di amministrazione* cit., p. 28.

Ad ogni modo, ritenendosi inderogabili almeno le clausole minime essenziali dello statuto standard, sarebbero da escludere, in riferimento alla S.r.l.s., la previsione di un unico organo ovvero la possibilità di una mancata nomina degli amministratori.

Deve giungersi alla stessa soluzione in tema di Ltd dove, anche qualora vi sia coincidenza tra *shareholders* e *directors*, l'eliminazione formale dei suddetti ruoli e la previsione di un unico organo cui siano affidate tutte le competenze sembrano difficilmente ammissibili.

Non solo infatti il CA 2006 prescrive la nomina degli amministratori ma oltretutto, la previsione di materie inderogabilmente rimesse alla competenza di questi o dei soci, porta a concludere che in ogni caso debba ritenersi sussistente la loro necessaria distinzione formale all'interno dell'atto costitutivo.⁸⁴ Per di più deve tenersi conto che nei procedimenti decisorii degli *shareholders* vige la regola “*one share, one vote*” mentre, all'interno dell'eventuale *board of directors*, quella “*one person, one vote*”.⁸⁵

Deve tuttavia concludersi che «*la potenziale evaporazione dell'organo amministrativo*»⁸⁶ nelle società di capitali a base personalistica può essere, in sostanza, realizzata. Non solo infatti, come si è più volte ribadito, le persone dei soci e degli amministratori tendono a coincidere ma la stessa facoltà di sottrarre le competenze gestorie ai secondi per attribuirle ai primi è, nell'esercizio dell'autonomia statutaria, priva di limiti rilevanti.

⁸⁴ «*A private company must have at least one director*» (CA 2006, s. 154). Inoltre, vi sono alcune funzioni di esclusiva competenza dei *directors*, tra le quali, ad esempio, la predisposizione dei conti (*annual accounts and reports*).

⁸⁵ Vedi *supra*: par. 2.4.3, cap. II.

⁸⁶ L'espressione è di P. BENAZZO, *Competenze di soci e amministratori nelle società a responsabilità limitata* cit., p. 808

3.3.4 L'armonizzazione dei modelli societari e la proposta di regolamento per la *Societas Privata Europaea*

Alla luce dell'analisi comparatistica svolta, deve riconoscersi come la concorrenza tra gli ordinamenti societari abbia portato, in ambito europeo, a un'armonizzazione dei modelli delle c.d. "società di capitali chiuse". Non solo infatti sono emersi numerosi tratti in comune tra la Ltd e la S.r.l.s., ma la tendenza alla semplificazione e al rilassamento delle regole sul capitale sociale minimo caratterizzano, come si è avuto modo di dire, la maggior parte delle "nuove varianti societarie" inserite in diversi ordinamenti degli Stati membri.

Dal canto suo l'Unione Europea non ha solo portato avanti, principalmente attraverso lo strumento delle direttive, un processo di armonizzazione tra le diverse legislazioni nazionali, bensì, nel suo ambito, sono stati predisposti dei veri e propri modelli societari sovranazionali. Si fa riferimento, nello specifico, al Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), alla Società Europea (SE) e alla Società Cooperativa Europea (SCE). A questi potrebbe presto affiancarsi, inoltre, un quarto modello, alternativo a quelli nazionali e volto a rafforzare la competitività delle piccole e medie imprese (PMI) europee.⁸⁷

Infatti il 25 giugno del 2008 la Commissione Europea ha adottato una proposta di regolamento riguardante l'introduzione della *Societas Privata Europaea* (SPE) e del relativo statuto.⁸⁸ L'iniziativa si inserisce, ad ogni modo, in un più ampio *Small Business Act*, presentato nello stesso anno tramite una comunicazione della Commissione.⁸⁹ Questo contiene un quadro strategico finalizzato a creare condizioni favorevoli alla crescita e alla competitività delle

⁸⁷ Per la definizione di PMI si rimanda al par. 3.1.1, cap. 3

⁸⁸ La proposta di regolamento è contenuta nella COM(2008) 396 def.

⁸⁹ La COM(2008) 394 def.

piccole e medie imprese europee.⁹⁰

Si è così proposta, tra gli altri interventi, la creazione di un modello societario uniforme applicabile in tutti gli Stati membri e rivolto proprio alle PMI. La proposta di regolamento in esame è stata approvata in prima lettura dal Parlamento Europeo, il quale ha presentato settantadue emendamenti il 10 marzo del 2009, ma non è stata ancora ottenuta, a oggi, l'approvazione da parte del Consiglio.

Nonostante ciò può guardarsi alla proposta di regolamento per lo statuto della SPE come a un risultato dell'armonizzazione del diritto societario europeo e, nell'ambito dell'analisi comparatistica di S.r.l.s. e Ltd, al fine di valutarne le omogeneità e le divergenze con i suddetti modelli nazionali.

Dai quarantotto articoli che compongono la proposta della Commissione si ricava innanzitutto la chiara volontà di perseguire l'autosufficienza della disciplina della SPE, contenuta nel regolamento.⁹¹ Nonostante ciò, è ampio lo spazio concesso all'autonomia statutaria. Infatti, come risulta dall'allegato I, il quale contiene un elenco dei requisiti che ogni atto costitutivo di SPE deve presentare, è lasciato largo margine di manovra ai soci i quali possono adattare il contratto sociale alle proprie esigenze. In special modo è rimessa alla

⁹⁰ Nello *Small Business Act* (SBA) oltre a una serie di proposte legislative ispirate al “*think small first approach*”, vengono infatti indicati dieci principi i quali dovrebbero «*guidare la formulazione e l'attuazione delle politiche sia a livello UE che degli Stati membri [...] al fine di creare condizioni di concorrenza paritarie per le PMI e migliorare il contesto giuridico e amministrativo europeo*».

⁹¹ In questo senso: R. WEIGMANN, *Il progetto di statuto di una società privata europea*, in *Il Nuovo Diritto delle Società*, n. 1, 2012, p. 12; R. GUIDOTTI, A. ZANARDO, *La Società Cooperativa Europea (SCE) e il progetto di Società Privata Europea (SPE)*, in E. PEDERSINI (a cura di), *Percorsi di diritto societario europeo*, Torino, 2011, p. 169. Gli autori osservano comunque come non sia stato eliminato del tutto il rinvio, per alcune importanti materie, al diritto nazionale degli Stati membri in cui è collocata la sede d'origine.

discrezionalità di questi la regolamentazione dell'organizzazione interna ed è pertanto indubbio che il modello in esame sia particolarmente flessibile.

La SPE è una società a responsabilità limitata nella quale la responsabilità degli azionisti è dunque limitata al capitale che questi hanno sottoscritto.⁹² È dotata di personalità giuridica e, non potendo le sue azioni essere offerte al pubblico o ammesse alla negoziazione pubblica, ha carattere chiuso.⁹³ Requisito per la sua costituzione è infine la necessaria natura transfrontaliera.⁹⁴

La costituzione può avvenire *ex nihilo*, oppure attraverso la trasformazione o la scissione di una società esistente ovvero ancora mediante una fusione di due o più società. Al contrario di quanto disposto in tema di S.r.l.s., e conformemente alla disciplina della Ltd, la SPE può essere formata

⁹² Deve al riguardo notarsi che per riferirsi alle partecipazioni sociali, lo statuto in esame non utilizza il termine “quota” ma, come nella Ltd, quello di “azione”(share). Da ciò si ricava che le “quote di partecipazione” hanno tutte lo stesso unitario valore e che i soci (*rectius shareholders*) possono possederne una o più di una.

⁹³ La definizione è contenuta nelle disposizioni generali di cui al capo I. Si riporta, al fine di permettere una comparazione sul punto, il testo completo redatto in lingua inglese: «*The SPE is a company having legal personality and share capital. It is a limited liability company, i.e. its shareholders may not be liable for more than the amount they have subscribed for. As the SPE is a private company, the shares of the SPE may not be offered to the public or be publicly traded.*».

⁹⁴ Una delle maggiori novità della proposta è tuttavia rappresentata dal non richiedere, come al contrario avviene in tema di Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) e di Società europea (SE), la necessaria relazione, all'origine, con almeno due diversi Stati membri. La definizione di “natura transfrontaliera” è tuttavia piuttosto vaga: «*It shall have a cross-border component demonstrated by one of the following: a cross-border business intention or corporate object; an objective to be significantly active in more than one Member State; establishments in different Member State; or a parent company registered in another Member State.*».

sia da persone fisiche che giuridiche, essendo in ogni caso ammessa la costituzione per atto unilaterale.

Venendo alla disciplina del capitale sociale, la cifra minima imposta era, nell'originaria proposta di regolamento, di un solo euro. La nuova forma giuridica europea non contraddiceva pertanto la diffusa tendenza alla soppressione del capitale minimo indicandone un ammontare simbolico. Un emendamento del Parlamento Europeo ha però successivamente ripristinato un *minimum capital*, che è stato fissato alla cifra di ottomila euro.⁹⁵ Tuttavia si ammette la derogabilità del suddetto limite e dunque la possibilità di prevedere, nell'atto costitutivo, un capitale sociale inferiore che sia pari almeno a un euro. In questo caso è però prescritta una clausola obbligatoria, da inserire nello stesso atto di costituzione, che imponga agli amministratori di sottoscrivere un certificato di solvibilità (*solvency certificate*) prima di ogni distribuzione ai soci.

Tale norma, che comporta l'assunzione in capo agli amministratori, di fronte ai creditori sociali, di una responsabilità personale per eventuale falsa attestazione, rappresenta senza dubbio un interessante compromesso. Se si pensa infatti alle problematiche esposte in tema di tutela di terzi e creditori, a fronte di un capitale sociale (quasi) inesistente, deve riconoscersi come tale

⁹⁵ Ci si riferisce all'emendamento n. 33 che ha modificato l' art 19, comma 4, della proposta di regolamento presentata dalla Commissione. R. WEIGMANN, *Il progetto di statuto di una società privata europea* cit., p. 28 , evidenzia come la cifra di ottomila euro sia stata fissata stabilendo un livello intermedio tra le regole concernenti il capitale minimo dei diversi Stati membri. In L. HERZOG, M. SIEMS, E. ROSENÄGER, *The European Private Company (SPE): An Attractive New Legal Form of Doing Business?*, in *Butterworths Journal of International Banking and Financial Law*, p. 248, si critica la scelta di fissare il requisito minimo di capitale ad ottomila euro. Ciò renderebbe la formazione di una SPE notevolmente più costosa rispetto a quella di una Ltd, modello liberamente utilizzabile, alla luce della libertà di stabilimento, da tutte le imprese europee.

soluzione possa quanto meno rappresentare un'opzione per "correggere" la lacunosa normativa della S.r.l.s.

La disciplina dei conferimenti ricalca poi quella della Ltd essendo sostanzialmente rimessa all'autonomia statutaria dei soci e ammettendosi beni conferibili diversi dal denaro.⁹⁶ Non è inoltre imposta, ancora una volta conformemente al modello societario britannico, la formazione di alcuna riserva legale.

Come anticipato anche l'organizzazione interna della SPE è determinata discrezionalmente dai soci. La proposta si limita difatti a prevedere un organo di gestione il quale può esercitare tutti i poteri della società che il regolamento o l'atto costitutivo non attribuiscono agli azionisti.⁹⁷ Nell'ampia flessibilità organizzativa questi possono così orientarsi verso una gestione collegiale ovvero nominare un amministratore unico o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti. Tuttavia solo una persona fisica può essere nominata amministratore.

Da quanto detto si ricava che l'assemblea dei soci non è un organo necessario e che le decisioni di questi ultimi possono generalmente essere prese attraverso procedimenti scritti sulla falsariga di quelli esaminati in riferimento ai modelli nazionali.

Possiamo così concludere che la SPE presenta numerosi tratti caratteristici osservati nelle società oggetto della presente comparazione. Ci si riferisce alla tendenza alla semplificazione, alla flessibilità dello schema

⁹⁶ La stessa stima dei beni conferiti in natura non è obbligatoria ma è rimessa alla discrezionalità dei soci. Sul punto: R. GUIDOTTI, A. ZANARDO, *La Società Cooperativa Europea (SCE) e il progetto di Società Privata Europea (SPE)* cit. p. 170

⁹⁷ In particolare sono decise tramite risoluzione degli azionisti, con una maggioranza definita nell'atto costitutivo della SPE, le questioni riguardanti i diritti dei soci e le operazioni sul capitale azionario.

societario e al conseguente ruolo centrale dei soci e dell'autonomia statutaria.

Emerge comunque come la disciplina prospettata si avvicini maggiormente a quella della Ltd e ne ricalchi, in sostanza, la maggior parte degli aspetti. In particolare non sono presenti i limiti che caratterizzano la normativa della S.r.l.s. in tema di conferimenti e riserva legale e, soprattutto, le garanzie apprestate a terzi e creditori sembrano maggiori. Resta però da comprendere, in attesa dell'eventuale approvazione da parte del Consiglio, il ruolo che questo nuovo modello può ricoprire nel contesto europeo. La competitività di questo deve infatti misurarsi, alla luce dell'evoluzione della libertà di stabilimento e della concorrenza degli ordinamenti nazionali, con le varianti societarie offerte dai singoli Stati membri.⁹⁸

⁹⁸ Si rimanda, per una valutazione puntuale riguardo l'impatto della SPE sui diritti societari nazionali, a P.L. DAVIES, *The European Private Company (SPE): Uniformity, Flexibility, Competition and the Persistence on National Laws*, Working Paper No. 154, Oxford, 2010, p. 9 ss.

CONCLUSIONI

Dallo studio comparatistico fin qui condotto possono trarsi alcune considerazioni conclusive.

Innanzitutto è emerso come le forme societarie oggetto della presente analisi si collochino su due piani tipologici differenti. La S.r.l.s. non può infatti essere considerata un nuovo e autonomo modello di società di capitali. Ne deriva una differenza di fondo tra le finalità che hanno ispirato i Riformatori britannico e italiano. Tuttavia, lo specifico obiettivo di favorire l'imprenditoria giovanile perseguito da quest'ultimo, non può dirsi ad oggi raggiunto.

A ben vedere l'introduzione di una variante della S.r.l. "ordinaria" nel nostro ordinamento ha però una doppia chiave di lettura. Da una parte si è infatti dichiarata la volontà di agevolare l'accesso dei giovani all'impresa; dall'altra ci si è conformati a una tendenza comune a diversi Stati europei. Ci si riferisce all'istituzione di varianti societarie simili alla Ltd britannica, caratterizzati da discipline semplici e soprattutto dalla sostanziale soppressione del capitale minimo obbligatorio.

Ciò nonostante il *modus operandi* del Legislatore italiano è stato quanto meno confuso e l'incoerenza nel perseguire i fini prefissati ne è la testimonianza. Non deve perciò sorprendere come l'assenza di idee precise e univoche abbia portato a delineare una normativa approssimativa e farraginoso. Il confronto con la Ltd ha così mostrato le difficoltà incontrate nell'accogliere le soluzioni innovative che caratterizzano i nuovi modelli europei. Infatti, nonostante il proclamato abbattimento delle spese di costituzione, non si riscontra, in concreto, un efficace funzionamento della S.r.l.s.

I limiti di funzionalità di questa sono particolarmente evidenti in relazione a due profili.

In primis si è assistito a un sacrificio dell'autonomia statutaria, considerata il prezzo da pagare in cambio di una società "semplice ed economica". La previsione di uno statuto standard, inderogabile nelle sue clausole essenziali, sembra inoltre poter limitare la configurabilità della S.r.l.s. in senso personalistico. Per di più, se la scelta di predisporre un modello statutario al fine di ridurre gli oneri costitutivi può essere condivisibile, non si comprende come possa escludersene, in questo specifico caso, l'integrabilità. Il suo contenuto è infatti estremamente minimale e necessita perciò di un rinvio alla disciplina generale. D'altro canto una sua eventuale integrazione porta a far riemergere le ordinarie spese di costituzione. È perciò evidente una prima contraddizione di fondo.

Il secondo aspetto critico è invece legato alla regola sul capitale minimo obbligatorio. La disposizione la quale permette la costituzione di una S.r.l.s. (o di una S.r.l. "ordinaria") a fronte di un versamento simbolico, crea innanzitutto seri problemi di coordinamento con la normativa preesistente. Ci si riferisce nello specifico all'applicabilità delle norme le quali garantiscono l'intangibilità del capitale sociale. Si è al riguardo osservato come le S.r.l.s. si troverebbero paradossalmente a operare, sin dal momento della loro costituzione, in un regime di sottocapitalizzazione.

Tra l'altro, la mancata previsione di un capitale minimo consistente, non era originariamente controbilanciata da alcuno strumento alternativo, idoneo a garantire terzi e creditori. Tuttavia, la previsione della disciplina speciale in tema di riserva legale ne ha in qualche modo introdotta una formazione progressiva. È evidente pertanto un atteggiamento contraddittorio del Legislatore il quale ha dimostrato, in ultimo, l'incapacità di rinunciare alla funzione di garanzia assoluta dal capitale sociale.

Resta oltretutto difficile comprendere come sia possibile, in assenza di garanzie personali, ottenere finanziamenti nell'ambito di una società patologicamente sottocapitalizzata. In pratica, si permette l'avvio di un'attività d'impresa attraverso l'abbattimento delle spese costitutive ma non se ne garantisce, poi, un'effettiva operatività.

Ad ogni modo gli interventi legislativi, susseguitisi in un breve lasso di tempo, hanno eliminato gran parte dei caratteri di specialità della S.r.l.s. Segnatamente, in seguito al d.l. 76/2013, anche la S.r.l. "ordinaria" può essere oggi costituita con un ammontare di capitale sociale simbolico. Se si escludono così le agevolazioni di spesa, le discipline delle due forme di S.r.l. sono attualmente quasi coincidenti. Può osservarsi come solamente l'assoluta immutabilità del modello statutario di S.r.l.s. ne permetterebbe una netta distinzione. Sono già state tuttavia evidenziate la vaghezza e l'insufficienza dell'atto costitutivo standard, che rendono in ogni caso irrinunciabile un rinvio alla disciplina generale.

A ben vedere una possibile soluzione viene offerta proprio dal confronto con la Ltd. Il contenuto dei *model articles*, seppure ridotto, è infatti idoneo a regolare tutti gli aspetti fondamentali della vita societaria. Sembrano così percorribili due strade: riformulare lo statuto inderogabile ampliandone il contenuto ovvero predisporre un modello unico e derogabile. In questo secondo caso si eliminerebbe alla radice l'attuale problematica bipartizione interna. Deve comunque riconoscersi come sia nondimeno difficile conciliare la concessione di un'ampia autonomia statutaria e spese costitutive ridotte. Sarebbe poi, in ogni caso, assolutamente necessario intervenire sulla normativa in tema di capitale sociale.

Detto ciò, ci si deve interrogare sul senso del mantenimento della S.r.l.s. nel nostro ordinamento.

Non solo infatti la sua disciplina e quella generale della S.r.l. si

sovrappongono, ma gli stessi riscontri pratici testimoniano il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. Al riguardo il dato più interessante è quello relativo all'inattività. Circa il sessanta per cento delle S.r.l.s. registrate non risultano infatti operative.¹ I limiti funzionali evidenziati sembrano così trovare riscontro nella realtà concreta. I rischi di una sottocapitalizzazione patologica e la conseguente difficoltà nel reperire finanziamenti esterni, sono stati per ora determinanti in senso negativo. Il pericolo è di immettere nel mercato “scatole vuote” inadatte a garantire un'adeguata tutela di terzi e creditori sociali.

Il Legislatore italiano ha così dimostrato, nel tentativo specifico di distaccarsi dall'istituto del capitale sociale, di non essere pronto a recepire gli “orientamenti britannici” in materia. Ad ogni modo l'attuale disciplina della variante societaria in questione pare inadeguata ad accogliere serie iniziative economiche. Si auspica, in conclusione, un ulteriore intervento di riforma al fine di eliminarne i gravi aspetti contraddittori. Questi ultimi hanno difatti impedito, a oggi, un utile inserimento della S.r.l.s. nel nostro sistema societario.

¹ Il dato statistico, aggiornato al 31 maggio 2013, è tratto dall'appendice statistica del *Rapporto Unioncamere 2013*. Più precisamente, dallo studio in questione risultava come su 8.620 S.r.l.s. registrate solamente 3.330 fossero effettivamente operative. Il documento citato è consultabile online all'indirizzo: <http://www.unioncamere.gov.it/P42A1597C189S123/137%5E-Assemblea-dei-Presidenti-delle-Camere-di-commercio-d-Italia---Rapporto-Unioncamere-2013.htm>.

BIBLIOGRAFIA

Letteratura

AA.VV., *Blackstone's Guide to the Companies Act 2006*, Oxford University Press, Oxford, 2007

AMATUCCI C., *Ancora un capitale per la s.r.l.? Sincerità del legislatore tra tutela dei creditori e "rarefazione" dei conferimenti*, in *Rivista delle Società*, XLIX, n.6, Giuffrè, Milano, 2004

ANDENAS M., F. WOOLDRIDGE, *European Comparative Company Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2009

ARMOUR J., *Legal capital: an outdated concept?*, *Centre for Business Research, University Of Cambridge, Working Paper No. 320*, in <http://www.cbr.cam.ac.uk/pdf/WP320.pdf> (Data di ultima consultazione: 25 novembre 2014), Cambridge, 2006

ATTANASIO F., *S.r.l. semplificata: verso il superamento della nozione di capitale sociale?*, in *Le Società*, XXXI, n.8-9, Ipsoa, Milano, 2012

BALDUSSI G., *Autonomia statutaria e governance nelle società a responsabilità limitata*, Giappichelli, Torino, 2013

BALESTRA L., *Autonomia negoziale nella s.r.l. e compagine familiare: la "personalizzazione" della partecipazione*, in *Rivista di Diritto e Procedura Civile*, LXIII, n. 1, Giuffrè, Milano, 2009

- BAUDINO A., *La nuova società a responsabilità limitata semplificata. Prime riflessioni e spunti operativi*, in *Il Nuovo Diritto delle Società*, VII, n. 12, ItaliaOggi, Milano, 2012
- BENAZZO P., *Competenze di soci e amministratori nelle società a responsabilità limitata: dall'assemblea fantasma all'anarchia?*, in *Le Società*, XXIII, n. 3, Ipsoa, Milano, 2004
- BENINCASA D., *Il diritto societario nel Regno Unito*, in <http://docenti.luiss.it/dedonna/didattica/diritto-privato-comparato/materiali/> (Data di ultima consultazione: 25 novembre 2014), Roma, 2011
- BIANCA M., *Le società con oggetto sociale "unresricted": un esempio da imitare?*, in *Giurisprudenza Commerciale*, XXXVI, n.2, Giuffrè, Milano, 2009
- BOGGIALI D., RUOTOLO A., *Le nuove S.r.l., Studio n. 892-2013/I*, in *Studi e materiali*, Consiglio nazionale del notariato, 2013
- BRUNO S., *Lineamenti del diritto societario inglese e principi della riforma*, in E. RUGGIERO (a cura di), *Problemi di riforma societaria: Europa e Stati Uniti a confronto*, Luiss University Press, Roma, 2004
- BUONOCORE V., *La società a responsabilità limitata*, in V. BUONOCORE (a cura di), *Manuale di diritto commerciale*, Giappichelli, Torino, 2005
- BUSANI A., *La nuova società a responsabilità semplificata e la nuova s.r.l. con capitale inferiore a 10mila euro*, in *Le Società*, XXXII, n.10, Ipsoa, Milano, 2013

- BUSANI A., C.A. BUSI, *La s.r.l. semplificata (s.r.l.s) e a capitale ridotto (s.r.l.c.r.) in Le Società*, XXXI, n. 12, Ipsoa, Milano, 2012
- BUTTURINI P., *Rilevanza centrale del socio e autonomia statutaria nella s.r.l.*, in *Rivista di diritto societario*, V, n. 4, Giappichelli, Torino, 2011
- CAGNASSO O., *La società a responsabilità limitata*, in G. COTTINO (a cura di), *Trattato di diritto commerciale*, vol. 5, Cedam, Padova, 2007
- CAGNASSO O., *Le decisioni degli amministratori e dei soci di s.r.l. adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto: una semplificazione?*, in *Rivista delle Società*, L, n. 3, Giuffrè, Milano, 2005
- CAGNASSO O., *Ambiti e limiti dell'autonomia concessa ai soci della "nuova società a responsabilità limitata"*, in *Le Società*, XXX, n. 2-bis, Ipsoa, Milano, 2003
- CAMPOBASSO M., *Innesto botanico o prodotto transgenico? Il caso della s.r.l. a gestione personalistica* in *Rivista di diritto civile*, LVIII, n.1, Cedam, Padova, 2012
- CIAN M., *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?* In *Rivista delle Società*, LVII, n. 6, Giuffrè, Milano, 2012
- CICALA C., DE STEFANIS C., *Srl semplificata e a capitale ridotto*, Maggioli, Bologna, 2013

- CONTE G., *Sulla riforma del diritto societario del Regno Unito e sul rapporto tra case law e statutory law*, in AA.VV. (a cura di), *Scritti in onore di Francesco Capriglione*, Cedam, Padova, 2010
- DACCÒ A., *La s.r.l.: Caratteristiche tipologiche e struttura formale*, in M. CIAN (a cura di), *Diritto commerciale*, vol. 2, Giappichelli, Torino, 2013
- DAVIES P.L., WORTHINGTON S., *Gower & Davies Principles of modern Company Law*, 9 ed., Sweet & Maxwell, Londra, 2012
- DAVIES L., *The European Private Company (SPE): Uniformity, Flexibility, Competition and the Persistence on National Laws*, *ECGI Working Paper No. 154*, in http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1622293 (Data di ultima consultazione: 25 novembre 2014), Oxford, 2010
- DI CATALDO V., *Società a responsabilità limitata e autonomia statutaria. Un regalo poco utilizzato, e forse poco utile*, in *Rivista di diritto societario*, VI, n. 3, Giappichelli, Torino, 2011
- ENRIQUES L. (a cura di), *Diritto societario comparato* (tr. it. di AA.VV., *The Anatomy of Corporate Law. A comparative and functional approach*, Oxford University Press, Oxford, 2004), il Mulino, Bologna, 2006
- ENRIQUES L., MACEY J.R., *Creditors Versus Capital Formation: The Case Against the European Legal Capital Rules*, *Faculty Scholarship Series Paper No. 1413*, Lillian Goldman Law Library, Yale, 2001

- FERRI G. Jr., *Prime osservazioni in tema di società a responsabilità limitata semplificata e di società a responsabilità limitata a capitale ridotto*, *Studio n. 221-2013/I*, in *Studi e materiali*, Consiglio Nazionale del Notariato, 2013
- FERRI G., *Manuale di diritto commerciale*, 13 ed., Utet, Torino, 2010
- FREEDMAN J., “*One size fits all*”- *small business and competitive legal form*, in *Journal of Corporate Law Studies*, vol. 3, Hart Publishing, Oxford, 2003
- FRENCH D., MAYSON S.W., RYAN C.L., in *Mayson, French & Ryan on Company Law*, 30 ed., Oxford University Press, Oxford, 2013
- FRISBY S., GIRVIN S., HUDSON A., *Charlesworth’s company law*, 18 ed., Sweet & Maxwell, Londra, 2010
- GAVELLI G., VITALI F., *Rischio ricapitalizzazione per le Srl «semplificate»*, in *Il Sole 24 Ore*, 26 aprile 2012, p. 22
- GINEVRA E., *Il senso del mantenimento delle regole sul capitale sociale (con cenni alla s.r.l. senza capitale)*, in *Banca, Borsa, Titoli di credito*, LXXIX, n. 2, Giuffrè, Milano, 2013
- GINEVRA E., *Conferimenti e formazione del capitale sociale nella costituzione della s.r.l.*, in *Rivista delle Società*, LVII, n. 1, Giuffrè, Milano, 2007
- GIORDANO D., *Le limitazioni all’autonomia privata nelle società di capitali*, Giuffrè, Milano, 2006

- GUIDOTTI R., ZANARDO A., *La Società Cooperativa Europea (SCE) e il progetto di Società Privata Europea (SPE)*, in E. PEDERSINI (a cura di), *Percorsi di diritto societario europeo*, Giappichelli, Torino, 2011
- HERZOG L., SIEMS M., ROSENÄGER E., *The European Private Company (SPE): An Attractive New Legal Form of Doing Business?*, in *Butterworths Journal of International Banking and Financial Law*, 2009
- IORI M., *S.r.l. semplificata e a capitale ridotto*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2012
- IOZZO F., *La s.r.l. e i modelli di amministrazione*, Giappichelli, Torino, 2013
- LENER R., TUCCI A., *Decisioni dei soci e responsabilità degli amministratori*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, II, n. 2, il Mulino, Bologna, 2003
- MANES P., *Il superamento della personalità giuridica. L'esperienza inglese*, Cedam, Padova, 1999
- MARASÀ G., *Considerazioni sulle nuove s.r.l.: s.r.l. semplificate, s.r.l. ordinarie e start up innovative prima e dopo la L. n. 99/2013 di conversione del D.L. n. 76/2013*, in *Le società*, XXXII, n.10, Ipsoa, Milano, 2013
- MARCIANO S., *I processi decisionali dei soci e le modifiche statutarie nella s.r.l.*, in A. BORTOLUZZI (a cura di), *La riforma delle società. Aspetti applicativi*, Giappichelli, Torino, 2004
- MARINELLI D., SABATINI S., *La disciplina delle s.r.l.*, Giappichelli, Torino, 2013

- MIOLA M., *Il sistema del capitale sociale e le prospettive di riforma nel diritto europeo delle società di capitali*, in *Rivista delle Società*, L, n. 2, Giuffrè, Milano, 2005
- MIOLA M., *La tutela dei creditori ed il capitale sociale: realtà e prospettive*, in *Rivista delle Società*, XLIX, n. 2-3, Giuffrè, Milano, 2012
- MONTAGNANI C., *Prime (e ultime) osservazioni sulla s.r.l. ordinaria e semplificata quasi senza (ma con) capitale*, in *Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto generale delle Obbligazioni*, CXI, n. 4, Piccin, 2013
- NIUTTA A., *Modelli di governance: amministrazione e controllo nelle piccole e medie imprese italiane*, in *Rivista delle Società*, LIV, n. 2-3, Giuffrè, Milano, 2009
- NOVARIO E., *L'omologazione degli statuti delle società per azioni. Profili comparatistici*, in *Rivista del Notariato*, LI, n. 3, Giuffrè, Milano, 1997
- PARRELLA F., *Commento agli artt. 2475-2476*, in M.SANDULLI, V. SANTORO (a cura di), *La riforma della società*, vol. 3, Giappichelli, Torino, 2003
- PAYNE J., *Legal Capital in the UK Following the Companies Act 2006*, ECGI Working Paper No. 13, University of Oxford, in http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1118367 (Data di ultima consultazione: 25 novembre 2014), Oxford, 2008
- PENNINGTON R., *Company Law*, 8 ed., Oxford University Press, Oxford, 2001

- PORTALE G.B., *Il diritto societario tra diritto comparato e diritto straniero*, in *Rivista delle Società*, LVIII, n. 2-3, Giuffrè, Milano, 2013
- PORTALE G.B., *Società a responsabilità limitata senza capitale sociale e imprenditore individuale con «capitale destinato» (Capitale sociale quo vadis?)*, in *Rivista delle Società*, LV, n. 6, Giuffrè, Milano, 2010
- PORTALE G. B., *Capitale sociale e società per azioni sottocapitalizzata*, in G.E COLOMBO, G.B. PORTALE (a cura di), *Trattato delle Società per Azioni*, vol.1, Giappichelli, Torino, 2004
- POSTIGLIONE A., *I limiti alla modificabilità dell'atto costitutivo «standard» della s.r.l. semplificata*, in *Corriere tributario*, n. 14, 2013
- RESCIO G., *Sulla natura e sulla forma degli statuti societari*, in *Rivista delle Società*, L, n. 4, Giuffrè, Milano, 2005
- REVIGLIONO P., *La società semplificata a responsabilità limitata semplificata: un "buco nero" nel sistema delle società di capitali*, in *Il Nuovo Diritto delle Società*, X, n. 4, ItaliaOggi, Milano, 2012
- RIOLFO G., *Il sistema di amministrazione e controllo delle companies e delle corporations*, in E. PEDERSINI (a cura di), *Percorsi di diritto societario europeo*, Giappichelli, Torino, 2011
- RIVOLTA M., *I regimi di amministrazione nella società a responsabilità limitata*, in *Il nuovo diritto societario, Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, a cura di P. ABBADESSA, G.B. PORTALE, vol. 3, Giappichelli, Torino, 2007

- RIVOLTA M., *Profilo della nuova disciplina delle società a responsabilità limitata*,
in *Banca, borsa, titoli di credito*, LXX, I, Giuffrè, Milano, 2003
- SALAFIA V., *La società a responsabilità limitata ed il Tribunale delle imprese*, in *Le Società*, LVIII, n. 2, Ipsoa, Milano, 2012
- SALAFIA V., *La nuova s.r.l. tra autonomia statutaria e norme imperative*, in *Le Società*, XXVIII, n.4, Ipsoa, Milano, 2009
- SERRA L., *S.r.l. semplificata e S.r.l. a capitale ridotto*, Altalex, 2012
- SPIOTTA M., *S.r.l. unilaterale “semplificata” o a “capitale ridotto”: problemi e prospettive*, in *Il Nuovo Diritto delle Società*, X, n. 18, ItaliaOggi, Milano, 2012
- SPOLIDORO M.S., *Una società a responsabilità limitata da tre soldi (o da un Euro?)*, in *Rivista delle Società*, LVIII, n. 6, Giuffrè, Milano, 2013
- VITALI M.L., *Le linee guida per l'applicazione delle nuove disposizioni del Companies Act 2006*, in *Rivista delle Società*, LIII, n. 1, Giuffrè, Milano, 2008
- VITALI M.L., *I doveri degli amministratori e la protezione degli azionisti alla luce del nuovo diritto societario inglese*, in *Rivista delle Società*, LIII, n. 1, Giuffrè, Milano, 2008
- VITALI M.L., *L'approvazione del Companies Act 2006*, in *Rivista delle Società*, LII, n. 3, Giuffrè, Milano, 2007
- VITALI M.L., *Prime considerazioni sul progetto di riforma del diritto societario inglese*, in *Rivista delle Società*, LI, n.1, Giuffrè, Milano, 2006

WEIGMANN R., *Il progetto di statuto di una società privata europea*, in *Il Nuovo Diritto delle Società*, X, n. 1, ItaliaOggi, Milano, 2012

Giurisprudenza

Corte di giustizia delle Comunità europee, sentenza 30 settembre 2003, causa C-167/01, *Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam c. Inspire Art Ltd*, in *Racc.* p. I-10155

Corte di giustizia delle Comunità europee, sentenza 5 novembre 2002, causa C-208/00, *Uberseering BV c. NCC Nordic Construction*, in *Racc.* p. I-9919

Corte di giustizia delle Comunità europee, sentenza 9 marzo 1999, causa C-212/97, *Centros Ltd c. Erhvervs-og Selskabsstyrelsen*, in *Racc.* p. I-1459

Court of appeal of England and Wales, civil division, *Euro Brokers Holding Ltd v. Monecor (London) Ltd* (2003), EWCA Civ. 105

High Court of justice, chancery division, *Gaiman v. National Association for Mental Health* (1971), Ch. 317

High Court of justice, chancery division, *Borland's Trustee v. Steel Bros & co Ltd* (1901), 1 Ch. 279 Ch D

Link *

COMPANIESHOUSE.GOV.UK, Statistical Tables on Companies Registration

Activities 2012/2013:

http://www.companieshouse.gov.uk/about/pdf/companiesRegActivities2012_2013.pdf

GOV.UK, Model articles of association for limited companies:

<https://www.gov.uk/model-articles-of-association-for-limited-companies>

GOVERNO.IT, Comunicato stampa n. 11 del 20 gennaio 2012 della Presidenza del

Consiglio dei Ministri:

<http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=66264>

LEGISLATION.GOV.UK, Companies Act 2006:

<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/contents>

PARLIAMENT.UK, Steering Group, Modernising Company Law - White Paper,

July,2002; Steering Group, *Company Law Reform – White paper, March, 2005:*

<http://www.publications.parliament.uk/>

UNIONCAMERE, Rapporto Unioncamere 2013:

<http://www.unioncamere.gov.it/P42A1597C189S123/137%5E-Assemblea-dei-Presidenti-delle-Camere-di-commercio-d-Italia---Rapporto-Unioncamere-2013.htm>

* Data di ultima consultazione: 25 novembre 2014